Studio per un nuovo
Statuto da sottoporre
alla "Confermamento"
del duca d'Urbino.
Incompleto ante giugno 1624
cc. 97

STATUTI
DEL COMU
NE DI
GUBBIO
sec.XVII

N. 2

Al Nome di Dio, et della Vergine Gloriosissima.

Incomincia il Secondo Libro dello Statuto Vecchio, in questo modo.

In nomine Christi amen. Incipit liber. De Ordine Iuris. Lex Noua. De cogendis Debitoribus Rub. Et in esso si dispone per lunghezza di dui Fogli, e piu.

1.° Che se il Debitore confessarà il Debito, il Giudice gli assegni il Termine à pagare à suo arbitrio, il quale non debbia passare X. giorni, creditore inuito, che passati si esseguischi.

2.° Che se del debito apparirà per scrittura publica, che il Giudice le faccia precetto, sotto qual pena le parerà à pagare fra 3 dì, che passati si esseguischi, amettendo l'eccettione del pagamento, della quietanza, e termine prorogato, le quali solo si possino prouare per instrumento publico, ò del debito cancellato, ò confessione della Parte, ò della falsità dell'Instrumento, quali eccettioni si prouino fra cinque giorni, et che in tanto si ritenesse il debitore, se compiacesse al Creditore, purche gl'Instrumenti siano liquidi, e puri, et che fra X. anni dal dì del debito, fossero dimandati. Poneuasi anco in quel tempo in Grand ~~incarcerando~~ il debitore, di che non tratto per esser andato in abuso.

3.° Comanda, che i Tutori, e Curatori paghino i debiti de i Minori, et che gli sia dà termine à uendere i Stabili, quando non ui sia denari, ò mobili, et si rimette al Ius Commune; ne questo hoggi si osserua, ma conforme al Ius Commune.

4.° Che l'Indebito pagato si possi ridomandare conforme alla dispositione della L. Cõe.

5.° Che il debitore si possa ritenere in Palazzo à spese del creditore, se così vorrà.

6.° Che chi dimanda il debito pagato, sia condannato in 50. lire, 25. alla Parte, et 25. alla Commeunità.

7.° Che nessuno per debito possi esser preso in casa sua ~~possi esser preso in casa sua~~, ne d'Altri, ne per cond.ne fatta per causa di debito, si anulla l'atto, e pena di lire X. à gli essecutori. Ne possi farsi essecutione in persona, ò nella

1

robba, se prima non sarà fatto precetto di pagare: eccetto [illegible]

8.° Che dall'esecutioni fatte, l'Appellatione si debba reijcere, sotto [illegible]
roo.

9.° Che questo Statuto non habbia luogo per i non sottoposti alla Città, [illegible] sottoposti; ma che per i non sottoposti, si osservino li statuti, che per lor[o]

x. Si tratta d'Instrumenti Usurarij, et dell'eccettione d'usura, et come si debba cò trattare in giudicio, che per non esser in uso si tralascia di raccontare questa forma, perche si procede in ciò de iure communi, è decreto di V. A.

Rub.a 3.a del Nuovo lib. 2. De modo procedendi in causis civilibus, in questo lo statuto si conforma con il decreto di V. A. S.ma nel particolare de gl' Instrumenti, scritture publiche, e private liquide, et nel resto si conforma con lo Statuto vecchio di sopra, et con la prattica, che hoggi si osserva.

Rub. 2.a de Iure reddendo per Potestatem, et de declinantibus Iurisditionem Communis Eugubij ~~Rub. 2~~. niente si osserva, et per questo non se ne parla

Rub. 12. nel Nuovo. De Offitio d. Potestatis. si dispone il modo del ten[ere] ragione con tutta la Giurisd.ne di che si è parlato nel p.o libro.

Vecchio Rub. 3. quod exceptiones Perimptoriae non impediant litis contestationem et qualiter procedatur in hypothecaria.

1 Nel Negro si determina, che legitimate le Persone non s'impedischi la contestatione per oppositione d'eccettione perentoria.

2 Et che i Creditori, che hanno l'hipotheca, ponno vendicare i beni da qual si voglia possessore, senza far altra escussione, ancorche per prima havesse-ro intentato la personale.

3 Bastando al creditore di provare, che al tempo dell'obligo il debitore possedesse i beni, et avanti per X. anni; et che tal prova si habbia per piena

4 Eccetto però se il Possessore provasse di esser veramente Padrone, overo d'havere an=

anteriora Iura.

5 Che per l'avenire si proceda simpliciter, et de plano, et sine strepitu et figura iudicij, ma che le ferie non s'intendino levate.

6. Si prefigge l'instanza di 6. mesi, fra quali nō finita, et se lite per l'Attore sia condannato nelle spese, et nō di meno fra dui altri mesi la possi far spedire, fra quali non spedita, il Reo s'intenda ipso iure absoluto, et stando per il Giudice sia obligato all'interesse alle parti, et incorra in pena di lire 50. da pagarsi al publico.

7 Al Giudice si da termine di 4.° mesi à spedire le cause civili, altrimente incorra in pena di 25. lire, al tempo del Sindicato, applicate al publico.

Rub. 4. del Nuovo. De exceptionibus impedientibus litis ingressū, et delli à Reo criminaliter mota è conforme al Decreto dell'Abbreviatione delle li

V. Rub. 4. De Petitione Rei immobilis. Si dispone.

P.° Che si sarà dimandata cosa immobile, et che il Reo citato fra X giorni non compaverà, che l'Attore senz'altra citatione sia posto in possesso sommariamente discusso il negotio per giuramento dell'Attore.

2 Che la Citatione si debba far in persona, ò à casa chiamati doi Testimoni nella Città, e fuori della Città per lettera, et altrimente si dà pena al Piazzaro, et si annulla l'atto.

Di questo statuto si tratta à pieno nello statuto qui di sotto, come si vedrà, et però à quello si rimette.

V Rub. 5. De Petitione Rei mobilis, vel Pecuniæ.

P.a si ordina il medemo, che di sopra è detto della cosa immobile, et che il Reo non comparendo fra li detti X giorni, sia l'Attore posto in possesso del Mobile, che vaglia il 3.° più, et non vi essendo mobile sia posto nell'immobile, che vaglia il 3.° più.

2.

2° Che il Balio sia obligato dare la Tenuta fra 4° giorni à l'Att[ore]
do qual Tenuta habbia dato.

3 Che se il Reo fra 4. Mesi non venisse ad reluendū, ma fra l'anno,
nondimeno l'Attore tanto guadagni il frutto di detto l'anno.

4 Et nondimeno sia obligato il Reo dar sigurtà di stare à ragione, et di
restituire tutte le spese.

5 Che se l'Attore verrà, debbia il Reo contestar la lite, et se il Reo non
vorrà rispondere, che il Giudice di nuovo lo rimetta in possesso della
sudetta cosa.

6 Se la Tenuta fosse data in fraude, sempre contra il fraudante debbia esse-
re in tutto.

7 Et se si dubitasse nel pigliare della Tenuta della Potestà dell'Avversa-
rio, sia obligato il Podestà, et il Capitano dare i sbirri, e la fameglia
à d. effetto sotto pena di 100. lire.

Rub. 18. nel Nuovo in d° lib. 2°. De contumaci, et Tenutis dandis.

1 Si dispone, che se il Reo sia contumace la lite si habbia per contesta.

2 Et si possi procedere sino alla sentenza inclusive, purche il Reo
sia citato ad ogni atto.

3 Che se il Creditore voglia la Tenuta del debitore contumace, il Giudice
gli la facci consegnare dall'Ess.re ex p.° decreto, per la somma di-
mandata et il 3° più, et per le spese, coninterese.

4 Et che l'Ess.re la debbia ponere in possesso, et riferire tutto negli Atti; espri-
mendo il nome del Creditore, il luogo della Tenuta data, et la quantità.

5 Poi il Creditore faccia far precetto, che fra 10 dì venghi il debitore ad re-
luendum, et non venendo sia citato alle subhastationi.

6 Le quali si faccino in 3 giorni, cioè che sempre vi s'interponghi un
giorno

giorno, et si agiudichi al più offerente.

7 Et allhora il Giudice assumendo la Persona del debitore adiudica la d.a Tenuta ex 2.o Dec.
al Compratore.

8 Et se non si ritrouarà il Compratore il Creditore potrà dimandare, et che à lui si assegni d.a Tenuta

9 Che il debitore se vorrà potrà recuperare la Tenuta fra 4. mesi, et se sarà trattato ordinariam.te
ò sommariamente, et se executiuamente, fra doi mesi, restituito il prezzo, et spese, et altramente
passato il d.o tempo, i beni con li frutti siano liberi tanto al compratore, quanto al
Creditore.

10 Se però il debitore non prouasse la lesione ultra dimidium, nel qual caso potrà annul-
lare d.a Tenuta fra 4. altri mesi, restituito prezzo et spese, nel Creditore.

11 Et se la cosa sarà venduta più del Credito, il sopra più si renda al debitore.

12 Et si deponghi (caso il Creditore recusasse)

13 Et se meno si vendesse si adempischi con li beni dell'istesso debitore

14 Et se fosse presa in tenuta in nome del debitore, ò assignato in solutum, il Giudice dopò 3
giorni faccia pagare il Creditore per la quantità del debito, e spese ò per precetto
ò personalm.te

15 Che la cessione fatta semplicemente dal debitore al Creditore, non gli suffraghi
se con effetto non potrà esser pagato.

16 Che se l'essecutione sia fatta in cose mobili, citato il debitore ad reluendum infra
triduum, e doppo citato à commettere i bandi, il Giudice gli deua commettere
i tre giorni seguenti, e si dia al più offerente, si come si dispone più à pieno nella
rub.a de off.o Depositarij Pignorum.

17 Et il debitore ha 10 giorni à veder fare il pagamento.

Rub. 6. Lex Ubaldina de modo, et forma procedendi in ciuilibus causis, in qui-
bus lex noua non vendicat sibi locum.

1 Ordina che in tutte le questioni Ciuili, nelle quali la Legge nuoua non ha luogo, et
nelle quali non si tratti di causa di Stato, di Principato, e di Patria Potestà
che si proceda, come qui sotto.

2 Che dato il libello fra tre dì si debbia rispondere, non ostante qual si uoglia ecce-
tione di litora, perentoria. che s'intendino riseruate et

3 Che fatta la risposta, e negata tutta, ò parte, il Giudice dia termine à prouare
d'8. ò x. giorni, come li parerà, il qual passato dia il 2.o termine di 6 gior-
ni, et il 3.o di 5. come parerà al Giudice per l'absenza delle parti.

4 Quali passati si publichi il Processo, et si dia cinque dì di termine ad opporre, et
prouare contra Testimonij, et instrumenti.

5 Et passati questi Termini il Giudice fra 5. giorni sia obligato dare la sen-
tenza.

3v

6 Che dal Giudice si possi prorogare 6. giorni di termine, quando [illegible]
che le prove non si potranno fare.

7 Che ciò habbia luogo quando la parte sia presente nella Città ò Con[tado]

Minori 8 Che quando la parte fosse minore, et havesse Tutore, ò Curatore, si proceda, come di [sopra]

9 Ma absente sia aspettata per sei giorni, li quali passati, et non rispondendo, si dia la Sen[tenza]

10 Et si osservi l'istesso, se la Parte sia presente, e fra 3 giorni non risponda.

Tenuta 11 La qual Tenuta non si possi recuperare, se non paga le spese da dechiararsi per il Giudice, dovendosi
da lui procedere nel modo soprad.o in ciascheduno di detti casi.

Positioni 12 Et se la Parte farà le Positioni si debba rispondere ò per se stesso ò per il Procuratore, come
più piacerà al Giudice, il quale se haverà comandato, che si risponda fra 3 giorni, et
non sarà risposto s'habbino per confessate.

Appellationi 13 Et data la sentenza diffinitiva, si appelli fra cinque giorni, la quale Appellatione il Giudice
di essa la decida, non ostante qual si voglia eccettione fra un mese dal dì dell'Appella-
tione interposta.

Sentenze 14 Et chi haverà havuto due sentenze contrarie non possi appellare.

15 Et se fra il detto Termine i Giudici non haveranno sententiato, siano condannati nel Sindica-
to in cento (credo, che voglia dir) lire.

16 Et poiche la prima sentenza sarà confirmata, si esseguischi realmente, et personal-
mente infra quindeci giorni, al piacere di chi l'ha ottenuta.

17 Ne ciò s'intenda in cause di 40. soldi, ne di mercede di Lavoratori, ne quali
casi s'osservi lo Statuto sopra ciò.

Compromessi 18 Ne meno per questo s'intenda esser derogato allo Statuto, che parla de Compromessi
fra congionti, che si deve osservare, come parla, ch'è di sotto alla Rub. 44.

Forastieri 19 Ne meno s'intenda, che habbia haver luogo in quelli, che non sono sotto posti alla
Giurisdittione di Gubbio, et che non possono esser convenuti nella Corte Secolare, ma

ma si servino li Statuti, che di loro parlano.

Dec. 20 Intendendo sempre, che sia condannato nelle spese, chi perde la lite, se così parerà al Giudice.

Instrumenti 21 Che sotto pena di cinque lire il Giudice sia obligato dar' l'esecuzione à gl'Instrumenti, ne quali habbia luogo la legge nuova, e secondo la forma di d.ª Legge.

Termini, e dilationi 1 Seguita la p.ª Additione à questo Statuto, lunga assai, nella quale in sostanza si dispone, che mentre lo Statuto ha disposto, ch'ogni causa sia decisa fra 40 giorni, in fra i quali molte volte non si possano fare le prove necessarie in pregiuditio de gli Statuti, acciochè no perdino le loro ragioni, però si rimette al Giudice, che dia lunghi, e breui termini, vno, e più, e proroghi le dilationi, et anco abbreviarli, come, e quanto le parerà, che vogli, e ricerchi la qualità del negotio, non ostante che nello Statuto sono limitate, e dati i Termini, ma che però non debbiano questi Termini, e dilationi passare 3 Mesi.

Testimonij da essaminarsi 2 Che il Giudice possa in qual si voglia causa sforzare quel n.º di Testimonij gli pare al giuramento, et all'essamine, et così sforzare gli essaminatori, che essaminino.

Seguita altra aggiunta, ò dechiaratione alle cose predette.

Citatione 1 Che il Balio nella Cedola douesse hauere il nome del Giudice inanti al quale si facesse la causa.

2 Che del Colle Pergola, Montesecco, e Serra di S.ta Abonda, ò Corte di questi si douesse fare per il terzo giorno giuridico dopò la citatione, et de gli Altri luoghi del Contado per il 2.º di. Se nella Città ò Borghi per il di seguente.

Citationi Si da poi il modo di fare le citationi, et perche non si osserua, per no tediare non dico altro.

Contumacia 3 Che se il citato non comparirà fra li 8. giorni. Il Giudice [illegible]
riamente discusso il negotio per giuramento dell'Attore, passati [illegible]
giorni, e pagata la decima, debbia pronunciare, e dare la Tenuta [illegible]
altra citatione. Dice altro, che nō ritocca.

Eccettioni 4 L'eccettioni si riservano da decidersi nel fine della lite, come anco era
già determinato di sopra. Eccetto che la legitimatione delle Persone
la pendenza della lite, e della Re iudicata, si debbiano terminare
da prima.

Positioni 5 Si determina il già stabilito di sopra, come si debbia rispondere alle
Positioni, et qui s'aggiunge di più, che se ne dia copia alla Parte
et che se legitimamente, e precisamente non sarà risposto alle Po=
sitioni, che sia posto in Possesso, e Tenuta de beni, et che si guada=
gni anco i frutti, se bene si revocasse la Tenuta.

Cons. del Savio. 6 Si tratta del modo d'andare à Conseglio del Savio, che hoggi niente
è in uso.

Minori 7 Che i Minori de 14. anni l'Attore gli debbia far citare tre volte
personalmente, ò à casa con cedola, e con il nome in essa dell'Attore
Giudice, e Reo à comparire fra 5. giorni, fra il qual termine nō
comparendo, l'Attore sia posto in Tenuta de Beni del Minore, la
qual tenuta non debbia esser revocata, se non refatte le spese all'
Attore, et che il Minore comparisca legitimamente à rispondere
de iure. Dovendo il Giudice della causa sotto pena di lire 25.
darsi il Tutore, e Curatore.

Modo d'essaminare 8 Che il Giudice della causa debbia fare essaminare tanto i Testimonij fo=
rastieri, quando i sottoposti alla Giurisd.ne dandosi certa forma.

Instrumenti di Notarij morti, et oblighi, che vi mancano. 9 Che se in qual si voglia Contratto, promissione, obligo, et instrumento
fatto

52

fatto di qual si voglia Not.° morto della Città, e Contado, e sotto posti à questa Giurisd.ne non vi fossero l'oblig.ne de beni, ò de nomi, et che in essi non fosse scritto, che fossero stati presenti i Creditori, s'intendi non di meno i beni, e nomi de debitori esser obligati à loro Creditori, et à ciascheduno contrahente, à quali si dovem acquistare l'oblig.ne à tutte quelle cose, che essi debitori si ritrovano obligati à detti Creditori, non ostante che nelle dette scritture non fosse tali obligo, et che in essi non fosse scritta la presenza del Creditore, e debitore, come è detto. Et cosi s'intenda in qual si voglia Instrumento, e Protocollo di Notaio morto; In maniera che ciò habbia luogo non solo in pregiuditio di debitori, ma anco contro qual si voglia estraneo possessore, che però si possi intentare la ragione dell'Hipotheca, et del Pegno, come che se in detti Instrumenti, e Protocollo, si ritrovasse espressamente tali beni esser obligati.

Hipotheca. 10 Et che basti Agenti hipothecaria, che il debitore possedesse la robba al tempo del contratto detto, ò dopoi, ò al tempo della Morte.

11 Et che il medemo s'intenda ne detti Instrumenti, e Protocolli, ne quali non si contenesse, che la robba fosse stata data, che si presumma esser stata data, come che espressamente si contenesse ne medemi instrumenti, e Protocolli che fusse stata data.

Essecutione d'Instrumenti di Not.i morti. 12 Et che così interi, et havuti i detti Instrumenti, e Protocolli, i rogati, et Instrumenti da quelli copiati, e redutti in publica forma, per i Giudici, et officiali di Gubbio si debbano essequire, come gli altri instrumenti, non ostante q

\# Rub. 3. d nono à 6. 2. De modo Procedendi in ciuilibus causis.

i Nella quale si dispone, che se prodotto l'Instrumento puro, e liquido, si dia

l'essecutione, citato il Debitore senz'altra dilatione; et se il Debito[re]
[com]parirà non possa opporre altra eccettione, che la nullità, ò pagamento
queste provarle fra cinque giorni dal di della p.ª citatione, et opposte,
e provate fra d.º termine il Giudice conosca condannando, ò assolvendo
il Reo conforme alla dispositione della Ragione, et in resto nell'esse-
cutiva si dispone conforme al decreto.

2 Nell'ordinaria si dice, che prodotto il libello, ancorche inetto, purche co-
tenga il fatto in sostanza, si citi il Reo con cedola à rispondere, asse-
gnando termine per il primo di di ragione, et comparendo il Reo, se
dimandarà copia se gli dia con termine di tre giorni à opporre, fra
il quale potrà il Reo opporre le sue eccettioni.

3 Et se per le scritture prodotte sarà provata l'intentione d'ambe le Parti
il Giudice spedischi la causa fra giorni 25.

4 Et se il Reo negarà, ò che le parti voleano termine à provare si assegni
il termine di dieci di per la p.ª cinque per la 2.ª e tre per la 3.ª
dilatione.

5 E passati i termini si publichi il Processo con termine di cinque giorni à
concordare, et opporre, e quattro di poi à provare le cose opposte.

6 Assegnando anco termine alle Parti x. giorni ad allegare.

7 Et fra 25. à dare la sentenza.

8 Et se il Reo fosse contumace, l'Attore passato il termine di rispondere,
dimandi esser messo in possesso de beni del Reo ex p.º decreto. Et nondi-
meno il Giudice proceda avanti nel modo sud.º nella causa.

9 Et se il Reo contumace volesse esser inteso, possa, refatte le spese, et si pro-
ceda avanti, come di sopra.

10 Nelle cause sommarie si dispone, che citato il Reo, l'Attore faccia la sua
dimanda semplice, esprimendo il debito, e la causa, et se il Reo dimandar-

rà

la copia, se gli dia con termine al 5.º giorno di ragione à rispondere, et se il Reo negarse, se le dia ~~ter~~ mine ne giorni utili à provare la sua dimanda.

11 Conformandosi con il decreto, che non si diano Interrogatorij, sino alla somma di ✗.

12 C se l'Attore , il Giudice condanni il Reo, se nò l'Assolui.

13 L'Attore possi anco offerire il Giuramento decisivo volendo; et il Reo sia tenuto à giurare, ò referire.

14 Et se il Reo fosse contumace, fatta la dimanda del pegno per il Piettaro, il Giudice dia l'essecutione, e tolto il pegno si dia termine tre dì à riscuoterlo, e si ~~ben~~ dischi, e confessando il debito si dia ✗ dì à pagare.

Al n.º 8. et 7. al segno precedente il vers. Minore. che sotto l'istessa Rub.ª 3. lib. 2. del nou. de modo Procedendi.

1 Che se si agita contro un Minore di 14. Anni, che non possa convenirsi se non con la presenza del Tutore, et se non haverà d.º Tutore, se gli dia il più prossimo secondo le dispos.ni delle leggi, et che à questo effetto detti prossimi siano sforzati.

2 C se si agitarà contro il maggiore di 14. anni, che nò possi stare in giuditio senza il consenso del Curatore, se l'haverà, ò con il decreto del Giudice, e se non haverà il Curatore, con il consenso delli doi prossimi con stà anche il Prore, che così hoggi è la prattica.

3 Nel vers. Tenuta già si è detto di sopra.

4 Nel vers. Positioni alla Rub.ª 5.ª nel Novo si dispone, che si risponde con il giuramento simpliciter per uerbum credit, uel non credit.

5 Che il Producente debbia giurare di calunnia. et che si amettino con la clausula salvo Iure.

6 Dandosi la copia conforme allo stile, et che la Pronuntia si debbia dare

6v

in persona al Respondente, il quale se fosse absente con la comminatione
niti ad primam, uel ad 2.am respondent habeantur pro confessis.

7 Che non si possi rispondere per il Procuratore, quando la Parte sia presente

8 Et se la parte si fosse absentata doppò mossa la lite, sia tenuta à mandare
le risposte à sue spese, e se in anzi à spese del Petente.

9 Et se fosse absente, come di sopra, si ametta il Proc.re à rispondere con
il mandato speciale, et il termine sia un dì per ogni 20. miglia

10 Et che la risposta per uerbum credit, uel non credit, s'habbia per
uera confessione, ò negatione, lasciando anco, che le Parti possino pro:
uare per Testimonij la loro intentione.

11 Et che se il Reo uerrà à rispondere, in tanto non possi esser molestato
ne ciuilmente, ne criminalm.te

12 Et il medesimo sia con un Testimonio, che douesse essaminarsi.

Vers.o Appellatione. Nel Nuouo Rub.o f.o lib. 3. De Appellationibus
interponendis à sententijs diffinitiuis.

1 Che si possi appellare dalle diffinitiue fra 10 giorni à die Intimationis dal
Podestà al Luog.te et dal Luog.te à V.A.

2 Le cause minime da 10 scudi in giù, delle quali è Giudice il Luog.te al
Podestà.

3 Et l'App.ne si faccia, che il Procuratore, ò la Parte, con il Not.o e dui
Testimonij si presentano auanti il Giudice, e dimandi, che l'Appellatione
si ametta, et il Giudice deue amettarla, ò ributtarla conforme alla
dispositione della Legge, Decreti, ò Statuti.

4 Et che non si possi appellare dalle mere Interlocutorie, ma da quelle, che
hanno vim diffinitiue fra tre giorni à die intimationis, et che il Giudice
dell'App.ne debbia terminarle fra 10. giorni con gl'istessi atti; altrimente
la

la pronuntia resti in suo robore.

5 Et Appellandosi da diffinitiua il Giudice dell'App.ne deue commettere le lettere Citatorie, et Inhibitorie, e poi assegnar termine all'Appellante à produrre il Grauame, alis causa remittatur, et se si produrrà deue assegnare il ter.e di cinque giorni à giustificare, et impugnare, e poi li Termini probatorij che sono la metà delle prime instanze.

6 E publicato il Processo dia la sua sentenza fra tre mesi, altrimente la p.a sentenza passi in giudicato, et la causa sia deserta, che li tre mesi si danno per il corso di tutta la causa, et il deserente si condanni nelle spese.

Vers. Sentenze. Rub. ij. del Nouo lib. 3. quod non liceat à duabus sententijs conformibus appellare, siue ab ea, que transiuit in rem iudicatam.

1 Dispone l'istesso, et che non si possi retardare l'essecutione sotto pretesto di compensatione, restitutione in integro, ò restitutione di miglioramenti non liquidi, et in tal caso data sigurtà, se parerà al Giudice, se dia l'essecutione di dette conformi.

2 Et per la subsequente Rub.a 12. quod à Pronuncia de exequendo non debet appellari.

3 Et nella 13. Rub.a che l'essecutioni ottenute per le conformi, ò quelle, che fossero passate in giudicato, non possino esequire contro i debitori, i giorni di sabbato, Domenica, e feste principali, che così anco si usa.

4 Et nella Rub.a 14. che nessuno debitore possi esser preso in casa propria ò d'altri, ò condotta, e l'atto si annulla.

5 Et nella Rub.a 15. che l'App.ne dalle sentenze criminali, si debbia fare fra 5. giorni dal dì dell'Intimatione, nel modo detto di sopra nelle ciuili e si debbia terminare, come le Ciuili.

6 Et nella Rub.a 16. che nessuno possi appellare, se non fatto il deposito della pena, che fosse condannato.

7v

Del vers. Compromess. se ne dirà à suo luogo.

Del vers. Forastieri, non si osserva niente, ne però se ne fa altra dispos.ne nel Nuovo.

Del vers. Delle spese - Idem Disponitur in Novo.

Del vers. Termine, e dilatione, già è detto di sopra.

Del vers. Testimonij da essaminarsi, si dispone il medemo, Nel Nuovo Rub. 7. lib. 2. De Testibus recipiendis, vel recusandis.

Vers. delle Citationi. Niente si n'osserva, e conforme alla Pratica d'hoggi ci è lo Statuto particolare Rub. p.a lib. 2. De citationibus, et Relationib. che per non dar tedio, sendo di cose ordinarie non se gli dice altro.

Vers. Eccettioni. è conforme allo Statuto novo Rub. 4. lib. 2. De Exceptioni:bus impedientibus litis ingressum, et de lite à Reo criminaliter mota; il qual è conforme al Decreto di V.A.

Vers. Positioni. si è già detto di sopra, et anco circa la Tenuta.

Vers. Conseglio di Savio. Nel nuovo niente si dispone, perche niente, come si è detto si osserva; ma le parti fanno quanto le piace.

Vers. Minore, e della Tenuta, che si tratta in d. Vers. di già del'uno, et l'altro, si è detto di sopra.

Vers. Modo di essaminare. Ne questo si osserva, et però nello Statuto novo alla Rub.a 7. De Testibus recipiendis, vel Recusandis, si dispone che il Notario debbia scrivere la depositione del Testimonio distinta et non relativa à Capitoli, et che sia obligato leggerla à Testimonij, quan:do vorranno, et che il n.o de Testimonij si raffreni arbitrio Iudicis.

Et nella Rub.a 8.a De interrogatorijs dandis, si resechino anco questi, Arbitrio Iudicis, nel quale anco ordina al Giudice, che fra dui giorni, dopò la

copia

copia de capitoli ~~fin~~ deva far dare gl'Interrogatorij, et che possi prorogare il termine correnti ò doi giorni con la comminatoria. Et che i Testimonij essaminati passati questi termini non si debbiano repetere sopra quelli, et se il not.° lasciarà in dengare i Testimonij, sopra gl'Interr. obligato à gl'interessi della Parte, et remosso dalla causa.

Vers. Instrumenti di Notarij. Si conferma dallo Statuto Nuovo, sotto la Rub. lib. 2. Agent. hipothecaria, non sit necessaria excussio, eccetto però al Porre l'eccettione, Rei nd... che è in ver. Hypotheca dello Statuto vecchio, sotto l'istessa Rub. che se ne rimette alla V...

Vers. essecutione d'Instrumenti di Notarij morti, è in viridi observanza, che se gli dia ...tione; che per estraerli legitimamente la Communità deputa, e da facoltà ad un'altro con giuramento di Cavarli fedelm.te et così si osserva, et si è osservato anticamente

Rub. 7. de Prohibita Sequestratione.

1 Che non si possi fare alcun sequestro, se non in casi permessi dalle leggi Civ. et ... della legge nova, imponendosi pena di X. lire.

2 Che però ciò non habbia luogo in cause di malefitij, et occasione di esse.

Rub. 37. lib. 2. nel Novo. De sequestratione bonorum.

1 Che se il Creditore giurarà havere sospetto il debitore, il Giudice faccia sequestrare i ... del debitore per la quantità, che giurarà.

2 Et che il depos.rio sia obligato à custodirlo, e darlo ad omne mandatum Iudicis, sotto pena contenuta nel Sequestro, e dell'interesse della parte.

3 E data la sigurtà si leva il sequestro.

4 Et il Giudice deva assignare il termine di X giorni, e più, e meno al Sequestrante ... docendum de credito.

Rub. 8. quod Reus contumax, faciat citari Actorem ipsius Rei expensis.

1 Che se il Reo non comparirà nel termine dattoli dal Giudice, ma che compaia fra ... di X. giorni, debbia far citare l'Attore à sue spese in persona, ò casa, esprimendo ... nella citatione, che venghi à ricevere le ragioni dal Reo.

2 Et che il Giudice possi citare legarsi in Palazzo validamente, et si possi procedere, ... la citatione sia fatta in scritti dal Notario.

Rub. 18. nel Novo. De contumace, et Tenutis dandis.

1 Che se il Reo sarà contumace, si possa nondimeno procedere innanzi sino alla Sentenza

2 Et se il Creditore vorrà posse esser messo in possesso de i beni del Reo ex p.° Decreto.

3 Et che il Creditore possi ancora far bandire i beni per il suo Credito.

4 Dando la forma dell'Instrumento dell'adiudicatione da farsi dal Giudice, che è l'...vanza d'hoggi.

V. A. saprà, che qui è stile (senza costume, ne Statuto, ne altra legge. anzi per qu... che scrivirò, sono nate diverse liti per diversità tal usata di fedi fatte da Notarij) il Creditore haverà agitato contro il Reo per via ordinaria, et haverà preso possesso ... beni stabili, che il debitore habbia tempo 6. mesi à ricuperarli, et se haverà agitato ... essecutiva X giorni soli, e sopra questa diversità di tempi sono nate diverse li...

8v

come è detto di sopra.

Hoggi nel Nuovo alla d. Rub. s'ordina, che se s'agitarà per via ordinaria, hav[...] il debitore à recuperarli 4. mesi, et se per via essecutiva, doi, se però il debitore non procurasse li beni venduti, esser venduti la metà manco del giusto prezzo, che in quel caso habbia tempo 4. altri mesi à recuperarli.

2 Et se li beni venduti si vendessero più del Credito dal Creditore, quel più si restitui= schi al debitore, overo si deponghi presso un terzo con intimatione. Seguita il resto di questo statuto, come di sopra alla Rub. 5. del vecchio.

Rub. 9. quod Tenuta detur infra quinque dies, et qualiter procedatur, quando dari non potest.

1 Che li balij fra 4. giorni, che gli sarà stato comandato debbiano dare la Tenuta, et mancando, il Podestà, e Giudici siano obligati farla dare per le spese fatte nel detto Balio, che non ha dato la Tenuta, che doverà esser condannato in xx. lire.

2 Et se il Balio trovarà non esser modo da dare in tenuta, debba esser il debito= re arrestato personalmente, sinche darà sigurtà di stare à ragione.

Sic trattato à pieno di sopra, sub Rubrica de Tenutis dandis. Alla d. Rub. 5. del vecchio, et del Nuovo. 18.

Rub. x. De Tenuta danda in solutum, vel vendenda.

1 Si determina, che data la Tenuta, se fra un mese non sarà recuperata che il Creditore possi dimandare, ò che si vendi, ò che se gli dia in solutum.

2 Con l'infrascritto ordine, che il Giudice ricerchi il debitore ad reluendum fra tre di.

3 Li quali passati, et non venendo, faccia ricercare l'istesso à chiamare gli estimatori, et così il Creditore, e concorde nell'estima della Cosa, si dia al Creditore per detta stima.

4 Che se valerà manco habbia regresso contro il debitore, et se più il de= bitore habbia il più.

5 Et mancando il debitore di fare quanto è detto, il Giudice ponghi un

Estimatore

estimatore per la parte del debitore, et un'altro il Creditore, e si conm
la Tenuta, e poi si subhasti per tre volte in 3 dì, di tempo da una, et
l'altra subhastatione.

6 Et non comparendo alcuno passati i detti Termini si dia in soluto al Creditore
nel modo di sopra d°.

7 Se gli Estimatori non saranno d'accordo, si elegghi il Terzo, e concordando dui
si eseguischi come di sopra.

8 Et volendo il Creditore questa Tenuta, ma che si vendi, si subhasti come
di sopra, e si dia à chi più offerisce, reservandosi al Cred.° il Regresso
contro alli Beni.

9 Et che al debitore fra l'anno sia lecito recuperare la cosa data in
soluto, pagato il debito, e le spese.

10 S'aggiunge, che se il Creditore dimandarà qualche cosa, come prop
à lui obligata, ò pure agat petitione, vel actione in rem, et per
contumacia dell'Aversario havesse la Tenuta di d. cosa. L'Attore subi
sia fatto possessore, ne habbia luogo la datione in soluto. ma se il Reo fra l'an
venendo pagasse le spese à l'Attore, e desse sigurtà di stare à ragione
gli sia restituita detta cosa presa in tenuta.

11 Aggiungendo di più. Che nelle Tenute che si pigliassero secondo la forma
della Nuova legge per venderle, e per darle in soluto, non sia il Giudice
obligato servare d. solennità, ma proveda summariam.te come le parerà.
In maniera, che il Creditore sia sodisfatto senza dilatione del suo Credito,
et delle spese.

Già di sopra si è detto nella Rub.a del Nuovo. De Tenutis dandis, alla d.a
Rub.a 5.a del vecchio, che qui non si replica.

Rub. xi. Infra quantum tempus possit citatio impugnari.

Che quello, contro del quale è data la Sentenza, pretenda non esser stato citato, lo possi opporre fra x giorni dal di della Sentenza data, et da li in poi non sia udito.

Nel Statuto nuovo Non si fa Rub.ª particolare, Ma è provisto al tutto, come di sopra alla Rub. 3. De modo procedendi lib. 2. nel Nuovo.

Rub. xii. De his, qui faciunt citare aliquem coram diversis Iudicibus vel citationem non prosequuntur.

1 Nel p.º capo della Rub. annulla il Processo, e gli punisce in cio. soldi la metà alla Communità, l'altra all'Accusatore.

2 Nel 2.º che se nella med.ª causa in un Mese facesse citare due volte senza far niente, comparendo il Reo per rispondere all'Attore, l'Attore per due Anni non possi più esser inteso.

Nel Nuovo niente si dispone, perchè c'è distributione per decreti di V. A. e per lo Statuto Nuovo ancora, quali cause appartenghino al Podestà, e quali al Luog.te et è conforme alla Pratica.

Rub. xiii. Quod Reus, cui sacramentum ab Actore deferatur, iuret, vel referat.

Che offerto il giuramento dall'Attore al Reo, giurando l'Attore non havere dal Reo quello chi dimanda, se il Reo nega di giurare, in continente il Reo sia sforzato à pagare quello, chi ha dimandato l'Attore.

Rub. xi. lib. 2. nel Nuovo. De iuramento litis decisorio.

Si dispone l'istesso, e si aggiunge di più, che dopò il giuramento non si possino fare altre prove per Testes, nel per Instrumenta. Et che il partito proposto si debbia fare in scritti, et precise, idest chiaro. Et che questo habbia luogo solo fra quelli, chi hanno trattato, e sono informati.

Rub. 14.

Rub. 14. De modo Procedendi in modicis questionibus.

1 Che nelle cause, che non escedono 40. soldi, basti un Testimonio à provare giurando, e senza libello, non ostanti le ferie.

2 Et nelle mercedi di lavoratori si proceda anco in di feriati, e summariam.te et ne vi possi intervenire il Procuratore.

Di sopra alla Rub. 6. Alla l. Vbaldina, si è trattato del Procedere, che si deve fare nelle cause summarie, sotto la Rub. 3. del nuovo. de modo procedendi. Et anco se ne tratta alla Rub. x. lib. 1. de Officio, et auctor.te d. Iudic., che caminano alla conformità.

Rub. xv. De defendendo Tenutam ei, cui data est per Curiam.

Che il Giudice sia obligato defender le Tenute giustamente date, et con autorità della Corte, imponendo pena di 40. soldi à chi levasse, ò turbasse nella Tenuta.

Non si dispone più particolarmente dallo Statuto nuovo, se non come s'è detto di sopra, poi che la difesa par che vi sia, mentre il Giudice piglia il nome del debitore.

Rub. xvi. Quod Creditor faciat quietationem Debitori de eo, quod solverit.

Così dispone il vecchio.

Non vi è nel Nuovo Statuto particolare, assai parendo, che si faccia così sempre non altrimente.

Rub. 17. De Recollectione, et Venditione Pignorum.

1 Che fra X. giorni il Giudice sia obligato à far relevare, e recomprare il pegno dal Creditore summariamente.

2 Et se il debitore fra d. Tempo non lo ripigliarà, che ò si vendi, ò si dia in solutum al Creditore, e sia in sua elettione ò di pigliarlo in soluto, ò di farlo vendere.

3 Et avanti, che si vendi, ò dia in soluto, si subasti per tre di in terpellatam.te

10

da una, à l'altra subhastatione, come di sopra, et si dia à chi più offerisce; et così vaglia, come fosse venduto dal debitore.

4 Che le sopradette cose non habbiano luogo in pegni dati per causa di gioco, et non s'osservino.

Nel Nuovo si dispone tutto questo nella Rub. 18. di sopra lib. 2. come si può vedere. Quanto al Gioco niente si dispone.

Rub. 18. De Restituenda venditione, de qua pactum intervenerit.

Che se apparirà per publico instrumento, ò altre legitime prove, esservi fatto patto di Restitutione di cosa venduta, che fra 8. giorni il Giudice faccia resindere la vendita summarie, et senza libello etc.

Di questo niente s'osserva. Ma nel novo Rub. 47. lib. 2. si determina il modo di far le vendite cum patto redimendi, conforme al Decreto di V.A.

Rub. 19. Quod venditor cogatur ad rem venditam defendendum Emptori

1 Che se al Compratore sarà mossa lite sopra la cosa compra, il venditore sia obligato inanzi à qual si voglia Giudice defenderlo, et così li suoi Heredi, e siano obligati pigliar la lite in se, et il Giudice ce li possi sforzare, sotto pena di lire 25. in caso, che non la pigli applicandosi una parte alla Communità, et l'altra alla Parte, et à pagare tutte l'altre spese.

2 Eccettuato però quando non fosse convenuto altrimente fra il venditore, e compratore.

Et l'istesso di sopra detto si dispone nelle permute, e cambij.

Rub. 45. lib. 2. Nuovo. De Emptione, et venditione.

Che se una cosa istessa sarà venduta due, che il p.o sia preferito.

Et

Ce l'altre vendite siano nulle, e sia forzato il venditore à rendere al Compratore il Prezzo, e danni, et interessi, e si punischi anco in 25. scudi, ritenendolo prigione, sin che sodisfarà.

Che il venditore sia obligato all'euittione, e liberare il compratore da ogni molestia, et à rifare ogni danno, et interesse, quando però il venditore non deue sgombrà di conseruare senza danno il Compratore.

Rub. 20. De Contractu Minorum, et Filiorum familias.

1 Che li minori di 25. anni non si possino obligare senza consenso di dui più prossimi parenti.

2 Che se haueranno il Curatore con l'autorità del Giudice, e senza d.o consenso si possino obligare.

3 Che il minore sia obligato giurare di non contrauenire per causa della minore età.

4 Che sino à 100. soldi si possi il minore obligare senza queste solennità.

5 Che il figlio di Fameglia minore di 30. anni senza consenso del Padre, non si possi obligare, annullandosi l'Atto.

Rub. 50. lib. 2. del Nuouo. Fa l'istessa dispositione.

Rub. 21. De Assessore dando per Iudicem in Causis.

Questo è statuto assai longo, e niente di c. tratta d'Assessore, e suo conseglio hoggi non è in uso, ne meno ue n'è memoria. Però nel nuouo niente si dispone.

Rub. 22. Quod Creditor non possit molestare in bonis exbannitis sibi obligatis, nisi sibi satisfiat.

Che il bandito per malefitij, che ha i beni obligati per debiti ueri, e non finti; il

Creditore debbia hauere la detentione di detti beni sino all'integra sodis-
fattione tanto delle doti; quanto d'altri debiti, et che il Podestà non
lo possi molestare sotto pena di X lire.

Questo Statuto non è in uso, et però niente si dispone nel Nuovo; osservan-
dosi in ciò i decreti di V.A. delle Confiscationi, e ragione Commune.

Rub. 23. Quod venditor possit retinere rem venditam pro pretio, et
quod in ipsa ceteris praeferatur.

Dispone il negro l'istesso.

Rub. 48. lib. 2. nel Nuovo. Dispone l'istesso.

Rub. 24. Quod nullum compromissum duret ultra sex menses.

Il negro dispone il medemo, et di più, che non concordando gli Arbitri
ò gli Arbitratori, le parti siano sforzate ad eleggere il 3.°

Rub. 26. lib. 2. nel Nuovo. De Compromissis inter Coniunctos, et
alias personas faciendis.

1 Si dispone, che quando non si proceda via essecutiva, si faccia compromesso
Compromesso tra congiunti sino al 3.° grado, quando sia dimandato
ante litis contestationem, ò doppo dato il termine ad probandum

2 Item fra Mercanti; et Artefici per causa delle loro mercantie, et
Artefitij, e dependenti da quelle.

3 Item fra Persone miserabili, vedove, Pupilli, e orfani; e simili.

4 Fra compagni sopra la divisione de beni communi.

5 Fra Padroni, e lav.ri e loro differenze.

6 E gli Arbitri, che si eleggeranno siano Periti sopra quel negotio, et
saranno eletti, et il Giudice supplischi per quello, che non volesse eleggere

7 Et gli Arbitri siano sforzati ad accettare alla pena di 25. lire, se però
non

non havessero giusta causa, da conoscersi fra dieci giorni dal Giudice som-
mariam.te

8 Et avanti di detti Arbitri debbiano le parti fra un mese haver dato, et provato le loro pretensioni, e fra 15 giorni haverle reprodotte, et gl'istessi Arbitri fra tre mesi haver terminato, e lodato il tutto.

9 Altrimente il Giudice possa reassumer la causa avanti se terminarla lui

10 Et gli Atti fatti avanti gli Arbitri provino avanti al Giudice.

11 E dato il lodo si possi fra cinque giorni appellare, e dimandare, che si facci il nuovo compromesso.

12 Et il Giudice deva commettere nuovo compromesso, come il primo, che deva durare per doi mesi.

13 Che se il 2.o Lodo fosse contrario dal primo, ò in qualche parte discordi, possi la parte fra 3 giorni appellare, e si debbia fare nuovo compromesso il quale debbia durare un mese solo.

14 Et se fossero conformi, overo fossero passati in giudicato si devono esequire et che non sia più inteso quello, che volesse appellare.

15 Et che le Parti possino nel compromesso nominare il 3.o in caso, che gli Arbitri fossero discordi.

16 Altrimente si possino eleggere avanti il Giudice.

17 Et che il medemo terzo sia sforzato, come gli altri à dare il lodo.

18 Et che gli Arbitri debbiano lodare de iure tantum, quando però le parti non gli dessero facoltà di fare altrimente.

19 Et che gl'istessi Arbitri habbino facoltà di far citare, dar giuramento, et essaminar testimonij.

20 Et li Giudici debbino dare il braccio à far quanto è necessario, come di sopra.

21 Et essaminati i testimonij facciano fede, come avanti il Giudice ordinario.

12r

22 Lo che tutto questo habbi luogo nei compimenti volontarij, che debbino durare sei mesi nella p.a Instanza, se però dalle Parti non fosse convenuto altrimente.

Rub. 25. De his, qui ius pretendunt in bonis exbannitorum.

Ne questa è in uso, perche non più la Communità, ma la Ser.ma Camera fa vedere le cause questoriali.

Rub. 26. De Procuratoribus, et quod non respondeant Positionibus, et quod sacramentum Calumniæ non excuset ab expensis.

1 Che se contro il Procuratore, ò mandato sarà opposta qualche eccettione, che assignato il termine à provarle non saranno provate, si condanni l'opponente nelle spese.

2 Che passato il d. termine si proceda sopra il negotio principale, non ostante anco l'App.ne et che si alleghi non esser stato per l'escipiente di non hauer provato fra il termine.

3 Che nessun Proc.re, che anco habbia mandato speciale, possi rispondere alle Positioni, ma il Principale, se però il Proc.re non volesse confessare le Positioni, ò se ne contentasse l'Avversario.

4 Che se la donna dovesse rispondere alle Positioni, il Giudice debbia mandare il notario à casa à sue spese à riceuere le risposte, non volendo venire.

5 Et così si osservi in tutti giustamente impediti.

6 Il che non debbia hauer luogo, quando il Principale fosse absente dalla Città, e Contado per giusta causa, quale s'obst al giuramento del Proc.re.

7 Che il giuramento di Calunnia non escusi dalle spese.

8 Che per la comparitione del Principale non s'intenda revocato il mandato.

9 Che

9 Che il Padre nella causa del Figlio, et il Tutore possino inanzi la contesta
tione della lite constituire il Proc.re
10 Et anco il Fidecomminario possi far l'istesso in tutto, che appartiene all'
offitio della sua commissaria.
ij Che mostrato l'Instrumento di Procura ad agendum, et defendendum in cau
sa, s'intenda che si habbia il Procuratore legitimo nella causa, nella
quale comparirà.
12 Et che non ostante, che il Proc.re habbia contestato la lite, che tanto il Prin
cipale possi assistere alla cause, et in quella procedere, come le parerà.
Quanto alle Positioni di tutto i disposto di sopra alla Rub. 6. nel vecchio
L. Vbaldino. et nel Nuovo nel d. luogo sotto la Rub. 5. De Positionibus,
et earum responsionibus.
Quanto al Giuramento di calunnia. si dispone sotto la Rub. 9. nel Nuovo
de Iuramento calumniae lib. 2.
1 Che si dia al Principale se sarà presente, et al Proc.re, se haverà mand.to gnle
2 Et se l'Attore vorrà, che si dia al Reo, che sia obligato à pigliarlo, altrimente
non sia inteso.
3 Et se le Parti vorranno l'istesso giuramento dal Procuratore in persona
propria, che esso sia tenuto à giurare.
4 Et nel Giuramento si debbia esprimere, che non s'agita, ne defende con
calunnia, ma perche così le pare la causa giusta.
Rub.a 27. De Ferijs, et diebus feriatis.
Si lasciano le ferie imposte per il Criminale, come non in uso.
Et nel Civile la Natività di N. S.re con la Vig.a sino à Genaro Calende
inclusive. La Pasqua con sette giorni antecedenti, e subseguenti. La
Pentecoste con le due seguenti feste. delli 4. Evangelisti. delli quattro

131

Dottori: S. Vbaldo con due precedenti, et un seguente: L'istesso di S. Giovanbattista di Giugno. non mi estendo più oltre perche le ferie nello Statuto nuovo Rub. 27. lib. 2. de ferijs, sono conforme al Decreto di V.A.S.

Et si aggiunge ferie il Giorno che si fa il Consiglio Generale, li giorni della fiera di S. Vbaldo, e del mese di Settembre, le prime, e le 2.e sono otto giorni otto altri per ciascheduna fiera.

Rub.a 28. Quod Apodixe contra Scribentem habeantur pro publico instrum.to

Che la Poliza fatta da ogni persona habbia forza di confessione, et i Giudici gli diano l'esecutione.

Nel Nouo Rub. 29. lib. 2. De Executione priuatæ scripturæ, si dispone l'istesso.

Rub. 29. Quod detur copia per Notarios de Rogitis pertinentibus ad extraneos. Che i Giudici debbiano far dar copia de gl' Instrumenti, et Protocolli, ne quali si fa mentione di chi sia posto per debitore del Co.e fra cinque giorni pagata al Not.o la debita mercede.

Perche questo Statuto non è in osseruanza, però nel Nuouo non si regola

Rub. 30. Quod non fiat cessio à forense contra Ciuem, et quod non sit necessaria cessio in obligatione pro alio recepta.

1 Il Negro dispone l'istesso nel p.o capo della Rub.a sotto pena di lire 25. Eccettuando però quello, che si obligasse per il Cittadino à qualche forastiero il qual pagando, il forastiero gli possa fare la cessione delle sue ragioni.

2 Nel 2.o capo della Rub.a si dispone, che se uno riceuerà l'oblig.ne per un' altro, possa quest'altro agitare senz'altra cessioni di Attione.

3 Et quello, che per l'altro haurà riceuuto l'oblig.e, non possa in nessun modo agitare, ne riceuer pagamento, ne quietare, e fatta non uaglia in pregiuditio di quello: per il quale ha riceuuto l'oblig.e, ne il debitore sia liberato.

4 Ma la quietanza, che si facesse à qualche d'uno per un'altro, uaglia, come

che

che se sono fatti al principal debitore, et che nondimeno quello, che riceue la quietanza per il debitore absente, non possa lui riscuotere, ne fare altra quietanza, ne riceuer cessione di ragione, poiche cio deue dependere dal principale Creditore.

Nello Statuto Nuouo niente si dispone, perche questo Statuto non sonnexa, ma in ciò ha luogo il ius Cõe.

Rub. 31. Quod non fiat cessio nobili contra Popularem.

Il Negro dispone l'istesso, annulla l'Atto, e pone 50. lire di pena al Nobile, che la riceuerà.

Nel Nuouo niente si dispone, perche niente di questo Statuto sonnexa.

Rub. 32. Quod habens Arborem in Alterius Terreno cogatur eam vendere. Il Negro dispone l'istesso, et che il Padrone della Terra ancora sia obligato di comprarlo per giusto prezzo, et non essendo concordi, si elegghino vno, ò più huomini, et quello, che è detto del detto, si dice di parte. Nel Nuouo di ciò non ui è niente.

Rub. 33. De mente captis, furiosis, et male auratis, et de contractibus eorum.

1 Che li nominati nella Rub.ª non possino fare qualsivoglia contratto e fatto sia nullo, et ogni persona à questi congionta poss dimandare tale rescissione, e fra otto dì il Podestà summarie gli annulli.

2 Et quanto al male Aurato p.ª si dice che il male Aurato si dichi quello che giocando, ò altrimente mal tratti, ò faccia i fatti suoi, ideo male auratus mente dicitur.

3 Et in q.º il Giudice se sarà richiesto dal Padre, ò Auo, ò da doi più prossimi consanguinei publicamente faccia bandire, che nessuno faccia obligo, ò contratto con questo tale, et così gli obblighi saranno nulli non fatti con il consenso delli sopradi.

4 Et à prouare, che questo tale sia male Aurato, basta il giuramento delli sopradi

14v

coſi à provare, che questi siano tali, e vivi congionti.

5 Che questo interdetto vaglia solo per doi anni. Et che da gl'istessi pa=
rerà, che vedessero non esser mutato, possi esser fatto l'interdetto
per doi altri anni.

6 Così s'osserui negli oblighi, che questi faranno à gl'altri, ma non negli obli=
ghi, che altri faranno à loro.

Nel Nuovo Rub. 82. lib. 4. Quod Iudices corrigant ignaviam inertis
Iuventutis.

1 Che il Giudice havuto notitia di questi gli faccia chiamare, forzandoli à
render conto della vita loro, e dove habbiano veste, e denari, et
giochino, et faccino altre spese immoderate.

2 Et non si emendando siano carcerati, con essilio, ò altro remedij, che più
le paresse.

Rub.a 34. Quod Mulier nupta sine consensu viri non testetur.

1 Il Testo dispone l'istesso, irritando l'Atto, se bene c'intervenisse il giuram.to

2 Limita, se però la donna non fosse in Articulo Mortis, et che il Marito al=
hora fosse absente, in maniera, che facilmente non si potesse havere il
consenso suo; Nel qual caso debbiano consentire doi de i più prossimi
consanguinei del Marito.

Nel Nuovo Rub. 40. lib. 2. Quod mulier nupta contrahere, aut testari
non possit absque consensu viri.

Conferma l'istesso, e s'aggiunge, che recusando il Marito à prestare
il consenso, supplisca il decreto del Giudice con doi Parenti.

Rub. 35. De Quæstionibus Cloacarum, Landronum, Stillicidiorum, et
similium.

1 Che ciaschéduno, che haverà Muro commune sia obligato per la parte sua
à raccommodarlo.

2 Et se uno de Compagni volesse alzare il Muro, sia obligato incitare
il

il compagno, et insieme faccino la spesa in commune.

3 Et se il compagno non vorrà convenire, possi nondimeno alzare detto muro, et il compagno non ci possi ponere cosa alcuna, se nõ paga la sua parte, da dechiararsi da un perito, e fra un mese deve esser astretto fabricandosi à pagare le dd. spese per la sua rata, et summariamte. et senza pagare la decima, debbia esser astretto à questo.

4 Et sia lecito ad ambi mettersi i travi per l'edifitio, far le fenestre per la sua parte senza però pregiudicare l'uno à l'altro.

5 Che però à nessuno, sia lecito nel muro commune fare il versatoio, ò sedile, et se si contrafà, il Podestà fra tre dì, che sarà dimandato lo facci guastare.

6 Che se sarà discordia fra persone di muro, di landrone, di chiocana, fossa di necessario, versatoio, stillicidio, ò grondare, ò cose simili, che il Podestà debbia andare al luogo della differenza, e sedare, e terminare la discordia à fatto, e senza strepito et lite in ogni modo, che à lui parerà.

7 Havuta informatione da 4. viarii al Muro de la Gabella non sospetti à nessuna delle parti; e non ostanti le ferie.

Nel Novo lib. 5. Rub. 21. De cloacis publicis, et privatis.

1 Che il Magistrato faccia diligenza, che si mantenghino le cloache publiche.

2 Che quelli, che hanno Acquedotti, ò cloache particolari debbiano accommodarle, nettarle, acciò non rendino fetore, alla pena di X. lire.

Nella Rub.a 22. d. lib. 5. De vijs, et alijs locis publicis non alienandis nec permutandis.

1 Che le vie, et altri luoghi publici non si vendino, ne permutino senza licenza del Magistrato, et del consiglio.

2 Et se dovesse mutarsi strada nessuna fuori della città, si facci col il medesimo consenso, purche la via sia megliore, et con il consenso di viarii sotto la pena di 25. lire, et nullità dell'Atto.

15v

Nella Rub. 23. d. lib. De vijs Publicis, et vicinalibus extra civitatem, et de earum latitudine.

1 Che nessuno edifichi, ò ponga impedimento alcuno nelle vie publiche, e vicinali fuori della Città, pena di lire 5.

2 Si dechiara la qualità delle vie, le prime chiamate Reali intorno alla Città un miglio, 30. piedi larghe: dopò un miglio 25. le publiche 12. le vicinali 6.

Nella Rub.a 26. eod. lib. De Balcone, Ponte, sive scalis in vijs non faciendis.

Che nessuno possa fare Balconi, ne quelli fatti far restaurare, ne far Ponte, ne Horticello sopra le vie publiche della Città, ne scale alla pena di lire 25.

Nella Rub.a 27. eodem libro. De Pariete.

1 Che ad ognuno sia lecito servirsi del muro vicino, e ponervi travi, e farvi altro edificio, purche il muro sia sufficiente à questo, e si paghi secondo la stima de Periti.

2 Et che se uno haverà il Muro Commune con un'altro possa in quello fabricare, purche sia habile à questo, altrimente sia obligato à fortificarlo à sue spese, e ciò à giuditio de Periti.

3 Et se sopra il Muro Commune vorrà alcuno fabricare, ò alzare, ancorche offuscasse il lume à l'altro vicino, possa farlo pagata la metà del muro et il muro s'intenda commune.

4 Et se vi fosse qualche distanza fra una, et l'altra Casa, possa tal distanza occuparsi senza pagamento di prezzo da quello, che sarà il primo à fabicare, et unire la Casa sua con il muro del vicino, pagato la metà del prezzo, come di sopra.

5 Purche non dia nocumento al Muro del vicino, con quel caso debbia provedere al ~~danno~~ del vicino.

Nella

Nella Rub.ª 28. d. lib. De stillicidio.

i Che à nessuno sia lecito fabricare stillicidio, per il quale corra l'acqua sopra il Tetto, et edifitio del vicino.

2 Ne meno possa far Canale per il quale cada l'acqua inanzi, ò appresso la Porta del vicino sotto pena di lire 25. et di redurre in pristino ogni cosa.

Nella Rub.ª 29. d. lib. De edificio prope vicinum faciendo.

i Che ognuno possa alzare il suo edifitio, ancorche impedischi la vista, et l'aspetto del vicino.

2 Et farne anco di nuovo nel suo, lasciando il spatio d'un piede, e mezzo, quando però non vi sia servitù, ò patti fra loro, Che costando al Giudice faccia desistere dal tutto.

Nella Rub.ª 30. eodem lib. De fenestris prope vicinum serrandis.

Che se alcuno haverà la fenestra, ò buca larga, per la quale si possi facilmente entrare in Casa, Cortile, ò Stalla del vicino, arbitrio del Giudice possa forzarlo à farli la ferrata in modo, che non vi possi mettere il capo.

Nella Rub.ª 31. De versatoriis, et Necessariis.

i Che nessuno possi tenere aperto il versatoro, l'acqua del quale vadi nella via publica, si come non possa fare versatoro nel Muro com.e, ne Necessario, per il quale si faccia pregiuditio alcuno al muro del vicino, ò da quale si cagioni fetore, e facendolo si debbia remouere.

2 Che se alcuno haverà versatorio, ò Necessario già fatto in muro Com.e, per il quale si rendesse fetore, ò danno alcuno al vicino, il Giudice summariamente deua far torre ogni fetore, e resarcire ogni danno, altrimente sia obligato à levare d.º edifitio.

Nella Rub.ª 32. d. lib. De Domibus non diruendis.

Si prohibisce, che non si possino demolire le case sotto qual si voglia pretesto.

16v

ancorche di maleficio. ma che in caso di confiscatione de beni il
fisco ne possi godere, et che nessuno ancor possi demolire case per ven=
der coppi, ò altre materie simili; ma venderla intiera, alla
pena di lire 50. quando però la casa non minacciasse rovina
tale, et che il Padrone non potesse per la povertà risarcirla, et
che fatto il bando publico, non trovasse da venderla. Nel qual
caso possa con licenza del Magistrato demolirla.

Rub. 36. Quod Homines villarum cogantur colere Terras sibi vicinas

1 Non è in uso, e si dava questo carico al Podestà, et à Massari, et
sindici delle ville. Ma vi è lo statuto nel nuovo Rub. 37. lib. 5.
De observantijs Laboratorum. Dove si provede che si osservino
i patti tra il Padrone, e lavoratori.

2 E se non vi fosse patto nessuno, che i Lavoratori debbano rompere le
Terre per tutto il mese d'Aprile. Refrangere per tutto il mese
di Giugno. Traversare per tutto il mese d'Agosto, seminare
per tutto il mese di Novembre, e mondare il grano, far fossi,
e tutte altre cose necessarie all'Agricoltura in tempo debito
e mietere à suo tempo, con altre provisioni necessarie al miet=
tere, vendemmiare, e riportare le robbe à i Padroni, se=
condo il solito d'hoggi alla pena di X lire, et refettione
del danno.

3 Che il Padrone sia preferito nel frutto del Podere à gli altri
creditori anteriori.

4 Et facendosi vendite sempre s'intenda reservata la Parte del
Lavoratori.

— Nella Rub. 38. lib. 5. Quod Colonus Partiarius teneatur ad messem
sive vindemiam requirere dominum.

Che

i Che nessuno Lavoratore possi uendemmiare, ò raccor grano senza far prima motto al Padrone, pena di lire 25. la metà al Fisco, et l'altra alla Parte.

Nella Rub. 39. d. lib. Quo tempore laboratores debeant à laborerio licentiari.

i Che il Lavor.re si possi licentiare sino à mezzo Agosto, altrimente s'intenda ricondotto con gl'istessi patti.

Che il Lavor.re d'Arboreti, ò Vigne, si possino licentiare per tutto il mese d'ottobre: E nella rassegna delle Terre, e Vigne i Lavoratori debbano lasciarle, come l'hanno trovate con paglia, e fieno, e simili, et li patti debbano servirsi come è solito, e conuentioni.

Et se i Lavoratori desseno danno tagliando Arbori, ò altro siano obligati all'emenda del danno secondo lo stato del danno dato.

Rub. 37. Quod conseruetur indemnis, qui se pro alio obligauit.

i Così dispone il Testo. Iuris solemnitatibus obmissis, et Statuti non obstantibus.

2 Et di più che se per tal causa il Fideiussore fosse condannato in qualche quantità di denari, si eseguischi la condannatione contro il principale, et non contro il Fid.re non ostante, che nell'instromento non fosse scritto, come fideiussore, ò come correo, ò come principal debitore, uisto però l'instrumento della conseruatione dell'indennità.

Questo non si osserua, se non quanto comporta la ragion com. et però nello statuto niente vi è di nuovo.

Rub. 38. De Terminis mittendis, et drizzandis inter vicinos.

i Che i Termini, che si ritrouaranno caduti fra vicini, il Giudice gli faccia drizzare.

17v

2 Et doue non vi fossero, ò fossero stati cauati, il Podestà gli faccia porre ò rimettere, se gli sarà dimandato.

3 Et che si elegghino sopra di ciò doi della Contrada, et il Terzo discordan: che il Podestà gli eleggi, et si stia à quello, che questi haueranno fatto, e tutto sommariam.te q

4 Nel Nouo Rub. 41. De Terminis ponendis, et reaptandis inter Vicinos si dispone l'istesso. Et si aggiunge, che nel lauorare nessuno si auicini al Termine per un piede, e mezzo; Et cosi non si possino piantar siepe, et Arbori, senza lasciare il medemo spatio, pena di lire X. Et che si reduchi in pristino.

Rub. 39. De Parte dotis applicanda Marito, et de Alimentis mori prestandis.

1 Morendo la moglie senza figli le robbe appreziate remangono presso del Marito, insieme con la 3.a parte della dote ò hauuta, ò promessa

2 Ne sia tenuto il Marito à restituire dette Robbe appreziate, nella detta parte 3.a di dote, ancorche nell'Instrumento fosse detto, che si restituisse l'intiera dote. Purche specialmente da Contrahenti non fosse renuntiato à questo Statuto.

3 Et purche questo Matrimonio non fosse stato separato per altra causa, che per la morte.

4 Che soluto il Matrimonio per morte del Marito, gli Heredi di lui siano obligati dare gli Alimenti alla moglie secondo la qualità della dote, sinche se gli rendi d. dote.

5 Ne per questo s'intendi pregiudicare alla donna, se per altra cagione douesse esser alimentata da gli Heredi del Marito. e tutto si faccia summariam.te z

6 Che il Marito non guadagni la 3.a parte di dote, et le robbe appreziate

rate, se non haverà menato la moglie à casa sua, ò egli sarà andato à casa della moglie ad habitare.

2 Et gli Heredi del Marito siano obligati dare gli Alimenti alla moglie, fin-che delle doti sarà interam.te sodisfatta.

Nel Nuovo Rub. 41. lib. 2. De lucro dotis.

1 Si dispone, che se morirà la moglie senza figliuoli, il marito guadagni l'usufrutto della dote, et li figliuoli la Proprietà.

2 Se senza figli, guadagni la 3.a parte della dote data, ò promessa, et la 3.a parte de mobili, ò appresttato.

3 Ancorche vi fossero figli d'altro matrimonio, et il marito sia obligato alla spesa del funerale, et che questo patto senz'altro s'intenda posto negl'instrumenti dotali, se però le parti non convenissero altri-mente.

4 Et che il marito non guadagni cosa alcuna, se esso non haverà menato la sua moglie à casa, ò lui non sarà andato ad habitare à casa della moglie.

Nella Rub. 42. De fructu dotis pro Alimentis. Si dispone, che gl'Interussij dotali siano à cinque per cento, et all'istessa Rata si devano soluto il Matrimonio alla Vedova, finche se gli renderà la dote.

Nella Rub. 43. Soluto matrimonio quemadmodum dos repetatur.

1 Che la donna doppò il Matrimonio possa rihavere la sua dote un anno dopò la morte del Marito in denari, se così l'haverà data et che in casa del medemo marito debbia esser alimentata, se però in quella potrà stare honestamente, et modestamente.

2 Et non se gli pregiudichi, se lei volesse stare altrove, et gli heredi del marito à ciò convenissero.

18v

3 Et se la dote sarà data in stabili, ò consista in mobili, e bestiami, possa subito dimandarla, e gli Heredi debbano restituirla.

4 Et che il Marito con i suoi Heredi non siano forzati à rendere alla moglie i frutti, se però non ci fossero in beni stradotali. ne meno possa la moglie ridomandare i frutti de i beni stradotali già consunti.

Nella Rub. 44. eod. lib. De dote à fratribus profecta.

Che la dote pervenuta da fratelli alla sorella, morendo senza figli, debbia tornare à gl'istessi fratelli dotanti, ò à loro Heredi. et così debba stipulare. Reservato però il 3°. della dote al Marito.

Rub. 40. De divisione rerum communium.

Che havendo alcuno robba con altri in commune, che vogli dividere; il Giudice astrenghi la Parte alla divisione, sotto pena di lire 50. Purche la cosa non sia indivisibile per patto, ò in altra maniera. Et si proceda summarie, non ostanti i dì feriati.

Nel Novo Rub. 54. lib. 2. De divisione Rerum communium.

i Che ognuno, che habbia i beni in commune con altro possi dimandare la divisione, e constando al Giudice di tale communione, faccia eleggere gli huomini à tale effetto, et hauta relatione da medemi huomini metta le sorti sopra le parti già fatte, non ostante le ferie.

L'istessa divisione anco si possi fare fra minori, e pupilli, mediante le persone legitime intervenienti per essi.

Nella Rub. 65. lib. 2. De venditione Rerū communium.

i Che se uno haverà cosa commune con un'altro, e volesse vender la sua parte, deva invitare il compagno à comprarla per stima di doi huomini, et se per otto dì non dechiarerà di comprarla, possa venderla

dirla ad altri.

2 Et dechiarando di volerla comprare, debbia dare sigurtà di pagare il prezzo stimato, come di sopra.

3 Et che il venditore dia sigurtà d'evitione, se così parerà al Giudice, attesa la qualità delle Persone.

Nella Rub.ª 56. lib. de Refectione rerum Communium.

Che se uno haverà in commune una muraglia, molino, ò Pozzo, ò simile, ch'habbia bisogno di restauratione, possi sforzare il compagno à contribuire, et il Giudice in ciò debbia procedere summariamente.

Rub. 41. De renunciatione fienda Accusationi debitorum.

Non è in uso. Et però non se ne tratta nel nuovo.

Rub. 42. Quod condemnatus pro debito satisfaciens Creditori soluat Communi quintam partem tantum.

Non è in uso. Et perciò nel Nuovo non se ne tratta.

Rub. 43. De Iure reddendo Clericis, et Ecclesiasticis Personis.

1 Determinava questo Statuto (che non è in uso) che à Preti si rendesse quella med.ª ragione, che si fa nel Foro Ecc.º à Laici.

2 Et nel Criminale, che i Laici, che offendessero i Chierici, fossero puniti in la maniera, che Mons.r vescovo punisce i Preti, che offendessero i Laici. Niente si tratta nel nuovo, per non esser in uso.

Rub. 44. De executione Laudorum, et Arbitriorum.

1 Che i Lodi, et Arbitrij tutti si eseguischino, come gl'instrumenti publici.

2 Eccetto che se fra x. di fosse dimandata la Reduttione ad arbitrium boni viri; nel qual caso durando l'instruttione del Processo, non si eseguischi: Purche continui proseguire il Processo in debito tempi,

19v

quello, che ha di mandare la reduttione.

Nella Rub. 26. del Nuovo lib. 2. De compromissis inter coniunctos et alias personas faciendis, si fa l'istessa dispositione per l'essecutione de laudi conforme alla Piazza, e di sopra se n'è trattato nella Rub. 6. lex Voladina. nel vers. Compromessi. che è al n.° 18.

Rub. 45. De Prescriptione XV. Annorum opponenda Actori.

1 Chi haverà posseduto per se stesso, ò suoi Autori qualche cosa per tempo di XV. ò di più anni con giusto tit.° et che le sia mossa lite, che non sia udito.

2 Che i minori di 25. anni ciò non possi pregiudicare, ò à obligati per le doti.

Nel Nuovo Rub. 28. lib. 2. De Prescriptionibus.

1 Che se il Creditore sarà negligente in dimandare il debito per XV. anni, se però non mostrarà havere interpellato giudicialm.te ò estragiudicialm.te si presuma pagato, se però per il creditore non si produce Instrumento legitimo il suo credito.

2 E durante tal presuntione, gl'Instrumenti, polizze, ò libri non facciano fede, ne si eseguischino.

3 Non compresi però in ciò i Minori di 25. anni, luoghi Pij, Communità, e per dimandare, e repetere le doti, ò per cause simili.

4 Et se il creditore cessarà per X anni dopò la morte del debitore in dimandare il credito si presuma sodisfatto, e non possi dimandar altro à gl'Heredi del debitore, ancorche non fossero passati i XV. anni dal di dell'Instrumento

Et

5 Et se alcuno fosse cred.re per mercede di servitù, ò Balestro, ò opere date non sia inteso dopò un'anno, purche il Pedone giuri d'haver pagato
6 Et il Petino non sia amesso al giuramento, se il debitore l'havesse inventato

Rub. 46. De exceptione datij non solute.

Si determinava, che quelli, che non pagavano le colte non dovessero esser intesi in qual si voglia causa civile, se non pagavano i datij così nel criminale, con altre dechiarazioni, che per non essere in uso, et esser lo statuto longo, per non dar noia, si tralascia. Et però non se ne tratta nello statuto nuovo, Poiche le Provisioni camerali suppliscano all'esattione de datij.

Rub. 47. De Advocatis, et Procuratore dando Personis.

1 Per più facilmente havere Avocato, e Procuratore comanda, che se gli debbia pagare il salario conforme al giusto summariam.te
2 Che non si possino offendere per causa dell'Avocare, ò Procurare sotto pena del doppio, credo che intenda della causa, che si trattasse,
3 Che offeso per tal causa, basti la prova della publica voce, e fama, ma che il Malefitio si provi conformi allo statuto.
4 Che i Giudici siano obligati à provedere di Avocato, e Proc.re à chi lo dimandarà, astringendoli realm.te et personalm.te purche non si allegasse giusta causa, stando in arbitrio del Giudice, se sia giusta ò nò.

Nella Rub. 25. lib. 2. De Advocatis, et Procuratoribus, et eorum salarijs.

1 Che gli Avocati, e Procuratori come saranno ricerchi debbiano prestare il loro Patrocinio tanto à cittadini, come à forastieri, se però non si escusassero, ex causa legitima ad arbitrio del Giudice.
2 Et se alcuno dicesse non havere Avocato, purche non lo facesse con dolo

20v

si debbia soprasedere nella causa, sinche prouederà dell'Auocato et Pröre.

3 Et che all'Auocato, e Procuratore non se gli faccia ingiuria ne in paro-le, ne in fatti duplicando le pene Statutarie, e maggiori ancora attesa la qualità dell'ingiuria.

4 Et si dechiari la mercede delle cause conforme al Decreto.

Rub. 48. Quod Maiores 14. Annis, et Mulieres possint esse in iudicio criminali sine consensu Patris, et Curatoris, et mariti.

1 Dispone il negro l'istesso, della Rub. 9. e parla di donne mari-tate, che senza consenso del Padre, ò Curatore, possino essere in giuditio, ma che non possi accusare senza consenso del Marito.

2 Dispone in oltre, che le donne, ancorche donne, possino esser testimo-nio nelle cause criminali, se alcro non osta.

Si trattarà nel Nuouo à suo luogo, quando si entrarà nel libro criminale.

Rub. 49. De decimis soluendis in causis ciuilibus.

Di questo Statuto niente si osserua, perche non si paga più decima alla Communità. Ma nel Nuouo Rub. 24. lib. 2. de sportulis

1 Si dispone, che i Giudici ordinarij non possino pigliare sportule, ancorche gli s'eccitasse la Giurisd. de S. A.

2 Eccetto però nelle cause commissarie fra persone non sottoposte alla sua Giurisd.ne

3 Et quando anco i Giudici eletti dalle parti, ò da S. A. non fosse-ro Offitiali publici, ò salariati. Nel qual caso si osserui il Decreto di V. A. S.

Rub. 50. Quod non currat Tempus in causa, cuius Aduocatus, uel Procurator est in seruitio Communis.

Nel Negro si determina, che sia aspettato per cinque giorni, i quali passati.

passati tanto si proceda nella causa, e ci sono più Avocati, e Pri che niente s'aspetti.

Nel nuovo non si dispone niente, perche per la causa giusta ci provede il Ius Commune.

Rub. 51. De salarijs Actorum Curie, et contractuum, et aliarũ scripturarũ

Non è in uso, che ui sono le Tasse Moderne approuate dal Ser.mo le quali sono anco registrate nel lib. 2. Rub. 23. del Nuovo. De mercede Iudicum. et Actuariorum.

Rub. 52. De questionibus vertentibus inter coniunctos.

1 Che se nascerà controuersia fra congionti, che si debba compromettere in communi Parenti, ò Amici non sospetti, et con il Giudice gli altri giudici.

2 Et che ciò non habbia luogo, oue sono instrumenti publici.

3 Et habbia luogo fra questi sino al 3º Grado.

4 Et auanti la contestatione della lite, ò che sia stato dato termine à prouare.

Se n'è trattato alla Rub. 6. nel vecchio. Lex Statutaria al vers. compromessi al n.º 18.

Rub. 53. De causis Appellationũ, contradictionum, et nullitatum

Niente si osserua di questo Statuto, e però non si estende.

E nel Nuovo si dispone nella Rub. pª lib. 3. de Appellat., et in altre Rub.e subsequenti, di che si è fatta mentione di sopra alla 6. Rub. nel vecchio al vers.º Appell.ne al n.º 13.

Rub. 54. De questionibus Fraternitatis S. Mariae, et quod possint Priores eius fodere lapides in Monte Communis Eugubij.

Che nelle cause di questa Confraternità si proceda summariamente.

E lecito di far cauar pietra in ogni monte della Città per la casa di d.a Fraternità. Niente si tratta nel Nuovo, perche niente se n'osserua.

21v

Rub. 55. Quod Officiales sedeant ad bancum Iuris bis in die, et dent copiam Actorum petentibus.

L'istesso dispone il Negro, et altre cose, che niente s'osserva.

Et nel Nuovo. Rub. 10. lib. 1. De Auctoritate D. locumtenentis

Et nella Rub. 12. De Officio D. Potestatis

Si dispone, che debbiano stare à banco, et resto, che è necessario, come già è stato detto di sopra.

Rub. 56. Quod combatentes facientes Custodiam in Civitate non possint cogi pro debito.

L'istesso dispone il Negro.

E niente se n'osserva, e però niente nel Nuovo si provede.

Rub. 57. Quod Reformationes Rerum Emphiteoticarum non preiudicent Creditoribus.

P.° Che se nessuno venderà beni Emphiteotici obligati ad altri, ò in altro modo alienati, anco per dote, e per qual si voglia altro debito. Et che il Compratore, ò ricevitore di d. Robba, se ne rinovasse dal Padrone diretto, che questa rinnova niente vaglia in pregiuditio di quelli à quali prima sia obligata.

2 Et che però come nella prodotta in giuditio, ò fuori ipso iure cadat à Dominio ipsius Rei, ò ragione, che in quella haveva

3 Et niente di meno dal Giudice sia condannato in 50. lire summarie

4 Ne possi havere officio, ne beneficio dal Publico.

5 Et chi dicesse in qual si voglia modo, che lo Statuto non vale, sia condannato in 50. lire, sia infame, et in perpetuo non sia sentito in qual si voglia ragione.

6 Et nessuno Officiale habbia ardire di fare, ò admettere cosa in contrario pena di 200. lire, et ipso Iure sia privato.

7 Et

7 Et il Giudice sia obligato mettere il Creditore in Tenuta, e Possesso di detti beni per debiti de quali apparia Instrumento, senza decima, e salario.

8 Et gli Rinouati di tali beni de fatto da essi siano scacciati.

9 Et chi allegasse rinuoua, ò riferma del Propietario non si habbia per creduto, ne se gli dia fede, se non si mostra legitimamente il Propietario essere in possessione, nel quale.

10 Et chi si ualesse di tal riferma, ò rinuoua, incorra in pena di lire x.

11 Et seguita altro, che niente è in uso; et questo si è posto per ogni buon fine, ancorche niente sia in uso, come è detto.

Nel Nuouo alla Rub.ª 70. lib. 2. Quod Emphiteusis finita reuocetur Successoribus.

Si dispone, che se i beni Enfiteotici per linea finita si rinouino à più prossimi dell'Agnatione, e sangue, con gl'istessi patti, e conuentioni, esclusi gli Heredi estranei, et che à ciò possi il Padrone diretto in uirtù della Bolla di Gregorio xiij. essere sforzato.

Qual Bolla particolarmente concessa à fauore di questa Città, è registrata sotto questo Statuto, che è notoria, e molto fauoreuole, et in osseruanza nell'occorrenze, che uengono de Beni Enfiteotici.

Rub. 58. De cessione bonorum.

Prima si rimette à certi ordini fatti del 1332. di che niente si troua che conteneua il modo di cedere à Beni.

2 Et chi cederà secondo il d. Modo, non possi stare nella Città, e Territorio di Gubbio, se non il di della Cessione, et il seguente.

3 Et ritrouato in detta Città, e Territorio, i Creditori lo potessero far mettere prigione nelle Borelle.

4 Se non dimeno hauesse pagato i Creditori non sia priuo de gli offitij del Publico, et altro.

Nel Nuovo, alla Rub. 57. lib. 2. De Cessione bonorum, et Inducijs quinquennalibus si dispone conforme al Decreto.

Rub. 59. De commissione Rogitorum Notariorum defunctorum, quibus, et qualiter committi debeant.

1 Che tutti li Notarij siano obligati in tutti i suoi libri, dove scrivono i Rogiti nel principio del libro ponere gli Anni del Sig.re et altre publicationi da ponersi nel principio.

2 Et nel fine di d. libro ponere la sottoscrittione, e la publicatione del suo nome, e segno.

3 Et se sarà dimandato Rogito, ò Instrumento di Notaro morto mettersi in publica forma, il Podestà si faccia portare i Protocolli.

4 Et se il Notaro morto haverà lasciato ad altro notaro la cura, à questo si commetta.

5 Et se niente haverà disposto, si commetta à chi vorrà l'Herede, se vi sarà quando nò à chi parerà à più prossimi parenti.

6 Et questa commissione si faccia publicamente nel General Conseglio.

7 Et se i Protocolli non fossero autentici, il Podestà se gli faccia portare et con discussione de Notarij della Città esperti, e Periti, se ritroverà doversi publicare, il Podestà gli faccia publicare.

8 Et dipoi si possino essemplare, e dare in publica forma à chi ci haverà interesse, con la sua mercede.

Et il Podestà sia obligato il primo Mese del suo Officio far bando, che ciascheduno, che havesse Protocolli, quae commissa non sunt, coram eo debeant comparere.

10 Et chi gli havesse, et non comparisse, sia condannato in 100. soldi.

ij Et che i Protocolli de Notarij Morti devono stare presso il Notaro à chi sono stati dati, et non d'altri.

Nel Nuovo

Nel Nuovo Rub. 33. lib. 2. De Instrumentis Notariorum defunctorum absq. licentia non extrahendis.

1 Che nessun Notario possi cavare Instrumenti di Notarij morti senza licenza del Magistrato, et approvato da lui: altrimente non faccino fede alcuna.

2 E tal licenza deva notarsi dal Canc.^o della Communità, precedente il giuramento da darsi dal Not.^o che doverà cavare dette copie di fedelm.^te

3 Et che gli Heredi del Notario Morto dechiarino consignare per Inventario tali instrumenti al medemo, che gli doverà cavare.

Quale debbia rispondere della mercede per metà i detti Heredi.

Rub.^a 60. Quod Instrumenta confecta per non subiectos non faciant fidem.

1 Che nessuno, che non paghi datio, e colte, et altre cose al Commune di Gubbio, e non faccia fattioni reali, ne personali nella Città, e nel contado, et che non sia sottoposto alla Giurisditione di d.^o Publico, non possi fare instrumento, Testamento, ò altra scrittura, et se la farà non vaglia, ne faccia fede.

2 Et questo habbia luogo quanto alli non sottoposti in quelli solamente, che si rattengono nella Città, ò nel Contado.

3 Et questo il Podestà debbia far bandire.

4 E che le cose predette non habbiano luogo negli officiali forastieri di d.^o Com.^e

5 Ne meno nelli notarij della Corte del Vescovo di d.^a Città.

Di questo Statuto niente si osserva. et però nel Nuovo niente si dispone.

Laus Deo: Finis 2i. libri statutorum Civitatis Eugubij

36v

41 2

42v

44z

49

Et se vorrà il Reo, possa per altri Testimonij provare la sua Innocenza, et fa-
re le sue diffese, et perciò produrre capitoli, et il resto in forma, e dando termine
al Fisco à dare gl' Interrogatorij.

Et compito il Processo si publichi, et se ne dia copia alle Parti, con termine di
cinque giorni à concordare, et opporre, qual termine possa il Giudice pro-
rogare, secondo la qualità della causa, per cinque giorni.

Et esso compito si dia il Processo al Giudice per ispeditione della causa.

E che il Giudice fra un mese debbia haver terminato la causa –

E che dovendosi procedere contro il Reo per delitto, che si dovesse imponer
pena pecuniaria: Il Giudice debbia farlo per via d'inquisitione. Nei de-
litti poi, che s'imponesse pena corporale, possa il Giudice, come gli parerà
procedere per via d'inquisitione, di cattura [illegible] precetto ad informarsi
la Corte da mandarsi nel modo sudetto.

Et se procederà per via di Precetto, [illegible] il Reo in sua contumacia
in pena di quello, debbia il Giudice formar l'Inquisitione contro il
Reo, e procedere, come si è detto.

Et essendo contumace condannarlo, secondo la qualità del delitto.

Et venendo il Reo, possa rispondere, e constituirsi sopra il delitto, secon-
do gl' Inditij, ad arbitrio del Giudice.

Et se il Reo confesserà, overo sarà convitto per Testimonij legitime debbia
condennarsi come di sopra –

Et se non constarà del delitto, assolversi. Et se vi fossero Inditij, si
proceda, come nello Statuto de Inditijs; et Tortura. et così hoggi è
in prattica.

Rub. 2ª. qui accusare possint, et qui non.

Che nessuno possa accusare, se non il principale, ò congionto sino al 3º

51v

2 Et il Marito per la moglie; et i Tutori per i Pupilli; Sindici per l'Università et per i Collegij -

3 Et che il Procuratore possi accusare il debitore de spreto precepto -

Nel Nuovo Rub. 1. De Accusationibus d. lib. 4.

Che nessuno possi accusare alcuno, se prima non giurarà nō d'animo calunniar

E se non trattarà della propria, ò causa de Congionti sino al 3.° grado, de iure canonico.

Eccetto però i delitti Atroci, ne i quali ognuno possi accusare -

Item i Tutori, e Curatori per i Pupilli, et Adulti; Sindici per l'Università -

Et gli Amministratori, et Officiale per il loro Officio.

Et l'Accusatore debbia dare la sua querela chiara, et aperta, con i Testimonij et Inditij.

Et che sia tenuto da dar sigurtà con sottoporsi alla pena del Taglione -

Et se alcuno darà querele false, ò dolosamente; non provando la querela almeno per un Testimonio, ò per altri Inditij probabili, Arbitrio del Giudice, l'Accusatore debbia esser punito nella metà della Pena, che si doverà imporre all'Accusato -

Et nella Refettione de danni, et interessi, ne i quali debba il Giudice condannare nell'Assolutoria.

Segue la 2.a Rub. nel Novo. Infra quantum tempus possit accusari, et inquiri

Che di tutti i Malefitij si possi accusare fra un'anno, e nō più; eccetto però di Homicidij, Furti, Rottura di Case, occupatione di tenute, d'Incendij, di Falsità, e simili. per i quali s'imponesse pena la vita, che fra 20. anni, e nō più si possino punire -

Rub. 3.a nel Novo. Quod Syndici Castrorum, et Villarum teneantur denunciare Malefitia.

Che ogni Sindico di Castelli, e Ville, e dove non son questi i Guardiani debbano

debbano riportare al Giudice, ò al Notario de Maleficij tutti i delitti fra 3 giorni, dal dì del delitto, alla pena di XXV. lire. se però non fosero di parole ingiuriose, ò Turbative, che si dovesse procedere à querela della Parte.

Et se il Sindico, ò Guardiano occultasse di riportare come di sopra per mercede ò altro respetto, debbia esser punito piu gravemente arbitrio del Giudice.

Rub. 4ª. del Nuovo. Quod Chirurghi, et Barberij teneantur notificare personas, quas medicaverint.

Che questi debbano riportar quelli, che medicaranno fra tre hore, se siano nella Città, e se nel Contado fra un giorno, pena di 25 scudi.

Rub.ª 3ª. del Vecchio. In quibus casibus, et qualiter permittatur Inquisitio, et Tortura.

Che il Giudice posa procedere contra il delinquente per tutti i delitti, ne i quali s'imponesse pena di X lire, ò maggiore.

Eccetto però dell'Adulterio, Stupro, ò Incesto, ne quali non posa procede: re, senza querela.

Et che si posi dar la Tortura per il detto d'un Testimonio, e congionta della publica voce, e fama, ò altri Indicij de iure Tor. Altri: mente non si posi dar tortura.

Et che i Giudici contrafacendo, incorrino in pena di 100. lire. et che si posi provare questa contravenzione per fama publica. la quale però non si posi provare per i Notari.

Et che il Giudice debbia far cassare la confesione, ò altro atto, che fose fatto per forza, ò paura de Tormenti.

Et che non si posi dar Tortura per delitto, senon eccede X lire.

Et vi sono altre cose non in uso.

52v

Nel Nuovo Rub. 6. d. lib.° de Indizij, et Tortura.

Che se per il delitto s'imponesse Pena corporale, e non fosse à pieno provato, ma che vi fossero Indizij legitimi alla Tortura, debbia il Giudice darne copia con termine di 3 giorni ad escipere, et opporre.

Et se il Giudice, nonostanti l'eccezioni del Reo, li parerà che i Indizij sufficienti à detta con pronunziare; et il Reo potrà fra due giorni appellare.

Et il Giudice dell'Appellazione fra dieci d'terminare, per gl'istessi atti. Altrimente, se starà per il Reo, la p.a pronunzia passi in giudicato, et il Giudice debba eseguirla.

Et se il Reo verrà giudicato à detta pronunzia, debbia il Giudice darli la tortura secondo la qualità del delitto, et Indizij; non eccedendo però il modo.

Et non possa repetere la tortura per gl'istessi indizij à pieno purgati, eccetto se ne verranno di nuovo. Nel qual caso, non possa passar tre volte, et un'hora per volta, ne i delitti gravi.

Et ipso Iure non vaglia ne la Confessione, ne la Condennazione, non precedendo legitimi Indizij.

Ne si possi condennare il Reo per confessioni fatta in tormenti, se non sarà ratificata dopo un giorno.

Rub. 4.a del vecchio. Qualiter procedatur in Maleficijs commissis inter coniunctas personas.

Che fra congionti sino al 2.° Grado, fra marito, e moglie, Ser.ri e Padroni, favoriti, e favorita, et altri, che habitassero ad un Pane, et un vino, come il delitto non è grave, ne se ne dia querela, il Giudice non debbia procedere.

Nel Nuovo. si dispone il medesimo Rub. 8.a de Accusationibus.

Rub.a 5.a nel vecchio. quod in Causis criminalibus, non admittatur Procurator ad respondendum.

Che

1 Che non si amettino Procuratori, ò altri in nome del Reo à difesa, ò à scusa dell' Inquisito; ma solo si ametta per allegare la causa dell' Absenza, et à certo Atto sino alla sentenza diffinitiva.

2 Et che constando al Giudice dell' Absenza del Reo, per il giuramento del Procuratore, ò defensore, e per la publica voce, e fama, possa il Giudice assegnar termine competente à far venire il Reo, come parerà al Giudice.

3 Et che pendente il termine la Contumacia non corra.

4 Qual termine non possi prorogarsi.

5 Et che se il Reo si fosse absentato dopò la citatione, et che si allegasse la sua absenza fraudolentemente, sia condannato quello, che l' allegasse in 100. lire.

Nel Nuovo Rub. 5. lib. 4. De modo procedendi in causis Criminalibus si dispone il Medemo.

Rub. 6. del Vecchio. Quod Exbanniti Accusati debeant securitas, et licentia comparendi.

Il Negro dispone l'istesso.

Nel Nuovo di ciò niente si dispone, come cosa immediatamente dependente da V. A.

Rub. 7. del Vecchio. De Termino dando Reis ad defensiones, et qualiter Testes sint examinandi. è conforme alla Prattica d' hoggi.

Nel Nuovo Rub. 5. De modo procedendi in Criminalibus. si dispone à pieno conforme alla Prattica d' hoggi, et così il medemo,

Et di più, che nell' essamine de Testimonij debba scrivere tanto à favore, quanto contro il Fisco, che è conforme all' Avvertimento di V. A. S.ma

53v

Rub. 8.ª del Vecchio, quod nullus condemnetur, seu detineatur sine iusta causa.

Il Negro dispone il medemo, sotto pena di lire 25.

Nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 9. del Vecchio. Quod nullus detineatur contra formam statutorum pro aliquo maleficio, si voluerit satisdare.

Il Negro dispone il medemo.

Et il Nuovo lib. 4. d. Rub. 5. dispone l'istesso cioè, che per cause pecuniarie non si possi tenere prigione, data sigurtà de stando Iuri, et iudicatum solvendo.

Rub. x. del Vecchio. Quod fideiussor representans principalem non teneatur aliquid solvere.

Così dispone il Negro.

Nel Nuovo niente si dispone, rimettendosi tacitamente alla disposizione della Raggion Comune. Eccetto però, che alla Rub. 9. Quod fideiussor non teneatur representare, nisi in casu illius delicti. Et de securitate Reis danda pro aliis delictis. Et il Negro dispone l'istesso.

Rub. xi. De Beneficio Confitentium. Et de Poena negantis malef.^m

1 Che chi confessarà il delitto nella p.ª risposta all'Inquisitione, segli levi il quarto. Et

2 Si nega, e si provi il delitto si condanni nel quarto di più –

3 Et questo ultimo non habbia luogo, quando il delitto si provasse per la famiglia del Giudice.

Nel Nuovo Rub. 19. lib. 4. De Beneficio Confessionis.

1 Si dispone il medemo quanto al Beneficio della Confessione –

2 Quanto alla Negativa niente si dispone, et la Prattica anco osserva di non condannarsi nel d. quarto di più.

Rub. 12.

54r

Rub. xij. del vecchio. Qualiter Procedatur in causis vertentibus inter forenses, et Eugubinatenses.

P.a si dispone, che l'istessa raggione, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali si renda à forestieri, che da Gubbini si havesse ne luoghi di dove sono detti forastieri.

2 Et che il forastiero non possi esser ammesso al Benef.o della L. M. la quale dispone, che si proceda essecutivamente per Instrumenti fatti infra decennium.

3 Et anco salvi i Capitoli, che parlano, se i Gubbini offendessero i forastieri, ò i forastieri i Gubbini.

Nel Nuovo Rub. 13. de satisdatione danda per forenses, et de iure eis reddendo lib. 2.

Si dispone conforme al decreto di V. A. S. dell'Abbreviatione delle lite. Et in Prattica il vecchio non si osserva.

Rub. xiij. del vecchio. Quod non detineatur volens satisdare, nec fiat ingiuntio contra testes, pendente causa. in qua sunt producti.

Si dispone, che il Giudice non possi metter prigione alcun Reo, che volesse dar sigurtà, e se non la dovesse, si debba tener prigione, e se facesse altrimente non vaglia, e sia punito in 50. lire.

E se trattasse di pena Personale, si debba tener prigione un dì, et non più dando sigurtà.

Et che durante la causa non si possi dar molestia à testimonij.

Nel Nuovo niente si dispone, perche niente di questo si osserva, et solo si va secondo la prattica ordinaria, e la legge commune.

E nella Pena Pecuniaria già si è detto, che data la sigurtà, il Reo sia Relassato.

56v

Rub. 14. del vecchio. De Poena Syndicorum non denunciantium Maleficia
vel Paciscentium super eis.

Che i Sindici delle Ville, e Castelli siano obligati denuntiare i delitti con
le sue qualità, fra il termine di cinque giorni, et certa pena [illegible]

Ma perche di questo Statuto assai lungo niente si osserva. Per che vi
è il Decreto di V.A.

Lo Statuto Nuovo alla Rub. 3. lib. 4. Quod Syndici Castrorum, et Villarum
teneantur denunciare Maleficia, ha la medema dispositione del
Decreto.

Et alla Rub. 4. del d. libro, s'impone l'istesso à Consoli, e Barbieri, et
obligo di riportare i Maleficij nella Città fra 3 hore, et nel Contado
fra un giorno, sotto la pena in tutti i casi di scudi 25 conforme al Decreto

Rub. 15. del vecchio. De Poena per Officiales imponenda Inobedientibus
et de praescriptione Temporis in maleficijs.

1 Che i Giudici possino imporre la pena sino à 100. soldi, e non più, et
sopra questo formare l'Inquisitione contro delinquenti.

2 E possa fare i Bandi, et imporre la pena sino à 20 soldi.

3 E contro à Minori, e la famiglia del Podestà di dieci.

4 E che il Podestà possi procedere per denuntia, Inquisitione, et
Accusa in tutti i maleficij fra sei mesi.

5 E degli Homicidij, Falsità, Furti, Robbarie, Incendij, Tradim.ti
et assassini, e di Adulterio, Incesto, e Stupro fra un anno,
e passato quello non si possi far altro.

Nel Nuovo Rub. 2. lib. 4. Infra quantum tempus possint accusari, et in-
quiri.

1 Che per tutti i Delitti si possi procedere fra un' anno.

2 Eccetto gli Homicidij, Furti, Rottura di case, occupationi di tenute
Incendij

Incendij, Saltà, e simili, per i quali s'imponesse la pena della morte, per i quali si potrà procedere fra dieci anni, e nō più.

Rub. 16. del vecchio. Quod Potestas cognoscat de Maleficijs commissis infra octo dies ante introitum sui Regiminis.

Il Negro dispone l'istesso. Et niente se n'osserva. ma si procede conforme alla commune osservanza.

Et il Nuovo niente però sopra questo dispone, repugnando alla d.a pratica.

Rub. 17. del vecchio. De Pace, et eius Beneficio.

1 Che se si farà Pace fra delinquenti fra X. giorni dal dì del delitto commesso, escluso il medesmo giorno del delitto; il delinquente si debbia condannar solo nella quinta parte della Pena, che si dovrebbe condannare, se non havesse fatto Pace.

2 Purche il delinquente comparischi fra X giorni dal dì della citatione.

3 Ma che debbia dar sigurtà overo star prigione.

4 Et che la Pace s'intendi fatta solo de Maleficij, e ingiurie espressi nell'Instrumento della Pace, non obstante la C.ta Gnalità

5 Et se la Pace non sarà prodotta fra dieci giorni, il delinquente sia condannato in 50. lire, oltre la pena del delitto commesso.

6 Et il Notario rogato della Pace debbia farne fede al Podestà fra X giorni.

7 Et la Pace fatta oltre i dieci giorni non suffraghi, ne meno à quelli che havessero commesso Homicidio, quanto alla diminutione della Pena. Et che il Produr la Pace non se ricerchi ne i Maleficij, da quali per lo Statuto non si può procedere.

Nel Nuovo Rub. 18. lib. 4. De Beneficio Pacis.

55v

1 Che se di qualche delitto, ò Maleficio per il quale si douesse imporre la Pecuniaria, sarà fatta Pace fra 20 giorni, dal dì del delitto, non computato il dì del delitto; e che consti per publico Instrumento ò fede del Notaro, in quel caso il delinquente sia condannato solo nella quinta parte della Pena, che fosse in corso.

2 Et che la Pace non gioui al delinquente, se non comparirà, et confessarà il delitto, che è anco conforme alla prattica d'hoggi.

Rub. 18. del vecchio. De pena frangentis Pacem.

Che chi rompe la Pace sia condannato in 50 lire.

Nel Nuovo Rub. 30. lib. 4. de Poena frangentis Pacem.

1 Se si potrà pigliare sia condannato nell' Infamia perpetua, alla Galera per cinque Anni, et alla metà della confiscatione de Beni.

2 Et se non si potrà hauere il delinquente, sia bandito nella detta pena, e confiscatione di tutti i suoi beni.

3 Et se sarà posta altra pena nell' Instrumento, si possi essigere, et diuidere fra il fisco, et l'offeso.

4 Et questo habbia luogo, se della Pace apparirà instro.

5 Et se quell' offenderà con schiaffi, pugni, col Bastone, et con Armi

6 Et per le parole ingiuriose non s'intenda rotta la pace, ma si possi agitare ciuilmente e criminalmente all'estima dell'Ingiuria

Rub. 19. del vecchio. quod Officiales non habeant consilium cū ciuibus super causis maleficiorum.

Il medemo si dispone nel Negro, sotto pena di lire 25.

Nel Nuovo niente si dispone, come di cosa, che non se ne parla mai in prattica.

Rub. 20. del vecchio. Quod Processus non vitientur propter solemnitatem omissam.

Il Negro dispone l'istesso.

Et

Et nel Nuovo si dispone il medemo.

Rub. 21. del vecchio. Infra quantum tempus criminales questiones debeãt terminari.

i. Si ordina, che le cause si debbino spedire fra 40. giorni dal di dell' Inquisitione, sotto pena di lire 100. al Giudice.

2. Et che restauri il danno al Detenuto, et l'inquisito si habbia per assoluto.

3. Et che il Giudice debba pagare del Proprio, cinque di doppo li 40. di

4. Et che il Giudice debba restituire gl' Instrumenti, e gli atti, che si producono avanti lui alla pena di 100. soldi.

5. Che li 40 giorni gli corrono dal di del suo offitio per li Processi passati, sotto l'istessa pena.

Et altro, che niente è in osservanza.

Nel Nuovo Rub. 9. lib. 3. Appellationum causæ intra quantum tempus terminari debeant.

i Che le cause d'Appelle criminali siano terminate fra 3 mesi, non ostante le ferie, altrimente l'Appelle sia deserta. Et se starà per la Parte sia condannata nelle spese.

2 Et se per il Giudice sia tenuto à gl' Interessi; e si possi agitare anco durante l'offitio.

3 Et il medemo si servi contro gli Arbitri, et Arbitratori.

4 Et per constituire il Giudice in Mora, bastino due instanze, e Proteste.

5 Et se vi fosse qualche Impedimento lecito d'Infermità, ò absenza, e simile, che si possi rimettere il tempo, perquanto durasse l'impedimento.

561

Rub. 22. Quod Frater Carnalis Producentis, vel secum habitans, vel Baiuli non admittantur in Testes.

i Dispone, che se un Fratello, se sia posto per Testimonio dell'altro Fratello, non sia admesso.

2 Et che nell'altre persone, si rimetti alla dispositione della Ragione

3 Et che il Baiulo non possi esser Testimonio nelle cause criminali—

Nel Nuovo Rub. 10. lib. 4. De Testibus in criminalibus causis recipiendis.

i Che tanto maschi, come femine maggiori di 14. anni, si possino essaminare.

2 Eccetto però ne i delitti, che s'impone la Pena del Sangue.

3 Ne quali siano ameßi per Inditij, ma non per Testimonij ad arbitrio del Giudice.

4 Et il maggiore di 20. s'ametti, attesa la qualità delle Persone ad arbitrio del med.° Giudice.

5 Purche sia di buona fama, la quale si presume, sinche si provi il contrario.

6 Et i congionti, Ascendenti, e descendenti non siano forzati ad essaminarsi.

7 E se saranno Transversali sino al 3.° grado inclusive possino essaminarsi.

8 Ne i delitti occulti, et atroci si possi essaminare ogn'uno.

9 Come anco à difesa de Rei. et che debbano far fede secondo la dispositione delle Ragione.

Rub. 23 del vecchio. De satisdatione exigenda à personis suspectis

i Che se alcun forastiero venisse ad habitare la Città, et che alcuno havesse sospetto di lui, che possa esser messo prigione. et che debba

dar

dar sicurtà di non offendere.

2 Et se non la trovarà si debbi scacciare dalla Città, e Territorio.

3 E puor esser offeso impune.

4 Et che la causa del sospetto si debba conoscere dal Giudice.

5 Et l'istesso si servi nelle cause Civili.

Di questo, perche niente se n'osserva, però nel nuovo non se ne parla.

Rub. 24. del Vecchio. De Pena Blasphemantium, uel mittentium in votum Deum, uel Sanctos.

1 Il Negro dispone, che se alcuno bestemmiarà ò Dio, ò la Beata Vergine, incorra in pena di lire 50. ogni volta.

2 Et se non pagarà, se gli tagli la lingua.

3 E se i Santi debba pagare X lire.

4 E se nō pagarà fra dieci giorni, sia frustato per la Città.

5 E che se bestemmiarà per le viscere di Christo, e della B. Vergine ò che gli mettesse in voto, sia condannato in 100. soldi.

6 Et ognuno possi accusare.

7 Et il Podestà ogni mese debbia fare inquisitione sopra di questo.

Nel Nuovo Rub. 21. lib. 4. De Poenis Blasphemantium.

1 Che se alcuno bestemmiarà Christo, ò la B.ta Verg.e per la prima volta incorra in pena di 25 ₰ e due tratti di corda.

2 Per la 2.a dupplicata la pena, e sia frustato.

3 Per la 3.a cento scudi, e le sia forata la lingua.

4 E se condannato, l'infamia, e galera per X. anni.

5 E se bestemmiarà li Santi, per la p.a volta X scudi, e che con la candela accesa debba stare fuori della chiesa cathedrale genuflessi, mentre si celebrano gli officij. Per la 2.a dupplicata la pena

57v

e duo tratti di Corda; Per la 3. 50. scudi, e la Frusta. et se co: tinuarà 3. tratti di Corda, et Essilio per 5. anni.

6 Et che ognuno possi accusare, e sia creso l'Accusatore col suo giu: ramento, e con Testimonio degno di fede.

7 Et se l'Accusatione fosse falsa, et i Testimonij, incorrino nell'istessa

Rub. 25. del vecchio. De poena percutientis aliquem ~~manu~~ manu vacua, vel cum dentibus.

i Che se uno offenderà un'altro manu vacua senza sangue, sia in pena di 100. soldi.

2 Et se con sangue in X lire. E se lo percoterà in faccia manu vacua senza sangue in XV. lire.

3 E se col sangue 25. lire.

4 E se alcuno mordesse in faccia con sangue in 25. lire.

5 E se senza sangue in 100. soldi.

6 E se per l'offesa in faccia ne rimanesse cicatrice evidente, e difforme in 50. lire.

Nel Nuovo Rub. 32. lib. 4. De Pena Offendentium cum Armis vel sine.

i Che se alcuno offenderà un'Altro con l'Arme di qual si voglia sorte in faccia, et che ne rimanesse difformità, ò che offendesse in capo con rottura del Cranio, incorra in 100. lire.

2 Et se offendesse in capo con effusione di sangue senza frattura del Cranio, ò nella Gola, ò nel Collo in lire 50. e senza sangue in 25. caso però, che nō bisognasse tagliare per medicare, che in q.l caso incorra in d.e 50. lire.

3 E dal collo in giù per ogni ferita 25. lire. E se vi fosse rottura d'osso in 50. lire. e se non vi sarà sangue in 25. lire.

et

58

4 Et se si offendesse con schiaffi, e pugni con sangue in 20. lire, e senza in

5 Et se uno offenderà viaando, overo gli stracciasse i panni di dosso, in X lire

6 Et se cascasse in terra con sangue della faccia, ò altrove in 25 lire.

7 Et se offendesse gli occhi, le mani, piedi, naso, ò altro membro fosse tagliato, ò debilitato, in 300. lire per ciaschedun volta, e ciascun membro, et all'interesse della parte, quando sia domandato.

8 Et per ogni dito tagliato, separato però 50. lire. e debilitato 25.

9 Et se più dita in 100. lire. E per la debilitatione in 50. et à (?) come di sopra.

10 Et se in Rima fosse preso per la barba, ò capelli, et che gli fosse pelata, ò chi gli sputasse in faccia, ò con qualch'altra bruttezza in 25 lire.

ij. Et se lo percotesse, ò sporcasse in altra parte del Corpo, che nella faccia in X lire.

Rub. 26. del vecchio. De poena percutientis Aliquem cum Armis.

i Che se uno offenderà con Arme di qual si voglia sorte, altrove che in faccia, in capo, collo, ò Gola, senza sangue in 25. lire, con sangue in 30.

2 Et se la ferita sarà grande con rottura d'osso in 50.

3 Et se menarà con l'Armi senza percossa in 15. lire.

4 Et se offenderà in faccia, nel collo, nella Gola, ò in capo senza sangue in 25. lire. con sangue 50.

5 Et se con altra sorte d'Istrumento dall'Arme in poi, in faccia senza sangue, e senza contusione, ò sgranciatura in 15. lire. et se con sangue in 25.

6 Et se offenderà in faccia senza sangue, con bastone, legno, osso, ò

58v

vero, e simili senza sangue 25. lire, con sangue 50.

7 Che se da dette queste restasse Cicatrice nella faccia, ò deformità evidente, ò debilitato qualche membro, ò osso, ò che la Testa fosse rotta, in 100. lire, et in altrettanto sia condannato all'offeso.

8 Che se l'offesa fosse nei denti cascati di Bocca, sia condannato oltre le dette pene, in 25. lire per ogni dente.

9 Che se fosse offeso, tagliando mani, piedi, Naso, ò altro membro, ò che restasse debilitato, ò che fosse separato dal Corpo, ò cavato, ò crepato gli occhi, in 200. lire per volta, et per membro, et l'istesso di danno al Patiente.

10 Et per un dito debilitato, ò troncato nella metà della Pena, se havesse tagliato una mano.

11 Et se havesse tagliato più dita, nell'istessa pena, che se ha: vesse tagliato una mano.

12 Et se alcuno desse aiuto, conseglio, ò favore, sia condannato nell'istessa pena; salvo però i Capitoli de gli Assassini, ò de gli Homicidiali, à quali per questo Statuto non sia derogato.

Nel Nuovo non si dispone altro, che il detto di sopra.

Aggiungendosi alla Rub.a 33. lib. 4. Poena Insultantium, vel Adminantium cum Armis.

1 Che se uno Armato, solo, ò accompagnato assaltarà un'altro in Casa sua, l'Aggressore, e Compagni siano condannati in 50. et non siano escarcerati, se non daranno sicurtà di non offendere, ò non faranno pace.

2 Et se per tale insulto, ò ingiuria si dovesse maggior pena, si deva condannare nell'istessa maggiore.

3 Et

3 Et se sarà assaltato alcuno fuori di casa con Armi sfodrate in mano, et lo facesse fuggire, in pena di lire 25. oltre la pena della delatione dell'Arme; se però non la pigliasse à caso nella Rissa, ma la pigliasse con animo deliberato.

4 Et se menasse con l'Arme, e non percotesse, in 20. lire.

5 Et se mettesse mano all'Arme, senza sfodrarla, in lire 10.

Rub. 27. V.° Quod percussus possit percussorem repercutere.

1 Dispone l'istesso il Nuovo in sostanza.

2 E di più, che se deffendendosi amazzi l'offendente, incorra in pena di cento lire.

Rub. 35. del Nuovo lib. 4. Quod liceat Aggressorem, et percussorem repercutere, et offendere.

Dispone l'istesso con aggiunta, che se l'Assaltato amazzasse l'assaltante incorra in pena ad Arbitrio del Giudice citra mortem.

Rub. 28. del V.° De poena facientis Homicidium.

1 Impone pena per l'Homicidio doloso mille lire, le quali non pagando fra dieci giorni, incorra in pena del Capo, e bandire, se fosse contumace sotto l'istessa pena, e che tutti i beni si mandassero à male, et che nondimeno si confiscassero al Commune di Gubbio.

2 Questo si limitava negli Assassinii, rimettendosi alla pena particolare sopra di ciò.

3 Et che nondimeno pagando la pena, stia fuori dieci anni, et se rompesse l'essilio, paghi 50. lire per volta.

4 Et per evitare l'essilio, paghi cento lire di più.

Et che non si possi guastare nessuna casa, ma si debba vendere.

5 Et se alcun Forastiero facesse Homicidio d'un Cittadino, ò di Habituale [illegible]

59v

non potti pagare il denaro.

6 Ma sia sottoposto al Capo.

7 Che se l'Homicidio non fosse per dolo, ma per colpa, ò negligenza, sia condannato in 300. lire.

Rub.a 28. del Nuovo lib. 4. de Homicidio.

1 Che se uno amazzarà, ò farà amazzare doloso in pena del Capo.

2 Che non si potesse havere sia bandito perpetuamente, e si confischino li suoi beni.

3 Redutta però la legitima de Figli, e Nepoti.

4 Che che l'Homicida non possi esser rimesso, se non haverà havuto la pace dagli Heredi del defonto.

5 Che se alcuno à diffesa sua necessaria, ò della robba amazzarà un'altro non incorra in pena, se però non eccedesse il modo della sua defesa che in quel caso debba esser punito pro modo culpe.

6 Anco in pena corporale citra mortem, arbitrio del Giudice.

7 Et se alcuno all'improviso cum aliquali culpa lata, vel levi, sia condannato dal Giudice in pena straordinaria.

8 Et che l'Homicidio sempre s'intenda doloso, se non si provera il contrario.

Rub. 29. del V.o De poena faciendis fieri Malef.ia et quod contra Magnates possit arbitrarie procedi.

Perche questo non si serva nel Novo, ne vi è provizione alcuna, poiche non si fa differenza di chi si sia.

Rub. 30 del V.o De poena occidentis Pueros, vel Parentes, vel consanguineos.

Impone pena della vita, et che l'Homicida non possi esser rimesso per denari.

Nel Novo non si dispone altro, che conforme alla pena dell'Homicidio, come di sopra.

Rub. 31.

Rub. 31. del V.° Quod Potestas procedat contra eos, qui percutiunt, uel male tractant Parentes.

Comanda, che sia ritenuto Prigione, et che non si relassi senza licenza de gli offesi parenti.

Rub. 32. del Nuovo lib. 4. De poena offendentium cum Armis, uel sine, ò ponendo l'istesso.

Rub. 32. del Vecchio. De poena fugantis Aliquem.

1 Che se alcuno darà la Caccia ad altro con Arme, pena di 10. lire.

2 E senz'arme, in soldi 40.

3 Salvo però, se non assaltasse, che si rimette al Capitolo dell'Assaltore

Rub. 33. lib. 4. De poena Insultantium, uel Minantium cum Armis

1 Che se uno darà la Caccia all'altro, con Arme, incorre pena di lire 25. oltre la pena della delatione dell'Arme.

2 Se però non lo pigliasse in continente.

3 Che alcuno minacciasse con l'Arme sfodrata, ancorche non lo fugasse, ò percotesse, in 20. lire.

4 E se ponesse mano à l'Arme solo senza sfodrarla in X. lire.

Rub. 33. del V.° De poena Insultantis aliquem.

1 Che se uno fosse assaltato possi defendersi senza pena, continuata Rissa, con ogni sorte d'Arme.

2 E se uno facesse insulto ad altri, con Arme, incorra in pena di 10. lire.

3 E senz'arme di 100. soldi.

4 E se uno facesse insulto à casa propria, ò condotta da altri, lire 50.

5 E se intrasse in casa 100. lire, oltre la pena per il delitto.

6 E non s'intenda insulto fatto alla casa fra quelli, che habitano vicino per quattro case da ogni banda della Strada, non computata la casa del delinquente.

7 E la qualità dell' Insulto, come s'intenda, rimane in arbitrio del Giu=
dice.

Rub.a 33. nel Nuovo lib. 4. De poena Insultantium, vel Admenantium
cum Armis.

i Se un solo, ò accompagnato assalirà un' altro in casa sua con Arme
sfodrate, sia punito in pena di 50 £.di

2 Et non possi scarcerarsi, se non da sigurtà di non offendere, ò facene
pace.

3 E se doppò tale assalto ne seguisse maggiore ingiuria, ò simile, si
la pena in pena maggiore, ò simile.

4 E se fosse maggiore la pena dell' Insulto non si habbia in consi=
deratione la minore.

1 Rub.a 34. del V.o De his, qui excipiunt à poena insultores,
et qualiter puniatur insultans, et percutiens.

i Che chi puol portar l'Arme, insultando un' altro, se lo ferisce
sia condannato solo per la ferita, e non per l'Arme, et in questo
caso non punisce l'insulto.

2 Et se uno desse più ferite in una rissa, non possi tanto multiplicare la pena
che passi quella dell' Homicidio.

Nel Nuovo non si dispon niente, per imporsi semplicemente pena della Morte

Rub.a 35. del V.o De Poena forensium percutientium Civem, vel Districtualem.

i Che se un Forastiero ferisse uno della Città, ò Contado, senz'arme, e san=
gue, in 25. lire. et se con sangue in 50.

2 E se percotesse con Arme senza sangue in 100. lire. e se con sangue in
200.

3 E se non pagarà la pena fra dieci giorni dal dì della sentenza, gli si
tagli una mano.

4 E se

4 E se la persona sarà in faccia con cicatrice evidente, e difforme, et che debiliti
qualche membro, in pena del Capo.
Questo Statuto di questa differenza non è in uso, e però nel nuovo particolarmente non se ne dispone, perche la disposizione generale secondo l'uso, pare che basti.

Rub. 36. del V.o De poena Civis, vel districtualis, offendentis Forensem.
Che se il Cittadino offendesse il Forastiero, ò facesse insulto senza l'Arme 20.
E se con l'Arme 100. soldi. Et se per la persona morisse in 100. lire.
E perche questo hoggi non è in uso, non se ne risponde più.
E per ciò dal Nuovo niente si dispone.

Rub.a 37. del V.o De poena Offendentium DD. Conf.es et Consules.
Che se dirà parole ingiuriose in 50. lire. E se offenderà senz'arme
spatasciando, ò toccandolo ingiuriosamente in 500. lire. E se con sangue
in 1000. lire. E se con Arme senza sangue, ò con sangue, ò che l'amazzasse
in pena del Capo.
Et l'istessa pena s'intenda,
Nel Nuovo niente si dispone, havendosi havuto per bene di lasciare alla disposizione della legge, et arbitrio, che da quella si da al Giudice.

Rub. 38. del V.o Quod Officiales Communis Eugubij vadant ad DD.
Conf.m et Consules, quando fuerint requisiti.
i Il Negro dispone l'istesso, sotto pena di 100. lire, non obedendo.
Nel Nuovo lib. i. Rub. 55. De poena Recusantium Officia Communis.
i Si dispone, che chi recusa offitio del Publico senza impedimento legitimo, incorra in 50. $\mathcal{V}$.i di pena. Et che il luog.te chiamato il Priore, et Avocato della Città sommariamente conosca sopra il legitimo impedimento.

Rub.a 39. del V.o De Assassinis, et eorum Poena.

i Che l'Assassino sia strascinato per la Città, e condotto al luogo della Giustitia Appiccato

2 E che à provare l'Assassinio basti, che sia stato condannato in altri luoghi per simile delitto con la publica voce, e fama, e per provare la publica voce, e fama, bastino quattro Testimoni.

3 Et che nessuno Cittadino possi esser condannato per Assassinio, se non fosse provato per 4. Testimonij idonei.

4 Et che il Podestà faccia diligente inquisitione ogni mese di questi Assassini.

Nel Nuovo sub Rub.a de Homicidio, si dispone, che l'Assassino sia punito più gravemente Arbitrio Iudicis, attesa la qualità del delitto, prima di esser appiccato.

Rub. 40. del V.o De poena dicentis alicui verba iniuriosa.

i Che se alcuno dirà parole Ingiuriose sia condannato in 20 soldi

2 E sino à 100. soldi ancora, se parerà così al Podestà, attesa la qualità dell'Ingiuria, et delle persone.

Nel Nuovo Rub. 53. De Verbis iniuriosis.

i Che se Alcuno dirà parole ingiuriose, con esprimere nello Statuto di alcune parole particolari, caschi in pena di X. lire, e più anco secondo la qualità dell'Ingiuria, e delle Persone.

2 E se le parole fossero più leggieri in cinque lire, e più sino à X. attesa la qualità delle Parole, e delle Persone.

3 Si mitighi la pena, quando fosse provocato, e rispondendo dicesse parole ingiuriose, e se non passasse anco il termine, resti impunito.

4 E se uno dicesse più parole ingiuriose, sia punito solo per una

5 Si eccettuano però le parole ingiuriose, che si dicessero contro Persone Infami.

6 Et

62

6 Et il Giudice debbia procedere à querela della Parte, se però le parole non fossero dette avanti il Giudice, il Conseglio, al Banco della Raggione, ò contro qualche Università.

Rub. 41. del V.° De Pena Improperantis alicui iniuriam.

1 Che se alcuno improvererà qualche ingiuria fatta da se, ò suoi passati, ò fratelli, ò altri sino al 2.° Grado, sia condannato in X lire.

2 Et se d'homicidio in 50.

3 E per provare il delitto, basti la publica voce, e fama.

4 Overamente se apparirà di quell' Ingiuria la cond.ne la quale si habbia per piena prova.

5 E se rinfaccierà la morte d'alcun suo Parente, sino al 2.° grado, ancorche la morte fosse stata giusta per sentenza del Giudice, sia nondimeno condannato in d. pena.

Nel Nuovo niente, che resta compreso sotto lo Statuto Generale de Iniurijs.

Rub. 42. del V.° De Pena capientis aliquem per capillos et de Arbitrio Potestatis in Maleficijs Pupillorum.

1 Se uno piglierà un'altro per i capelli, ò lo scarmiglierà sia condannato in 100. soldi.

2 E se lo scarmigliato cadesse in terra, in X. lire. et questo habbia luogo ne i Maggiori di 14. Anni.

3 E contro li Minori possa il Podestà procedere in minor pena, attesa la qualità della persona.

4 Et questo habbia luogo ne i Maleficij commessi per i minori di 14. anni.

62v

Nel Nuovo niente, per esser compreso nello Statuto dell'offese con Armi.

Rub. 43. del V.° De poena spatassiantis, vel tangentis aliquem iniuriose.

i Chi se alcuno spatascerà un'altro, overo lo piglierà per la persona, ò che gli stracciasse i panni ingiuriosamente incorra in pena di 40. soldi.

2 E se l'offeso cascasse in Terra in cinque lire.

3 E se per la cascata uscisse del sangue in X. lire.

4 E se il sangue uscisse dalla faccia in 25. lire.

5 E se gli restasse deformità, sia punito, come se l'havesse offeso con l'Arme.

Nel Nuovo sotto la Rub. 32. lib. 4. De Pena offendentis cum Armis, vel sine.

Si dispone l'istesso, alterandosi la pena in lire 25. se in faccie, et nel resto della Persona in lire X.

Rub. 44. del V.° De Poena dantis calcem, vel extrahentis capuceum, vel sputantis in Alium.

i Che se Alcuno desse un calce ad un Altro, ò gli cavasse il capuccio, ò beretta, sia condannato in cinque lire, e se uscisse il sangue in dieci.

2 E se uno sputarà in faccia d'un'altro, in X. lire.

3 E se nel resto della Persona in 100. soldi.

E l'istesso si provvede nel Nuovo sotto la med.ª Rub.ª 32. di sopra.

Rub. 45. del V.° De poena projicientis Lapidem.

i Se

1 Se alcuno tirarà un sasso contro un' Altro, e non lo coglierà in 50. soldi.

2. Che se lo coglierà sia condannato conforme allo Statuto, che tratta di ciò.

Nel Nuovo si tratta sotto l'istessa Rub. 32.

Rub. 46. del V.° de Poena Rombulantium, vel facien-tium Praelium.

1 Che non si possi tirare con la Fromba, sotto pena di 5. soldi, e perciò sia punito il Padre, ò fratello, ò maggiore della Casa per i minori.

2 Et ognuno possi accusare, et habbia la metà della Pena

3 Et il Podestà possa mandare à far cattura de Transgressori.

4 Et l'istesso s'intenda, cioè quelli, che tirano i sassi nella Battaglia.

5 Et che non si possi fare à pugni sotto pena di 40. soldi per ogni maggiore di 14. Anni.

6 Et i minori si puniscano, come parerà al Podestà.

7 Et il med.° Podestà debba mandare la sua famiglia per impedire la battaglia.

8 Et il medemo Podestà debbia prohibire questo il p.° Mese del suo governo.

Nel Nuovo. Niente si dispone, perche le Frombe nò vsano.

Rub. 47. del V.° de poena facientis, vel expendentis monetam falsam, vel rasam.

1 Che nissuno possi far moneta d'oro, argento, ò d'altra sorte, ne di tallar sotto pena di 500. lire.

2 Che la casa, doue si farà questo si dimolischi.

3 Che il delinquente nò potendo pagare, sia abbrugiato.

63v

4 Et il Podestà ogni mese faccia diligenza anco ed tormenti per trovare la verità.

5 Et il p.o Mese del suo Reggimento, fra 15. giorni, chiami à se li Cap.ni dell'Arte, e gli faccia precetto, che debbia far sapere à tutti dell'Arte, che se gli venisse per le mani moneta falsa debbia assegnarla al d.o Cap.no

6 Et il Podestà debbia pigliar nota di quello, che publicasse la moneta falsa ricevuta, et no'l facendo sia punito come parerà al d.o Podestà.

7 Et ognuno possi accusare, et l'Accusatore sia tenuto segreto

8 Et che il Podestà deva ad instanza d'ognuno far cercare i luoghi sospetti.

9 Et che faccia bandire tutto questo il giorno di Sabbato.

10 Et lo faccia leggere in consiglio ogni mese.

11 Et che si possi essaminare tanto i Nobili, quanto quelli della Plebe.

12 Et che nessuno possi spendere, ne ricevere tal moneta, sotto la pena, che parerà al Podestà, attesa la qualità della Persona.

13 Et se il Podestà sarà negligente, paghi 100. soldi di suo.

14 Et che nessuno possi portare Moneta nuova minuta di Marca, che non sia solita à spendersi, pena di 50. lire.

15 Et ognuno possi accusare, et habbia la metà della Pena.

16 Et se alcuno spenderà d. moneta sino à x. soldi, sia condannato in 100. et oltre à 10. soldi, in 25. lire.

17 Et à dechiarare qual sia moneta nuova, tocchi al Conf.o et Consoli assieme coi Cap.ni dell'Arte.

Nel Nuovo

Nel Nuovo Rub. 55. lib. 4. Rub. de Falsa moneta.

1 Che quelli, chi fabricanno moneta, sotto colore d'Alchimia, overo quelli
che dessero aiuto in ciò, incorrino in pena della vita, e confiscatione
de Beni.

2 Et chi tosasse moneta, sia frustato per la Città.

3 Et chi fraudolentemente, ò scientemente spendesse oltre dui fio:
rini, incorra in pena di 50. scudi.

4 Et se spendesse oltre un fiorino, ad arbitrio del Giudice.

5 Et in ogni caso, chi ritenesse la moneta ignorantemente sia conda
nato nel doppio.

6 Et se alcuno vendesse oro, ò Argento d'Alchimia per buono, et
non lo dichiarasse esser d'Alchimia, sia condannato in 4.°
volte più di quello, che vendesse, et all'emenda del danno al
Compratore.

7 Et il Giudice possa procedere ex officio, et ad querelam, et l'Accusa:
tore guadagni la 4.a parte.

Rub. 48. del V.° de pena facientium falsam accusationem, vel
non probantium.

1 Che se alcuno desse accusa, ò denuntia falsa, sia condannato
in 100. lire.

2 Et non s'intenda falsa l'Accusa, perche l'Accusator non la provasse,
se non constasse la falsità di quella.

3 Et se alcuno accusasse di qualche delitto, per il quale s'imponesse sem:
plicemente la pena corporale principalmente, ò in defetto, ò che ascen
desse alla somma di 200. lire, et che non provasse l'accusa piena:
mente, ò semipienamente, ò almeno per la fama, ò con uno Inditio
ò più, sia condannato in x. lire, et giaccia la faccia nell'istessa
sententia Assolutoria.

64v

4 Et se la pena dell'Accusa, passarà 100. lire, e non fosse provata, sia condannato in 100. soldi.

5 Et se l'Accusa fosse di 100. lire, ò meno sino à 25. e non fosse provata, sia condannato in 3. lire.

6 Et se l'Accusa fosse di 25. lire, sino à 0. inclusive, e non fosse provata, in 40. soldi.

4 Et quanto si è detto non habbia luogo per le denuntie de Sindici; e per Accuse di danni dati, overo in Accuse di debitori, et di turbata possessione.

Nel Nuovo Rub. i. de Accus. lib. 4.

i Che se uno darà un'Accusa falsa, ò che non fosse provata, sia condannato nella metà della Pena, che sarebbe condannato il Reo se si provasse, oltra la refettione de danni, et interessi, da dechiararsi dal Giudice nell'istessa sentenza.

Rub. 49. del V.o de Poena Perhibentium falsum Testimonium.

i Che se uno dirà il falso in causa Civile, ò Criminale, sia condannato in 200. lire.

2 E se non potesse pagare sia posto in una Forca sino alle hore dove starà che parerà al Giudice, e poi sia frustato, e poi con un ferro le sia battuta la lingua, e gli sia posta in testa una Corona di Carta, dove sia scritto. Io so il Testimonio falso. e poi sia bandito della Città.

3 S'aggiunge, che non habbia luogo la duplicatione della Pena, per qualsivoglia causa, ma che habbia luogo, ancorche il d.o del Testimonio non valesse.

Nel Nuovo Rub. 57. lib. 4. de Testibus falsum deponentibus.

i Che se Alcuno dirà il falso in causa Civile, ò Criminale, si condanni alla Galera per 5. Anni. et all'Infamia, e la metà de Beni.

2 Et se fosse donna alla frusta, et all'essilio per 5. Anni.

3 Et se

65v

3 Che se Alcuno sciente mente indurrà un Testimonio Falso, sia condan-
nato nell'istessa pena.

4 Che tanto l'uno come l'altro, sia obligato all'emenda de danni, et inte-
ressi.

5 Et che il Giudice lo debba esprimere nella sua sentenza.

6 Et se Alcuno subornarà, ò instruirà Testimonij à dire il Falso,
sia condannato nella pena istessa.

7 Et se attentarà solo, sia punito in minor pena, arbitrio del Giudice

Rub. 50. del V.° De Pena Producentis Falsum Testem.

1 Che se alcuno produrrà Testimonio Falso, in qualche causa,
sia condannato in 100. lire per Testimonio, e perda la Causa.

2 Et se il Procuratore produrrà d.° Testimonio, sia condannato il
Principale in detta pena, salvo però, che sia lecito al Producente
di non valersi di tal Testimonio fra tre giorni doppo la publicatione
del Processo.

3 Et se si apparirà scrittura di non usarla, sia essente dalla Pena.

4 Et se Alcuno produrrà Testimoni Falsi, per un'Accusa Falsa, sia punito in
100. lire, et che da questo non sia liberato per il non uso, et che non si du-
plichi la pena per qual si voglia causa.

Nel Nuovo non si dispone più di quello, che già di sopra è stato narrato.

Rub. 51. del V.° De Pena Producentium Falsum Instrumentum, vel Falsa-
tium Scripturas, vel Mutantium sibi nomen.

1 Che se uno usarà Instro. Falso in Giudizio, ò avanti gli Arbitri, ò scriuen-
do facesse qualche falsità, radendo, ò altrimente Falsificare libri, et
scritture, incorra in pena di 200. lire.

2 Et se non le pagarà dieci dì doppo la sentenza, gli sia tagliata una mano
e sia d'esposto nel Palazzo.

65v

3 Che se Alcuno si mutasse il Nome, facendo Instrumento publico, sia punito nell'istessa pena.

4 Che in ogni altro caso, si mutasse il nome in 50. lire.

5 Che si possa proceder sempre; e se alcuno accusasse di falso un altro, ancorche non si provasse ~~[illegible]~~ per la fama, ò qualche Inditio probabile, sia condannato in 25. lire.

6 Che la pena non si duplichi ratione loci, et temporis.

7 Che se uno facesse piu Instrumenti falsi sia abbrugiato.

8 Che se fosse contumace, sia condannato come di sopra, e nella confiscatione de Beni.

Nel Nuovo lib. 4. Rub. 56. De facientibus, siue Producentibus falsa Instrumenta, et privatas scripturas.

1 Che se un Notario farà Instrumento, ò scrittura falsa, ò quelle radesse ne i luoghi sospetti dolosamente, sia condannato in perpetua infamia, e 300. scudi. et al Notario gli sia tagliata la man destra; overamente secondo la qualità del delitto, sia mandato in esilio per cinque Anni.

2 Che chi usarà Scritture false in giudicio, perda la causa, e sia frustato, overo sia mandato in esilio secondo la qualità del delitto.

3 Che il Notario condannato di falso s'intenda privato del suo offitio et alli suoi Instrumenti non si dia fede.

4 Che se alcuno falsificasse scritture, ò le facesse falsificare, et quelle s'usasse in giudicio; incorra in pena di 200. scudi, tre Anni di esilio, et all'emenda alla Parte del danno.

Nel Nuovo similmente Rub. 60. lib. 4. De Mutatione Nominis.

Che se uno si mutarà il Nome con fraude in grave pregiuditio dell'altro, incorra in 200. lire di pena, et rifacci il danno alla Parte.

Rub. 52.

Rub. 52. del Vecchio. De Poena Notariorum forensium mutantium Acta criminalium quaestionum.

Questo non è in uso, e però non se ne parla; et nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 53. del V.° De Poena Manifestantium credentias.

Ne questo è in uso, et nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 54. De Poena vendentis rem pluribus, vel Alienantis rem litigiosa

1 Che se uno venderà una cosa à più in solido, contro la forma della Ragione, et in diversi tempi, sia condannato in 25 lire.

2 E nell'istessa pena incorra, se vendesse cosa litigiosa contro la forma della Ragione.

Nel Nuovo Rub. 45. lib. 2. De Emptione, et venditione.

1 Che se una cosa sarà venduta à due sia preferito il p.° Compratore, et questo sia mantenuto in possesso, e l'altre vendite siano nulle.

2 Che il venditore, ò suoi Heredi debbino restituire al 2.° Compratore assieme con danni, et interessi. Et il venditore sia punito in 25 scudi. e debba esser tenuto prigione, sin che sodisfarà.

3 Che il venditore sia sempre tenuto de evictione al Compratore, et à danni, quando però il Compratore non si contenti della sicurtà.

Rub. 55. del V.° De Poena committentis falsitatem, vel Rem prohibitam in Arce Civit.

Di questo niente s'ordina, che qui non è più q.a Arce, et è stato longhissimo.

E però né anco si tratta niente nel Nuovo.

Rub. 56. del V.° De Poena negantis Consanguinitatem, Cittadinantiam, Mortem, Absentiam, vel Matrimonium.

1 Che se alcuno negarà la filiatione d'un altro, ò la Cittadinanza, ò l'Absenza, ò la Morte, ò che sia figlio legitimo, ò naturale, ò parente sino al 3.° Grado, ò che uno fosse Giudice, e che fosse provato il contrario,

66

sia condannato in X. lire.

2 E s'intenda negare, come di sopra in qualsivoglia modo in giudizio ancorche dicesse non credo.

3 Ma chi possa correggere l'errore fra tre giorni, et che sia esente dalla Pena, et à provar questo, basti la Publica voce, e fama, provata per tre Testimonij.

Nel Nuovo Rub. 6. lib. 2. De Negantibus filiationem, et reliqua Notoria.

1 Che se alcuno respondendo alle Positioni, negasse la filiatione, Maternità, fraternità, Matrimonio, dignità, offitio, Notariato, la Morte notoria, ò la Vita, e si provasse il contrario, per ogni Positione in 25. lire d'applicarsi la metà alla Camera, et l'altra alla Parte.

2 E per tal prova bastino dui Testimoni, che dichino della Publica voce, e fama, senza rendersi causa dell'origine, et nella sentenza il Giudice così debbia condannare, altrimente nel sindicato possi dimandarsi dalle Parti predette.

Rub. 57. del vecchio. De Poena negantis aliquem esse, vel fuisse Notarium.

1 Che se alcuno negarà, che uno non sia stato, ò sia Notario, sia condannato in 25. lire.

2 Ma se correggerà il suo errore fra cinque giorni, sia esente.

3 E s'intenda de Notarij della Città, e distretto.

Nel Nuovo si dispone, come nel precedente Statuto.

Rub. 58. del vecchio. De Poena facientis furtum, vel Receptantis furem.

1 Che se uno farà, ò farà fare un furto da dieci soldi in sù, sia condanna-

sia in xx. lire.

2 E se non pagasse sia frustato; e se alcuno recettasse il ladro, ò la cosa rubbata, sia condannato in 25. lire.

3 E se uno rubbasse due volte per il valore ogni volta di xx soldi; ò più, gli si cavi un occhio.

4 E se rubbasse più di due volte, sia appiccato.

Nel Nuovo Rub. 63. lib. 4. De furibus, et eorum Receptatoribus.

1 Per il p.° furto di valore di x. lire, sia condannato in 50.

2 E se passasse dette x lire, sia frustato nella Piazza nel giorno di merca[to]

3 E se fusse minore di 14. anni, sia posto alla Berlina.

4 Per il 2.° furto sia frustato per la Città, e se fosse forastiero bollato in fronte, e si faccia bandire dalla Città, ò Territorio, sotto la pena, che parerà al Giudice.

5 Per il 3.° furto sia appiccato, se però sarà il ladro maggiore di 18. anni: altrimente se sarà minore, frustato, bollato, e bandito, ovveramente sia condannato alla Galera per 5. anni, havuto riguardo alla qualità della Persona, e del delitto.

6 E sempre sia obligato all' emenda del danno da inserirsi nella sentenza condennatoria.

7. Chi robbasse cose Sacre, anco per la p.a volta possi esser punito più gravemente arbitrio del Giudice. Dechiarando, che se il ladro fosse offeso di notte nella casa, dove faceva il furto, ò anco se fosse seguitato fuori di Casa, non incorra in pena nessuna.

8 Che il ladro s'intenda, se fosse trovato in qualche casa di notte, che per ciò si possi condannare.

9 Che quelli, che recettanno delli ladri, ò che gli danno aiuto, e consiglio, incorrino nell' istesse pene.

10 Che se il furto si facesse fra Padre, e Madre, Figli, Avi, e Nepoti, fratelli carnali, e concubini, non si possa procedere, se non per via d'Accusa e querela dell'istesse persone, et negli altri casi possa procedere il Giudice ex officio.

Rub. 59. V.° De Poena capientis furem, et non presentantis Curiæ, et quod possit fur impune percuti.

1 Che se alcuno offenderà un ladro, ò gli toglierà il furto, non incorra in pena veruna.

2 Che se alcuno pigliasse un Ladro, et non lo desse in mano della Corte, ò che lo nascondesse, sia condannato in pena di 25. lire. Et s'intenda in questo caso, chi fosse trovato di notte occultamente in qualche casa, sia condannato, come ladro.

Nel Nuovo alla d. Rub. 63. si dispone l'istesso, quanto alla pena di chi non presentasse il ladro alla Corte.

Rub. 60. del V.° De Pena derubantis; è duplicato con lo statuto della Rub. 58. di sopra.

Rub. 61. del V.° De Poena capientis, vel tenentis aliquem in privato carcere

1 Che se alcuno facesse pigliare, ò pigliasse un'altro, e lo tenesse in privato Carcere, che questo detentore sia appiccato.

2 Che pigliasse alcuno fuori del distretto di Gubbio, et con forza lo conducesse nella Città, ò Distretto, incorra nell'istessa pena.

3 Et se alcuno ricettasse il Prigione in casa sua, in 50. lire.

4 Che se alcuno offendesse uno della Città, ò distretto, fuori del dist.° di Gubbio, sia punito secondo lo statuto di Gubbio, et il Podestà possa procedere per inquisitione contro il delinquente.

Nel Nuovo Rub. 21. lib. 4. De Privato Carcere.

1 Che

1 Che se alcuno pigliarà, ò farà pigliare un altro in casa sua, ò altrove, e lo tenesse carcerato, sia condannato alla Galera per 3. anni, se non lo desse in mano della Corte fra un giorno.

2 Ma se lo tenesse oltre il d. giorno, lo spatio di 3. altre hore, incorra in pena di scudi 100. e per un'hora in 25. scudi.

3 Et che se in tanto offendesse il ritenuto, ò l'ingiuriasse, incorra in pena oltre la Carceratione, nel doppio, che si dovesse condannare secondo li Statuti.

4 Et che pigliando cosa alcuna dal Ritenuto, ò che gli fosse promesso, sia illecito, e s'intenda estorto per forza.

5 Eccettuato però, che se alcuno Creditore pigliasse il debitore, che fuggisse sospetto, ò per altri casi permessi dalla legge, overo pigliasse l'Homicida, il ladro, ò Bandito, non incorra in pena, purche sia presentato alla Corte fra un giorno, ò lo denuntiasse alla medesima Corte.

Rub. 62. del V.° De Poena Facientis Incendium.

1 Che se abbrusciarà qualche casa nella Città, ò Borghi, sia condannato al fuoco.

2 Che se l'Incendio fosse nel Territorio di Case, Altre, Strade, molini, Pagliari, ò Molini da Olio, e [illegible] in 500. lire, et all'emenda del danno, nel doppio, e se non potesse pagare, sia abbrugiato.

3 Che se il danno fosse meno di 50. in 100. lire, e se non potesse pagare, se gli tagli la man destra, e si faccia bandito dalla Città.

Nel Nuovo Rub. 62. lib. 4. De Incendiarijs.

1 Che se alcuno dolosamente mettesse il fuoco in qualche casa habitata nella Città, ò Territorio, e che la Casa si abbrugiasse in tutto, ò in parte, sia appiccato.

2 Che se non si potesse havere, sia condannato nell'istessa pena, nella Confiscatione de Beni, e si faccia bandito perpetuamente.

68v

3 Che se abbrugiasse qualche casa, dove habitavano Animali, overo abbrugiasse Biade, ò mete, se gli tagli la man destra, ò si mandi in Galera per .5. Anni, e se non si potesse havere, si condanni in d. pena, et alla metà della Confiscatione de Beni.

4 Che se abbrugiasse casa, dove non fossero Animali, overo grani, Pagliari, biade, lini, ò legumi, ò strami, ò Catasti di legne, sia frustato per la Città, et se gli dia l'essilio per cinque anni; et se non si potesse havere, sia condannato in d.a pena, e 4.a parte de beni, quando però da tale incendio non ne seguisse altro incendio, che in quel caso sia punito per la pena dell' Incendio magg.re

5 Che le cose sudette habbino luogo, se l'incendio seguisse, ò in tutto, ò in parte.

6 Che per la sola immissione del fuoco per causa d'incendio alle case, ò in altre robbe sudette, sia punito in minor pena arbitrio del Giudice.

7 Che nell' istesse pene incorra, chi facesse fare l'incendio, ò gli prestasse aiuto.

8 Che il danno alle Parti sempre s'intenda reservato, e rifatto.

9 Che se l'Incendio seguisse senza dolo, ma con qualche colpa, s'intenda minuita la pena ad arbitrio del Giudice per la negligenza; ma sempre si rifaccia alla parte il danno patito.

10 Che se l'Incendio venisse per caso fortuito, non vi sia pena alcuna, ma si debba refare alla parte la metà del danno.

Rub. 63. del V.o De Pena Incidentis vites, pergulas, vel Arbores

1 Se uno taglierà dieci viti, e più sino à 15. sia condannato in 50. lire, et emendi il danno al doppio.

2 Che se taglierà 20. viti, e più in 100. lire, con l'istessa emenda del

del danno; e se non potesse pagare, se gli tagli la man destra in ogni caso.

3 Chi tagliarà meno di X. viti, sia condannato in 25. lire, con l'emenda del danno al doppio; e se nõ potesse pagare sia frustato per la Città, e si faccia bandito perpetuamente.

4 Chi tagliarà una Pergola, ò una vite nella Città, sia condannato in 25. lire per ogni volta.

5 Chi uno tagliarà un' Arbore fruttifero nella Vigna, ò Horto, ò campo, in X. lire.

6 Chi tagliasse altri Arbori non fruttiferi in 100. soldi, et all' emenda del danno.

Nel Nuovo. De Pena Incidentium Vites. lib. 4. Rub. 75.

1 Se uno tagliarà oltre X. viti, sia condannato alla Galera per cinque Anni.

2 Se oltre à tre, in 100. lire, e la frusta.

3 Se meno di tre, in 25. lire, et in esilio per 3. anni; et al danno in tutti i casi.

Rub. 64. del V.o De Pena turbantis aliquem in Possessione sua

1 Che se uno occuparà il Terreno d'altri, ò lo turbarà in altro modo nel suo possesso di beni stabili, che proceda per qual si voglia causa, et che questo, che turbasse fosse stato accusato in giuditio, che non sia inteso, finche non cessarà dalla turbatione.

2 Et che il Giudice debba mantenere il Possessore nel suo possesso, facendoli restituire il tolto sotto la pena di 50. lire.

3 Et si proceda sommariamente non ostante le ferie.

69v

4 Et che habbia luogo anco nei beni dell'Heredità iacente, quando l'Herede accusarà.

5 Che quello, che è accusato, rispondendo all'Accusa, responderà, che i beni spettano all'Accusatore, et che lui non ha fatto con Animo di turbarlo, non possi condannarsi nella Pena; salvi i Capitoli, che parlano dell'entrata, e del danno dato.

Nel Nuovo Rub. 40. lib. 4. De Poena Turbantis aliquem in possessione.

i Che se alcuno con violenza, e con Arme cacciarà un'altro del suo possesso, sia condannato in 100 ducati.

2 E se senz'Arme occuparà, ò per minaccie, ò prohibitioni indirette et che alcun Cittadino non potesse liberamente pigliare i frutti de i suoi beni, ò quelli coltivare, ò dare in affitto, incorra in pena di 25. scudi.

3 E tutto questo s'intenda commesso, ogni volta, che si provarà legitimamente.

4 Et che sopra di questo ognuno possi querelare.

5 Et in ogni caso il Giudice debba mantenere in possesso il possessore facendoli restituire il tolto, e si proceda non ostanti le ferie.

Rub. 65. del V.o De Poena non subiecti Turbantis subiectum in possessione sua.

Questo Statuto non è in uso, et però nel Nuovo non se ne tratta poiche indifferentemente si procede contro Cittadini, et Forastieri secondo lo Statuto di sopra.

Rub. 65. del V.o De Poena extrahentis, vel Removentis terminos

i Che se uno cavarà i Termini, incorra in pena di 50. lire; et se non potrà pagare la man destra.

2 Et che

2 Et che à prouar questo basti un Testimonio, con la publica fama.

Nel Nuovo Rub. 77. lib. 4. De Poena Amouentis Terminum.

1 Che se uno con fraude mouerà, romperà, ò cauarà, ò mutarà Termine oltre la Refettione dell' Interesse alla Parte, sia condannato in 50. lire per volta.

2 Che se non potrà pagare, ad arbitrio del Giudice si condanni nella corporale.

3 E che à prouar questo basti un Testimonio de visu, con la publica voce, e fama.

Rub. 67. del V.° De pena fodentis prope domum, uel Terrenum alterius.

1 Che nessuno possi sappare, ò lauorare vicino alla Casa, muro, ò Terreno d'altri, in modo, che la casa, Muro, ò Greppa, non si possi allamare, e chi contrafarà, sia condannato in 20. lire, et al danno in doppio alla Parte.

2 Et che à prouar questo, se sarà fatto nel Contado, basti un Testimonio, e se nella città due.

Nel Nuovo lib. 5. De Terminis ponendis, et reaptandis inter vicinos, et quod nullus appropinquet Termine.

1 Che se fra vicini i Termini fossero cauati, ò cauat; Il Giudice oltre la Pena detta di sopra di chi cauasse i Termini, mandi che per dui huomini da eleggersi, et in caso di discordia dal 3.° che debbano rimetterli, et accommodarli.

2 Et se alcuna delle Parti di ciò si sentisse grauata, il detto si faccia per altri da eleggersi come di sopra.

3 Et se la seconda Terminatione sarà conforme con la prima, si debba eseguire senz' altra reclamatione alla Pena di 20. lire.

4 E se fosse dispari, Il Giudice di nuouo faccia chiamare altri all' effetto suddetto.

Nel

70v

5 E quando sarà fatto s'habbia rato, e fermo.

6 Et acciòche i Termini non si pieghino, ò si tolghino via, che nessuno nel lavorare, si appressi ad un piede, e mezzo al termine.

7 E non si piantino Arbori, ò siepe, se non lasciato il d.º spatio d'un Piede, e mezzo, sotto la pena di X lire, et à rettituire in pristino il tutto.

8 E che nessuno possi zappare appresso la casa, ò Terreno d'altri, ò termine, se non lasciato il d.º spatio, sotto l'istessa pena, et emenda del danno.

Rub. 68. del V.º De Poena derivantis Aquam in Rem Alterius vel aquam alicuius Fluminis, vel Fossati ad locum nõ consuetum.

1 Che se uno derivarà studiosamente l'acqua ne i beni d'Altri, sia condannato in 100. soldi per volta, emendi il danno, e rimetta in pristino il corso dell'Acqua.

2 E s'intenda derivar l'acqua verso il Terreno d'altri, se uno farà un Fosso, ò solco, ò Acquaiolo, dove nõ fosse stato.

3 Che nessuno possa derivar l'Acqua nel Terreno d'altri, dal luogo suo, ne meno mettere ostacolo, ò impedimento al corso dell'Aqua alla pena di 25. lire.

E che il Podestà faccia ridurre in pristino, et che ognuno pos si accusare.

Nel Nuovo Lib. 5. Rub. 44. Quod nemo derivet Aquam in Rem alterius... Determina in sostanza l'istesso del vecchio.

Rub.ª 69. del Vecchio. De Pena levantis Clusam molendini, vel valchiera.

Il Nuovo dispone l'istesso, e la pena è di lire 50.

Nel

Nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 70. del V.o De Poena intrantis in domum inimici, vel alterius Domino, vel habitatore invito.

Il Negro dispone l'istesso, sotto pena di lire 200. di Notte, e di giorno 50.

Nel Novo è disposto di sopra à materia di violenza. de poena Insultantium Rub. 33. lib. 4.

Rub. 71. del V.o De Poena committentis Adulterium.

1 Che se uno conoscerà carnalmente una donna Maritata, incorra in pena di lire 200.

2 Et che il Marito possi accusare ò lei, ò altri sino al 2.o grado.

3 Et se la donna fosse condannata per Adulterio, perdi la dote, et s'applichi al Marito, ancorche non fosse dimandata.

Nel Nuovo Rub. 23. lib. 4. de Adulterio.

1 Che se uno commetterà l'Adulterio, con l'Incesto sino al 4.o grado di rag.e Canonica inclusive, sia condannato in pena della Morte assieme con la donna.

2 E nell'istessa pena sia condannato, se conoscesse una donna Maritata con violenza.

3 E se uno tentarà con violenza, sia condannato ad arbitrio del Giudice, citra mortem.

4 Se uno commetterà Adulterio semplice, e con donna volontaria, in 100. scudi, e 3. Anni d'esilio.

5 Se sarà donna vile, ò dishonesta, sia condannato in 100. lire

6 Che una donna dishonesta s'intenda, se sia tenuta per tale, massime nel vicinato.

7 Che seguita la Condannatione per l'Adulterio, la dote s'applichi al Marito, quando esso non vi consenti.

71v

8 Che se l'Adultero haverà pace dal Marito, avanti la condannatione, e confessarà il delitto, gli si sminuischi la pena, amettendogli il beneficio della Confessione, e della Pace.

9 Che il Giudice non possi procedere in causa d'Adulterio, se non à querela del Marito, Padre, Figlio, e Fratello della donna, e mancando questi, gl'altri più prossimi, sino al 3.º Grado de iure Canonico.

10 Che quando ci fosse la Violenza, possi il Giudice procedere per inquisitione

Rub. 72. del Vecchio. De poena committentis stuprum, uel raptum in Virginem.

1 Che se uno conoscerà carnalm.te con Violenza una Vergine, sia condannato in 200. lire.

2 Ma che se si facesse il matrimonio, sia liberato da ogni pena.

3 Che se uno conoscerà una Vergine di suo consenso, sia condannato in 50. lire. Et del Ratto niente dispone il Vecchio.

Nel Nuovo lib. 4. Rub. 25. De Stupro.

1 Che se uno per causa di Stupro usasse violenza, à Vedova di buona fama, ò cercasse di rubarla; sia condannato in pena della Morte.

2 Che se uno per l'istessa causa offendesse una donna honesta, ò gli togliesse, ò stracciasse i vestimenti, gli si tagli la man destra.

3 Che à ciò non volesse consentire, si condanni in pena pecuniaria et in Esilio ad arbitrio del Giudice.

4 Che lo Stupratore si liberi dalla Pena, se pigliasse per moglie la Vedova, ò Zitella col consenso del Padre, ò dell'Avo, et in defetto di questi, de più prossimi, dandogli la dote dallo Stupratore.

5 Che questo Statuto habbia luogo nelle Vedove di buona conditione nell'altre sia minuita la pena ad Arbitrio del Giudice.

6 Che

6 Che una vedova inhonesta s'intenda, se sarà tenuta tale ğ il vicinato.
7 Che il Giudice debba procedere solo à querela, come nello Statuto de Adulterio.
8 Che se uno conoscerà carnalmente una Monaca, in pena della Vita.
9 Che nei casi predetti, chi tentarà solo, non sia punito delle pene predette, ma in minori, arbitrio del Giudice, considerata la qualità del fatto, e delle Persone.

Rub. 73. del Vecchio. De Poena committentis ꝑ vim Fornicationem.

A chi contraverrà impone pena di lire 25.

Nel Nuovo non vi è niente, che così tacitamente intende rimetterlo alla dispositione del Jus commune.

Rub. 74. del V.o De Poena committentis vitium Sodomiticum.

1 Che il Podestà faccia diligenza contro chi commetterà d.o Vitio, anco à richiesta del Vescovo, ò del Guardiano de Frati minori, ò d'altri Inquisitori, ò deputati à questo.
2 Che se alcuno sarà trovato colpevole maggiore di 14. anni sino à 20. paghi 100. lire. e se fosse maggiore di 20. 200. e se non potesse pagare sia frustato, e si faccia bandito della Città, e Terr.o
3 Che il Podestà possa fare Inquisitione, anco per Tormenti, precedente la fama publica, e che s'habbia per piena prova.
4 Che il Podestà faccia leggere lo Statuto in Conseglio publico.

Nel Nuovo Rub. 26. lib. 4. de Sodomiti.

1 Che se uno commetterà questo delitto con Maschio, ò Femina, sia appiccato, e poi abbrugiato.
2 Che il Patiente volontario, se sarà minore di 17. anni, sia punito ad arbitrio del Giudice citra mortem, e se sarà maggiore nell'istessa pena di sopra.

3 Che se fosse forzato, ò con minaccie, sia esente da dette Pene, et le minaccie siano tali, che possino cascare in Adolescente constabile.

4 Et che il Giudice possi procedere in ogni modo.

Rub. 75. del V.o De Poena proijcientis lapidem de aliqua domo, vel Turri.

1 Impone pena della Mano, e che si getti à terra la Casa, ò la Torre.

2 Che non si potesse hauere sù bandito, e se li confischino i beni.

Nel Nuouo viene, che di sopra si tratta, de Percutientibus cum Fuste, vel lapide.

Rub. 76. del V.o De Poena facientis Adunantias, vel Conspirationes contra formam Statutorum Ciuitatis Eugubij.

Di questo niente si osserua, e però nel Nuouo niente si dispone.

Rub. 77. del V.o De Poena facientis Tumultum in Populo, vel de hoc suspecti possunt mitti ad Confinia.

Ne di questo si osserua cosa, e però nel Nuouo niente si dice.

Rub. 78. del vecchio. De Poena dantis Auxilium, vel mittentis Guarnimenta inimicis.

Ne di questo vi è niente, perche non è in vso.

Rub. 79. del V.o De Poena facientis Guarnimentu militum, vel Peditum, contra Commune Eugubij, vel speciales personas.

Succede l'istesso.

Rub. 80. De Poena non euntium in Exercitum Generale.

Succede l'istesso.

Rub. 81. De Poena intrantis, vel exeuntis aliunde, quam p. Portas.

Che nessuno possi entrare, et vscire della Città di notte, per altri luoghi che per le porte, sotto pena di 100. lire p. ogni volta.

Nel Nuouo

Nel Nuovo lib. 4. Rub. 71. De Poena Intrantis, uel exeuntis aliunde quam per Portas Ciuitatis.

1 Dispone l'istesso aggiungendo alle 100. lire se tratti di corda, se di giorno, e se di notte, sia duplicata la Pena Pecuniaria.

Rub. 82. del V.o De Poena cauantis prope murum Communis à Porta de Cencellonis, usque ad Portam Monaldi.

Ne questo è in uso, che queste Pene sono senate.

Rub. 83. V.o De Poena Rumpentium murum Communis.

Impone pena di lire 100. Et che il Podestà possa procedere per ogni uia.

Nel Nuovo, sotto l'istessa Rub. 71. lib. 4. impone pena di scudi 100. e tre tratti di corda.

Rub. 84. V.o de Poena occupantis, uel deuastantis publicas Vias uel Res communis.

1 Che se alcuno occuparà, ò piglierà de beni del Publico, et che tenirà le cose occupate, sia obligato à rendergle.

2 Che alcuno occuparà le Vie publiche, ò vicinali, ò che tenesse in quelle cosa alcuna, debbia redurle in pristino.

3 Imponendo pena di lire X. per ogni uolta.

4 Et che ognuno possa accusare.

5 Et che il Podestà possa procedere in ogni modo, non ostante la Prescrittione.

6 Et che s'intenda uno occupare i beni, ò le vie del Publico, se ponesse impedimento alcuno sopra quelle, ò se facesse Ponte sopra la Via, e ultimo alla Pena alsi quindeci Piedi.

7 Et che si possino mutare le Vie nel Territorio di Gubbio, mettendole in luogo migliore con volontà de Vicini, et Autorità del Conf.ro et Consoli.

8 Che questo non habbia luogo nelle strade Reali.

73v

9 Che se alcuno guastasse Ponte, ò altr' opera, ò edifizio della Città, sia condannato in 50. lire, e rimetta in pristino à sue spese.

Nel Nuovo Rub. 36. lib. 4. De Poena occupantium vias, et alia loca publ.

1 Che nessuno possa far Balcone, Ponte ne luoghi Publici; ne occupare sito, ò luogo publico, in modo che s'impedisca l'uso, ò si faccia decesione, ò che si difformi la Città, sotto pena d' 50. lire per volta, e che sia forzato à demolire, e rimettere in pristino il tutto.

Rub. 85. del V.o De poena ludentis ad ludum taxillorum, et retinentium ludum, et lusoris.

Chi giocarà, ò terrà luogo da giocare, incorra in pena di lire 25. con altre particolari disp.ni le quali hoggi non sono in uso.

E però nel Nuovo niente si dispone, che per quanto serua il Decreto.

Rub. 86. del V.o De Poena ludentis cum officialibus, et quod nemo det eis mutuum, uel commodatum.

Et per questo impone Pena di lire 25. di che niente s'osserua, e nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 87. del V.o De Poena Tabernarij recipientis pignus occasione ludi.

Impone 25. lire di Pena.

Nel Nuovo niente si dispone.

Rub. 88. del V.o Quod Potestas cassari faciat cautiones factas gratia ludi.

Non impone alcuna pena. E nel Nuovo niente si dice.

Rub. 89. del V.o De Poena deferentium Arma per Ciuitatem.

1 Impone pena di X. lire, et viene ad alcune distinzioni di Guelfi, e Ghibellini, che niente v'è in uso.

2 Nel Nuovo Rub. 38. lib. 4. De Prohibita delatione Armorum.

3 Che se uno sarà trouato con Arme offensiue senza licenza incorra in pena di 50. lire, et la perdita dell' Arme.

4 Et chi portarà l'Archibugio, che non sia di misura alla Galera p. 5. anni.

5 Chi sarà trouato con il Pugnale, in 50. scudi, e l'esilio per 3. anni.

6. Chi

6 Chi portarà Armi avvelenate, subito sia tormentato circa la causa della delazione del veleno, e sia punito oltre la pena ordinaria, arbitrio del Giudice.

7 Eccetto però non incorrino in pena quelli, che portassero l'Arme fuori de la Città nell'andare, e tornare, se però non si fermasse per spatio notabile per la Città.

8 Et ancora si eccettuano quelli, che portassero Coltelli giusti ma spuntati.

9 Che non si possi procedere contro questi, se non per l'Inventione degli essecutori, overo, se con l'Arme non commettessero delitto.

10 Chi non si lasciasse cercare per l'Arme, si presuma la delazione d'ogni sorte d'Arme, et per questo si possa punire, come si fosse stato trovato con esse. Purche la pena sia la minore imposta per la delazione de l'Arme.

Nel Nuovo anco Rub. 39. lib. 4. de Armis inventis in Terra.

11 Se gli essecutori trovaranno l'Arme in Terra, ó in qualche luogo, si presumino l'Arme essere del più prossimo à d. Arme.

12 Et, che si portino da d.o più prossimo purche non sia distante oltre quattro passi da d.e Arme. E se fossero più prossimi, non constando di chi siano l'Arme, si presuma esser di tutti, e siano tutti condannati per rata nella pena della delazione, et così si decida, se però i medemi non manifestassero il Portatore di d. Arme.

Rub. 90. del V.o De Poena Ghibellinorum Portantium Arma, vel Offendentium Guelphos.

Impone la Pena di 100. lire con molte dispositioni, che per non esser in uso, non si trasportano. Et nel Nuovo non se ne parla.

Rub. 91. del V.o De Poena Forensium Portantium Arma.

Ne questo è in uso, e però non si dice altro ne qui, ne meno nel Nuovo.

Rub. 92. V.o Quod Potestas Iaceat rimani singulis diebus, et noctibus

74v

pro laboribus, ac ferentibus Arma, ac euntibus de nocte.

Dispone, che gli essecutori scorrino la Città di dì, e di notte.

Nel Nuovo lib. i. Rub. 14. de Officio Bargelli, et executionibus per eum et alios Officiales faciendis.

i S'impone, che il Bargello debba di notte far la Cerca per la Città, almeno tre volte la settimana.

2 Et che debba tenere sette Sbirri, et il cavallo alla pena di 25. lire.

Rub. 93. del V.º De Poena Portantium Bagarolum in Capite, vel Pannos Curtos, vel Caligas ligatas.

Niente si serva, e però niente si riferisce, et niente si dice nel Nuovo, sendovi il decreto d'Immascaramento fuori di tempo.

Rub. 94. del V.º De Poena euntis per Civitatem de Nocte post tertium sonum Campane.

Impone la Pena di 25. lire, ma in lungo discorre sopra i Ghibellini, che non si riferisce per esser in abuso.

Nel Nuovo Rub. 12. lib. 4. De Poena Euntium de Nocte sine lumine post sonum Campane.

i Se alcuno sarà trovato di notte nella Città, e Borghi dopò il suono della Campana senza lume, overo tizzone acceso, incorra in pena di 25. lire.

2 Che il lume basti per 3. persone, che vadino insieme, et il tizzone per il Portatore.

3 Che non s'intenda incorso in pena chi fosse trovato senza lume cinque passi vicino à casa.

4 Come anco Medici, Ostetrici, Hosti, Fornari, ò simili Persone, per causa della loro Arte, non possino esser puniti.

Rub. 95. del V.º De Poena Inventorum de Nocte prope Civitatem in locis suspectis.

Non è in uso, et i vocaboli espressi non si sa quali siano.

Et

Ec nel Nuovo niente si dice.

Rub. 96. del Vecchio. De Poena Alienantium bona immobilia non subie-
ctis Communi Eugubij.

La qual pena è di 500. lire.

Nel Novo Rub. 49. lib. 2. De Prohibita Alienatione bonorum in Fore-
stes

1 Che nessuno possa vendere, donare, ò lasciare in Ult.a volontà à Forastie-
ri senza licenza di S. A.

2 E chi contrafarà possi esser dal Fisco toltegli quei beni.

3 E se si lasciassero in Ultima volontà, debbino li beni tornare al più prossimo
della Città, ò distretto di Gubbio.

4 Che se i beni ab intestato tornassero ad un Forastiero, si possi ancò lasciare
al Forastiero, ma che i più prossimi habitanti la Città, ò distretto, possino
offerire il prezzo, diminuita la decima parte.

5 E se detti Prossimi non volessero comprare, si diano detti beni à vicini adherenti.

6 Quando però il Forastiero fra duo mesi non desse sicurtà di habitare, et
che con effetto habitasse: che in quel caso possi succedere abintestato, ò con
testamento, ne possi esser molestato.

7 Che se li beni Stabili fossero dati per dote, ò in pagamento à Forastieri, all'hora
fra un anno si debbiano vendere i detti beni à Cittadino, ò distrettuale, ò
uno à più prossimo in grado, ò vicino adherente per il prezzo sudetto.

Rub. 97. del V.o De Poena trahentium subiectum Communis Eugubij ad
aliam Curiam, quam Communis predicti.

Il Statuto è longhissimo, e non si riferisce, perche niente è in uso, e niente dispone
lo statuto nuovo, stante la dispositione del Decreto.

Rub.a 98. del V.o De Poena trahentis Communis Eugubij, vel officiales ad
aliquam Curiam extra districtum.

Ne di questo s'osserva niente, e niente dispone il Novo sul detto di sopra.

Rub. 99. del V.° Quod Malefactores possint à quolibet capi, et Curiæ Cõis presentari.
Niente si osserua.

Rub. 100. del V.° Quod Homicidę, et exbanniti in persona possint impune capi, et de premio capientis.

1 Che l'Homicida si possa pigliare impune, e dandolo in mano della Corte, guadagni 50. lire dandolo uiuo, e se morto 25. lire, da pagarseli il giorno seguente, che lo presentarà.

2 E s'intendi bandito quello, che fosse condannato nella persona, ouero, che fosse bandito per debito della Communità.

Nel Nuouo Rub. 65. lib. 4. De condemnatis non recipiendis.

1 Che non possi ricettare alcuno in casa capitalmente bandito dolosamente, ne darli aiuto, conseglio, ò fauore.

2 Ne fuori di casa darli da magnare spontaneamente sotto pena di esser carcerato per trouar la verità.

3 E sia punito in pena corporale ad arbitrio del Giudice, attesa la qualità del fatto.

4 Che se farà quanto s'è detto per forza, ouero dette da magnare à chi passane ancorche bandito, sia obligato quanto prima notificarlo alla Corte, et informarne il Giudice, sotto la pena di d.ti 50.

5 Eccettuandone i Padri, Madri, e fratelli carnali, moglie, e Mariti.

6 Et ognuno possi accusare, e guadagni la quarta parte dela pena.

Nella Rub. seg.te De condemnatis Capitaliter impune offendendis.
Si dispone, che i Banditi capitalmente ancorche in contumacia, si possino offendere, e ammazzare, et i Giudici hauta fede del bando, non possino procedere contro gli offensori, e deuino liberarli dalle Carceri.

7 Che li condannati citra poenam mortis non si possino offendere, ma offesi incorrino in pena dello statuto ordinaria.

8 Dechiarando, che i Banditi, che si possano offendere impune, siano di quelli, de quali dispone il decreto, e non altrimente.

Rub.

Rub. 101. del V.o Quod Potestas capiat Malefactores per suam familiam ad petitionem cuiuscunque.

i Il Negro dispone l'istesso, pena di l. 50.

2 Che non si possi recettare nessuno cõdannato in casa, pena di lire 100.

Nel Nuovo già si è detto di sopra.

Rub. 102. del V.o De Poena Comitantium non capientium malefactores et exbannitos.

Impone il Negro Pena di 200. lire à pagarsi da gli Huomini di Castelli, et ville, purche non passi 40. soldi per ogni fumante.

Nel Nuovo niente, perche anco di questo ci è il decreto.

Rub. 103. del V.o De Poena Receptantis exbannitos.

i Che non si possino recettar banditi, ò condannati, pena di lire 25.

2 E che ognuno possi pigliar copia di Nome de Condannati.

Nel Novo, quanto alla Recettatione si stato detto di sopra.

i Quanto al resto alla Rub. 64. de Condemnatis capitaliter publicandis Si dispone, che i Giudici tra cinque giorni dopò la Condannatione fatta di qualche contumace, devono farli publicare per il Trombetta inanzi alla Porta del Palazzo.

2 Che il Notario de Malefitij debbia scrivere il nome, e cognome de Condannati in una Tavola da tenersi publicamente, acciòche nessun possa practicarli, ò ricettarli.

3 Et che si possa far cattura d'essi, et offenderli impune, come di sopra.

Rub. 104. del V.o Quod exbanniti pro gravioribus Maleficijs possint impune offendi.

Non è in uso, e di sopra già è rimediato per lo Statuto novo.

Rub. 105. V.o Quod fiat executio contra exbannitos captos secundum formam sue condemnationis.

Niente è nel Nuovo, che si osserva il decreto.

76v

Rub. 106. del V. Quod bona Homicide, excepta domo, destruantur, salvo tamen iure cuiuscumque.

Niente è in uso, e però niente si dice nel Nuovo.

Rub. 107. del V. De forma tenenda in vendendis bonis exbannitorum, et de bonis Communis recuperandis.

Niente ancor di questo, che vi sono i decreti delli occupatori de beni Publici, et del primo capo ne è padrone il Fisco.

Rub. 108. del V. De poena non solventium condemnationes infra duos menses, et quod in Senatis non apponatur aliquod sal.

Ne di questo è nato nel Nuovo, e niente si osserva, poiche le condennazioni si conseguiscono, quando vuole il Fisco, et il tempo lo fanno i suoi ministri.

Rub. 109. del V. De condemnationibus non solutis non cancellandis, et de oblatione annua caputeorum.

Tutto si appartiene al Fisco, che ha i suoi ordini.

L'altro capo della Rub. era, che per S. Gio: batta, Natale, e Venerdi santo, si liberassero li Prigioni.

Rub. 110. del V. Quod condemnati in contumacia non audiantur, neque aliquis pro eis.

Che nessun condannato possi esser messo alle difese, se non compare.

Nel Nuovo Rub. 5. De modo procedendi in causis Criminalibus lib. 4.

i Che alcuno inquisito non possi rispondere, se non per se, senza che teva almeno il Procuratore.

Rub. 113. del V. De Poena Testium se absentantium, vel subtrahentium à Testimonio

i Che se alcun Testimonio indotto à provare qualche delitto, si absentasse dalla Città, ò Contado, sia condannato nella Pena, che doverebbe condannarsi il delinquente, ancorche non fosse provato il delitto.

~ Ma se il delitto fosse provato, il d.o Testimonio sia condannato in minor pena ad Arbitrio del Giudice.

Nel Nuovo Rub. 10. lib. 4. De Testibus in criminalibus causis recipiendis.

i Che

175

1 Che i Testimonij maggiori di 14. anni maschi, ò femine si possino essaminare nelle cause criminali, eccetto però in quelle, che s'imponesse la pena del Sangue, che in quel caso, non per Testimonij, ma per indicij, si debbano amettere ad arbitrio del Giudice.

2 Che li maggiori di 20. Anni tanto maschi, come femine, si debbano amettere per Testimonij ad arbitrio del Giudice, attesa la qualità delle Persone, purche siano di buona fama, la quale si presuma, se non consti il contrario.

3 Li congiunti settano ascendenti, o discendenti non possino forzarsi ad essaminarsi.

4 Li Transuersali sino al 3.º grado inclusiue de iure Canonico, ancorche si trattasse di pena pecuniaria.

5 Ne delitti occulti, et atroci, si debbano amettere tutti secondo la dispositione della Ragione.

6 Che per diffesa del Reo, si possi essaminar tutti, e che faccino fede, secondo la dispositione della Ragione.

7 Che se un Testimonio si absentarà per non prouare il delitto, sia castigato ad Arbitrio del Giudice attesa la qualità della Persona, e delitto conforme alla dispositione del Ius commune.

8 Che nessun Testimonio possi tenersi prigione più di 3. giorni.

Rub. 112. del V.º Quod nullus pro ferendo Testimonio ultra triduum detineatur.

Il Negro dispone l'istesso. E nel Nuouo è disposto l'istesso, come nel precedente Capitolo.

Rub. 113. del V.º Quod Notarij scribentes protestationes non possint detineri nec per eas molestari.

Queste erano proteste, che si faceuano da Giurisdittionarij à Giudici, che hoggi non sono in uso. Et però niente nel Nuouo.

77v

Rub. 114. del V.° De Poena Negantium rem esse communem.

Nel Negro si dispone, che se si nega una cosa commune, e poi si provi, che il Giudice pronunzi, che se ne facci divisione, et il negante si condanni in 25. lire.

Nel Nuovo lib. 2. Rub. de divis.^e rerum communium.

1 Si dispone, che se uno haverà i beni in compagnia con un'altro, possi dimandare la divisione, e la sua parte, et il Giudice deva fare eleggere Periti à dividere, et consignare, et in caso di discordia, facci metter le sorti fra dividenti, fra i beni divisi, non ostante le ferie.

2 Che la divisione si possi anco fare per i Minori da Persone legitime, come parerà meglio, e più utile.

3 Che se alcuno negarà una cosa commune, et che poi sia provato incorra in pena di 25. lire.

Rub. 115. del V.° De Poena capientium Columbos, et tenentium Accseaturam, nel ?

1 Il Negro dispone l'istesso sotto pena di lire 25. et che ognuno possi pigliare i Picconi, che fossero nella Rete senza pena.

2 Et che nessuno possa far Capanelli, e facendosi possino guastare senza Pena.

3 Che il Giudice possi procedere ad instanza d'ognuno.

4 Che l'Accusatore guadagni la metà della Pena.

5 Che per provare questo basti la fama; che l'Inquisito sia solito à delinquere.

6 Che se à uno sia trovato un Colombo in casa, ò altrove, s'intenda colpevole, et si debbia condannare.

7 Et che si debbia sforzare à pagare 50. lire.

8 Che questo non pregiudichi à quelli, che hanno Piccioni in casa.

9 Che

9 Che nessuno possi amazzarli con il Pallottiere sotto l'istessa pena.
10 E che il Giudice faccia bandire publicamente questo Statuto.
Nel Nuovo lib. 4. Rub. 74. de Pena capientis, vel occidentis Columbos.
1 Che se uno amazzarà Piccioni con Archibugio, ò Balestre, ò pigliarà con Reti,
ò lacci, pena duo tratti di corda, e 50. lire per ciascun Piccione.
2 E per ciascun Piccione pagni duo giulij al Patrone.
3 Che ognuno possi accusare, et habbia il quarto della Pena.
4 Che si creda all' Accusatore con un Testimonio idoneo.
5 Che il Giudice faccia diligente Inquisitione sopra questo delitto, purche
sia commesso al tempo del suo offitio, e sei mesi avanti.
Rub. 116. del V.o de Poena tenentis Porcos per Civitatem.
1 Che nessuno possi tener Porci per la Città, ch'eschino fuori di casa.
2 E trovandosi fuori di casa, incorra in pena di 25. soldi per Porco.
3 Et ognuno possi accusare, et habbia la metà della Pena.
4 Che il Giudice faccia la diligenza ogni settimana sopra questo.
5 E si creda alla Relatione di due della sua famiglia.
6 Che ciò non habbia luogo da Novembre sino à Genaro.
7 Che non habbia luogo per i Porci di S. Antonio.
8 Che possino tenersi per i Porci di S. Antonio 12 Porci.
9 E se fossero più, che debbiano perderli, et che s'applichino la metà à chi piglia
et l'altra al Commune.
10 E che dando un Porco sia liberato dalla Pena.
Nel Nuovo Rub. 45. lib. 5. quod Porci per Civitatem ire non permittatur.
1 Che chi alleva Porci nella Città, ò Borghi, non gli lasci andare per la Città
vagando, alla pena di 40. soldi per Porco, e per volta.
2 Et che il Patrone de Porci sia tenuto all' emenda del danno, che faranno
3 Che chi riceve il danno possa pigliare i Porci, e tenerli finche sarà sodisfatto
overo riceverà sigurtà di sodisfarsi.
4 Che li Porci di S.to Antonio al n.o di 12 possino andare per la Città e Borghi

78v

5 Che le scrofe non si lasciano andare in modo alcuno, sotto la pena di 5. lire oltre l'emenda del danno.

Rub. 117. del Vecchio. De Poena vendentium Vinum lympHatum, et cum quibus mensuris vendi debeat, et pro quanto.

1 Che ognuno possi portare il vino nella Città forastiero del mese di luglio, Agosto, Settembre, e Ottobre, pagando la gabella.

2 Certo che i Cittadini, e del Territorio non paghino gabella del vino, che raccolghino nelle loro Possessioni.

3 Et che il vino forastiero non si possi vender più di 12. denari Ravennati piccoli pro quolibet Peta.

4 Et che il vin Novo, ò cercciuolo non si venda più d'otto denari, pro quolibet Peto, et il Bianco 12. denari alla pena di 100. soldi.

Con altri ordini di mesure bollate.

5 Et se venderà il vino con acqua, pena di lire 25.

Nel Novo Rub. 60. lib. 4. De Hospitibus, et Tabernarijs.

1 Che si debbia vendere il vino con misura giusta, e bollata, alla pena di soldi 40. per volta.

Rub. 118. del V.o De Poena Aucupantium ad Palias, vel Perdices certis temporibus.

Impone pena X. lire per volta, ma perche non è in uso, nel Novo non ci è niente, che il decreto dispone delle Bandite, e Caccia.

Rub. 119. V.o De Poena Intrantium Cameras Officialium.

Non è in uso, e però niente nel Novo si dispone.

Rub. 120. V.o De Poena Officialium Intercidentium ingressum ubi ius redditur. Impone pena 100. lire per volta chi contraveni.

Nel Novo Rub. 12. lib. 1. De officio, et authoritate D. Potestatis.

Si dispone l'istesso, oltre quanto deve fare spettante al suo officio.

Rub. 121. del V.o De Poena Nobilium intrantium domus, vel Palatia officialium. Niente si osserva, che imponeva pena di lire 100. et però nel Novo niente si dispone.

Rub. 122.

Rub. 122. del V.° De Poena emenium lastram causa revendendi.
Non è in uso, e però non si discorre, et niente dispone il Nono.
Rub. 123. del V.° De Poena currentium equum per Civitatem.
Ne questo è in uso, e però non se ne parla.
Rub. 124 V.° De Pena Incopiantium lignum in Civitate, vel macerantium
ipsum penes Civitatem, vel in aliquo fonte.
A chi transgredisce impone poena 100. soldi.
Nel Nono Rub. 46. lib. 5. dispone l'istesso, et la pena è di 10. lire.
Rub. 125. del V.° Qualiter procedatur in Processibus, in quibus pro-
ponitur exceptio excois.
Niente se n'osserua, et niente altro si dice nello Statuto nouo.
Rub. 126. del V.° De Poena Pasturantium in Appendicijs Montium
Niente di questo si osserua, e però &
Rub. 127. del V.° de Beccarijs, et eorum obseruantijs.
Niente s'osserua, ma certi capitoli particolari; et quanto alle Pena
s'osseruano i decreti, e le Pene conuenzionali, che si fanno dalla
Communità con i Macellari.
Rub. 128. del V.° de Fornarijs, et eorum obseruantijs.
Si dice l'istesso.
Rub. 129. del V.° Quod Officiales Communis non possint regulantium
Arbitrium petere, nec habere.
Ne di questo ci è uso alcuno, e però &
Rub. 130. del V.° In quibus casibus Poene maleficiorum dup-
plicentur. Si dispone, che le Pene pecuniarie ne i delitti, che
si commettono, si duplichino, se sono commessi in Piazza, in Aren-
ga, e nella Chiesa maggiore, e altra Chiesa, nel Vescouado, e sotto
le sue volte, nelle Beccarie della Città, nella Festa della Natiuità
di N. S. di Pasqua di Resurrettione, del Venerdì Santo, di S.to Vittore,
di S. Gio: battista, e d'un giorno inanzi, e dui doppo, d'otto di Marzo

del Reggimento del Podestà, della Fiera del mese di Settembre, ne i giorni festivi della Madonna, e di Notte, et la Notte s'intenda dal suono della Campana della Sera, che si chiudono le Catene, sino al suono della mattina, che si levano le Catene.

Ne i delitti, che si commettono ne i Palazzi de Giudici, e del Confaloniero, e Consoli; e dalla Beccaria, che è verso Oriente, sino alla Casa, che è di Federico Lorco, sino alla Piazza, e alla Casa de Rettori di Gubbio; et che non si possino duplicare, se non una volta; et che si duplichino ancora contro quelli, che facessero vendetta in altra persona, che nell'offendente.

Nel Nuovo Rub. 20. lib. 4. de duplicatione Poenarum.

Che le Pene si duplichino per i delitti commessi nelle Chiese, ne i giorni di Pasqua di Resurrezione, Pentecoste, Ascensione, Natività di N. S. Venerdì Santo, Assunzione della Mad.a, di tutti i Santi, et di S.to Ubaldo.

Ne i delitti, che si commettessero in Palazzo, e in Piazza, massime quando si fa consiglio, e in Piazza grande in giorno di Mercato, nel Palazzo, dove si rende raggione, et altrove alla presenza de Giudici.

Et ne i delitti, che si commettono di notte, che s'intenda dal tramontar sino al levar del Sole, et che la Pena non si duplichi, se non una volta.

Rub. 131. del V.o de Maleficijs commissis contra Officiales forenses vel contra eos.

Che chi offendesse un Officiale, o l'Officiale offendesse altri, si duplichi la pena.

Nel Nuovo non se ne parla, lasciandolo alla disposizione del Jus Commune perche questa è parsa poca Pena.

Rub. 132. del V.o de duplicanda Poena offendentis aliquem in Locatione sua

Che se

208

Che se uno offenderà un altro nel suo possesso di Possessione, ò casa, se gli duplichi la Pena, nella quale sarebbe condannato, secondo la forma de Statuti.

Nel Nuovo Rub. 40. lib. 4. De poena Turbantis aliquem in possessione sua. S'impone la pena di 25. scudi.

Rub. 133. del V°. De duplicanda Poena offendentibus aliquem euntem ad Junus, vel occasione alicuius offitij Communis.

Il Negro dispone l'istesso, duplicando la pena; Nel Nuovo nulla si fa altro.

Rub. 134. V°. quod in Poenis procedatur de similibus ad similia, ubi poena determinata non est.

Che i Giudici puniscano li delitti de simile a simile, quando non ci fosse pena certa, considerata la Persona, il luogo, et il fatto, sino alla quantità espressa nello Statuto.

Nel Nuovo Rub. 88. lib. Quod de similibus ad similia procedatur.

Che in tutti i Casi, ne i quali non fosse espressa certa pena, ne Statuti, si proceda de simile à simile alle Pene dello Statuto, attenta la qualità della Persona, e delitto; et il Giudice nella sentenza ne faccia mentione alla pena di 25. lire.

Rub. 135. V°. quod Potestas faciat condennationes singulis mensibus.

Il Negro impone pena 25. lire.

Nel Nuovo lib. 1. de Offitio Potestatis Rub. 12. si dispone l'istesso sotto l'istessa pena.

Rub. 136. V°. Quod de condemnationibus Maleficiorum fiant duæ Copiæ et quod libri Reformationum stent in Camera Communis Eugubij.

Nel Nuovo quanto al primo capo non si dice niente. Nel 2°. quanto à libri delle Reformationi si serva, et così si commanda al Canc^r. della Corba che in Palazzo tenga, e custodisca diligentemente i detti libri, et altre Scritture, come alla Rub^a. 18. libro p°. de offitio Cancellarij.

Rub. 137. del V°. Quod notarius Capitanei cancellet condemnationes Absolutionis,

vel exgravationis, apposita causa cancellationis in margine.

Niente si osserva, spettando questo al Proc.re del Fisco del Ser.mo

Rub. 138. del V.o Quod Potestas non faciat executionem aliquam sanguinis intra Muros Civitatis.

Ne questo è in uso, che all'esec.ni si fa in Piazza.

Rub. 139. del V.o De Restauratione Actorum facienda per officiales propè finem eorum officij.

Il Nuovo dispone l'istesso à tutti gli officiali sotto pena di 25. lire.

Nel Nuovo Rub. 13. lib. 1. de officio Notarij Maleficiorum.

Che il Maleficio nella Partita de Giudici debba ripigliare, e farsi consegnare tutte le scritture criminali, e lettere ducali indifferentemente sotto pena di sc.di 25.

Rub. 144. del V.o qualiter Procedatur in Maleficijs contra eos, qui essent, vel fuerint in officio consulatus.

1 Che non si possi procedere contro alcuno del Consolato durante il suo officio, se però il Processo non si piglierà innanzi l'estrazione.

2 Che si sospenda il Processo durante d.o officio, ne corra tempo.

3 Che similmente durante l'officio d'alcuno officiale, non si possi sindicare, se non due mesi doppo finito l'officio, pena di 50. lire, oltre la nullità dell'Atto.

4 Che se si trovarà colpevole alcuno degli officiali, con haver danneggiato il Publico occultamente, e publicamente sia condannato nel doppio, et anco in più, ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità delle Persone, e delitto.

5 Che di questo ne siano sindicati il Conf.ro Consoli, e Giudice.

Nel Nuovo Rub. 9. de Immunitate DD. Confalonerij, et Consulum lib. 5.

1 Che quelli, che sono del Magistrato siano esenti da tutti i Pesi personali.

2 Che per otto giorni precedenti non si possino convenire civilmente, ne in propria nome, ne come Procuratori, eccetto però, che se quelli, che devano esser convenuti ad instanza d'alcuno del Magistrato, non fossero forastieri, ò sospetti di fuga, che in quel caso si possi procedere per il

Proce

Procuratore sono alla seguita di stare à ragione, quando però la lite sarà decisa, e dovesse darsi di ragione.

3 Che non corra tempo durante il Magistrato nelle cause, ma che quelle rimanghino nell' istesso termine Attive, et Passive.

4 Che non si possi procedere contro quelli del Magistrato, se non per graue delitto, che s'imponesse la pena Afflittiua del Corpo.

5 Che tanto quelli del Magistrato, come della loro famiglia possino portar l'Arme, e godino gli altri Priuilegij, che hanno goduto sin' hora.

Rub. 141. del V.° Quod Caritas elemosyna Communis locus, qui recipiunt ab eppim Prodi. ...

Non è in uso. E nel Nuouo niuna disposizione.

Rub. 142. V.° de Emphiteosi.

Questo Statuto ha diversi capi, ma hoggi nessuno n'è in uso: perche si osserua la Bolla di Gregorio XIII. sopra la renuoue dell' Enfiteosi, la quale ha molti, e diuersi capi: E però è inserta nel Nuouo sotto la Rub. 2. Lib. 2. Quod Emphiteusis finita reuocetur successiue ...

Rub. 143. del V.° Quod Bladum vendatur ad mensuram Lasam; et de Mensuris Pesandis, Bullandis, et Adiustandis.

1 Il Negro dispone l'istesso, ma hoggi non si osserua, che quanto alli Biade dette si uendono alla Colma, et il Grano à Rasa

2 Et quanto alli Misure impone Pena di dui denarij, et che si accommodino, come si conuiene.

3 Nel Nuouo Rub. 15. lib. 5. de Ponderibus, et mensuris, doppo il Trattato dell' aggiustare de Pesi, et Stadere, e Bilancie, e Passetti, Bauli, e Boccali, sotto la pena di 10. lire, e più ancora ad arbitrio del Giudice, attesa la frauda, e qualità di Persona

4 Si ordina, che le misure si aggiustino, et quando non si possi, s'abbrusino e si guastino.

81v

5 Che quando le misure giuste non fussero bullate, in corra in pena di soldi 40 per volta, et ognuno possi accusare, et guadagni la 4.a Parte.

6 Dichiara, che la soma del vino sia dui Barili, il Barile 24. boccali, et il Boccale sei libre, il mezzo 8. et la foglietta vna, e mezza, secondo le misure, che si seruano in Palazzo.

7 Che la mina del Grano sia di 150. libre regolarm.te

8 Che il Grano si venda alla Rasa, et i Biadi, e legumi alla Colma come anco le Castagne, Ghiande, Semola, e simili.

9 Et lo staro della Colma due mine alla Colma.

Rub. 144. V.o De Poena Proijcientis immunditias de aliqua Fenestra, vel Fenestra.

1 Che nessuna Persona debba gettare dalla Fenestra propria, ò d'altri come buttura, scompella, immondezza, ò Acqua nelle vie publiche pena di 40. soldi per volta.

2 Et ognuno possi accusare, e guadagni la metà della Pena, sia tenuto segreto, e sia creso con un Testimonio.

3 Che non habbia luogo quando si è detto, dica 3. volte guarda guarda.

Nel Nuovo lib. 5. Rub. 24. de immunditijs in viam non proijciendis.

1 Che nessuno possa buttare in Piazza, ò altre vie della Città lettame, spazzatura di casa, Animali morti, ò cose simili alla pena di soldi 40. per volta.

2 Et quando non si leuino da chi l'ha gettate doppò la monitione fattagli, se gli duplichi la pena, e debba leuarli in ogni modo à sue spese.

3 Eccetto quelli, che fabricano, à quali si permette, durante la fabrica, purche non occupi la maggior parte della strada, che impedisca il passare anco con le Bestie.

Rub.a

82 83

Rub. 145. del V.° de Poena Ricatorum ementium victualia causa revendendi.

i Che nessun Ricatolo, ò Revendarolo possi comprare da Forastieri i Territorio Fichi Perschi, ò cerase per causa di rivenderli sotto pena di 20. soldi.

2 Che non possino comprare ovi, cascio, Pomi, vocelli, e Polli pena di 20. soldi avanti mezzo giorno.

3 Che ognuno possi accusare, et habbia la metà della Pena, et si creda ad un Testimonio.

4 Che non possino tenere per vendere Fichi Perschi, e cerase, sotto l'istessa pena.

5 Che il Podestà debba far bandire ogni mese questo Statuto.

6 Che non possino comprare robbe magnative per rivenderle nelle strade publiche della Città, i presso delle Porte, pena di 20. soldi.

7 E che ognuno possi accusare, e sia creso, come di sopra.

8 Et che due volte la settimana la Famiglia del Podestà faccia diligenza sopra di questo alla Pena di 25. lire.

Nel Nuovo lib. 5. Rub. 10. de Ricatis, et venditoribus olei.

i Che non possino comprare in giorno di Mercato il Sabbato in Piazza, è fuori avanti il suono della Campana di mezzo giorno, overo sinchè starà la Bandarola nelle scale del Palazzo, pena di lire 5. Nella qual Pena incorrino, quando anco di tenero à venditori, che li tenessero fuori, offerendogli il prezzo dopo

2 Che perdino anco le cose comprate; che ognuno possi accusare et guadagni il quarto della Pena, e della Robba, et si creda cò il giuramento, e un Testimonio.

82v

3 Che non possino vendere la robba oltre la Tassa, ò permutare una cosa per l'altra pena di lire X. e più, e meno ad arbitrio del Giudice, ò Magistrato, attesa la qualità della Persona –
4 Che debbiano tenere le misure, e scudelle giuste, e bollate col Bollo del Commune.
5 Che non possino vendere l'olio più di quello, che sarà tassato –
6 E che l'olio sia buono, e di buon sapore, senza mistura d'Acqua, ò di grasso, ò altra cosa, sotto l'istessa pena.
Rub. 146. del V.º de Poena mulierum filantium, vel aliud laborerium facientium, dum vendunt nummata.
Non è in uso, e manca però nel Nuovo.
Rub. 147. del V.º de Poena sanguinantium Animalia in Viis Publicis. Nel Negro Pena di 20. soldi.
Non è in uso, e però q. e le bestie grosse vanno à i Macelli
Rub. 148. del V.º de Poena ementis victualia extra Civitatem in Stratis causa revendendi.
Se riferisce allo Statuto sopra de Pizzicoli, ne vi è altra dispone
Rub. 149. del V.º de Poena Meretricum morantium in Civitate prope aliquod Monasterium, vel Denantium eas –
1 Che nessuna meretrice debba habitare presso al Monasterio di ò altri Monasterij, per 12. case vicine, pena della frusta –
2 Imponendo Pena à chi dette la casa di lire X.
3 Et che le donne di mala vita non possino stare, se non in luogo deputato, et dispone altro, che non è in uso.
Nel Nuovo Rub. 35. lib. 5. De Meretricibus.
1 Che se una donna di mala vita habitarà in qualche luogo con scandalo de Vicini, possi essere scacciata, et se in casa propria, sia sforzata à vendere, et habitare nel luogo deputato per le meretrici, et che i Giudici debbiano procedere summariamente.
2 Che

Che nessuna Meretrice in Chiesa si debbia porre, ò intromettere con donne honeste, ma stare separatamente alla pena di x. lire.

Rub. 150. del V.o De pena Meretricum morantium extra Ciuitatem in strata, vel prope aliquod Monasterium, vel venentis eam.

Dispone l'istesso alla pena di lire x. à chi la tenrà, et alle donne la frusta.

Nel Nuovo si dispone, come di sopra.

Rub. 151. del V.o Quod claudantur Andromi, et versatoria fetorem prestantia in vijs publicis

Il Negro dispone il medesmo alla pena di 10. soldi.

Nel Novo lib. 5. de versatorijs, et Necessarijs Rub. xi.

i Che nessuno possa tenere aperto versatorio condotto nelle vie publiche, ne meno, che nel muro Commune dalla sua parte si possa fare versatorio, ò necessario, che da Jasado al Muro, ò Jasne al Terra, et che il Giudice subito lo faccia amuovere.

2 Che se si fosse fatto versatorio, ò necessario in muro Commune, che rendesse fetore, e facesse danno, il Giudice debbia farlo levare, e demolire l'edifitio.

Rub. 152. del vecchio. De pena facientis in vijs publicis Necessarium, vel versatorium.

Il Negro impone pena di 20. soldi. Nel Novo già si è detto.

Rub. 153. del V.o Quod Potestas fieri faciat Cloacas ubi fuerit opportune expensis adiacentium.

Il Negro dispone l'istesso, pena di 20 soldi.

Nel Nuovo Rub. ii. lib. 5. De Cloacis Publicis, et privatis.

i Che il Magistrato faccia mantenere le chiocane, et raccommodarle quando bisogna.

83v

2 Che quelli, che hanno Acquaioli, ò necessarij debbiano serarli, che l'acqua non corra nelle strade, et che rendino fetore, et che siano obligati accommodarli.

Rub. 154. del V.° Quod Andronei, in quibus sunt sedilia, sive necessaria mundentur, ita quod impedimentum non prestent.

1 Che quelli, che haveranno necessarij, ò versoraij, che diano danno à vicini, à chi passa, si debbiano remurare da lena sino à 3. piedi, in modo, che nò dia impedimento, ò fetore à vicini, ò chi passa.

Nel Nuovo non vi è altro, che il V.° di sopra.

Rub. 155. del V.° De poena ponentium letamen, vel facientium in vijs publicis.

1 Il Negro dice l'istesso, à pena di 40. soldi. dando facoltà à sindici delle Ville, che possino torre tale pena.

2 Nel Novo è disposto sopra alla Rub. 24. lib. 5. de immundicijs in vijs non projiciendis.

3 Et anco nella Rub. 20. eod. lib. quod viæ civitatis singulis mensibus mundentur. che con lispone il Negro pena di soldi 40.

4 Et che il Magistrato faccia bandire questo ogni principio di mese con termine di 3. giorni, sotto la d.ª pena.

Rub. 156. del V.° De poena projicientis scompellam in rem alterius.

Il Negro dispone l'istesso, pena di 40. soldi.

Il Nuovo dispone, come di sopra.

Rub. 157. del V.° De Poena facientis, vel projicientis putredinem in aliquo fonte, Putteo, Abbeveratoio, vel Lavatoio.

Il Negro dispone l'istesso, pena di 20. soldi.

Coche

842

Ecche se alcuno havesse scancevia, versatoio, necessario, Grondarecia che desse impedimento a Fonti, e lavatoij, possi sforzarsi à rimuoverli fra 15. giorni, dopò che sarà stato ricercato.

Nel Nuovo lib. 1. Rub. 50. De vijs publicis, Fontibus, ac Pontibus reaptandis.

1 Che le Fonti, et Acquedotti si debbino mantenere, e conservare

2 Che il Magistrato faccia un soprastante per dui anni per le Fonti, e dui per gli Acquedotti.

3 Che debbano invigilare, acciò non manchino l'acque, ne sia impedito il corso di esse da particolari, secondo il decreto.

4 Che non si possi buttare immondezze nelle Fonti, e Pantani alla pena di 10. lire.

5 Che gli Huomini de Castelli, e Ville debbino accommodare le vie publiche, che sono ne i loro distretti.

6 Che i Ponti, e le Fonti esistenti nelle Vie si raccommodino e si mantenghino dall'Università, e che di ciò si possino multare ad arbitrio delli Giudici, et Mastri di Strade.

7 Che se si guastarà una Strada per colpa di qualche vicino, si debba accommodare dal d.o vicino.

Item nel lib. 5. Rub. 25. De Pannis, et alijs non lavandis in publicis Fontibus.

S'impone la pena di 5. lire, et che ogn'uno possa accusare, guadagni il 3.o della Pena, sia creduto con un Testimonio l'altro 3.o l'habbiano gli Essecutori, et il resto per accommodare la Fonte.

Rub. 158. del V.o De Poena Proijcientis Aquam scolaneam in Flumine Camignani.

Hic [?] s'omette. Perche il Negro non lo comparava; et però dal Nuovo viene si dice.

Rub. 159. del V.o quod Leprosi non intrent Civitatem, nec ei appropinquent. Non si osserva, et q.o Statuto fa mentione di Ti. Hospitali, che erano in questa Città. Et hoggi questa Carità non lo fa altro, che la Casa de Callolari, et alle volte l'Hospitale grande.

Et nel Nuovo lib. 1. Rub. 27. de offitio Prioris, et aliorum officialium Hospitalis maioris. Si dispone, che debbano gli officiali ricevere i Pelegrini, e gl'Infermi facendoli curare, e provedere alle loro necessità, secondo le facultà dell'Hospitale.

Rub. 160. del V.o quod Potestas scaricari faciat Forrata in viis per que vadit Aqua.

Il Negro dispone l'istesso pena di 100. soldi.

Nel Nuovo Rub. libro 6. Quod Officialis faciat scaricari forrata iuxta vias, per que solet ire Aqua, dispone il medemo.

Rub. 161. del V.o Quod laboratores, sive Casanarij teneantur ponere plantas in sive Predij, que laborant.

Così dispone il Negro, Rimettendosi à Patti, che si fanno fra Padroni, e Lavoratori.

Nel Nuovo Rub. 37. lib. 5. De observantijs laboratorum; circa il piantare si rimette à gli obblighi, e conventioni fatte fra Lav.i e Padroni.

Rub. 162. del V.o De Poena forensium exercentium foenus in Civitate Eugubij.

1 Dispone, che Nessun Forastiero possi prestar denari à usura, pena di 100. lire, et che ognuno possi accusare.

2 Che s'intenda Forastiero quello, che non è nato nella Città, ò distretto.

3 Che nessuno, che presti possi cavare più che 4. denari per lira, sotto l'istessa pena.

4 Et che si creda à un Testimonio degno di fede, overo à due da bene, che

che deponghino della fama, e dispone altro, che niente s'osserva.
Et nel Nuovo niente si dice, che si rimette al decreto.
Rub. 163. del V.° De Pena facientis richiestam, uel dantis, seu accipientis copiam consiliariorum.
Nel Negro, che non si possi dar Copia del Conseglio, et del nome de Consiglieri, pena di 50. lire.
Ma che questo non habbia luogo, quando è data la lista per convocare il Conseglio.
Et che non si possi far pratiche, ne consegli, come è detto di sop.
Et nel Nuovo sotto la Rub. 19. lib. 1. de Cons.° Generali, si dispone il medemo, che di sopra si è riferito.
Rub. 164. del V.° Incipit Statutum de ornamentis, vestibus, et Dominarum, et Mulierum prohibitis.
Niente si osserva, et hoggi vi è la Pragmatica.
Rub. 165. del V.° De Pena vendentis candelas, uel alia mercimonia inter aliquam Ecclesiam. Impone pena di 20. soldi, e non si osserva, e però nel Nuovo niente si dispone.
Rub. 166. del V.° Incipit Statutum de donis, conviviis, et expensis prohibitis circa nuptias, sponsalia, uel Matrimonia.
Ne questo è in uso. et nel Nuovo, per esservi la Pragmatica niente si dispone.
Rub. 167. del V.° Incipit Statutum de superfluis expensis cerealis prohibitis, circa funus defunctorum. Niente s'osserva.
Nel Nuovo Rub. 34. lib. 5. de Mortuis sepeliendis.
1 Che si servi la consuetudine da molti anni in quà introdotta, cioè tolta via la Pompa, e si applichi la spesa à suffraggi per salute del Morto.
2 Che gli Ascendenti, e descendenti del Morto, et consanguinei del p.° grado, non eschino della Casa, dove è il morto, per ac-

compagnarlo alla Chiesa, ma che possi uscire il giorno seguente per essere à gli esequij, et offitij.

3 Che i Cittadini morti fuori della Città, si possino portare à loro spese nella Città, e sepelirsi nelle Chiese delle loro sepolture —

4 Se però non ci fossi sospetto del Morbo, et che la qualità del tempo, et occasione comportasse altrimente, da giudicarsi dal Magistrato, et Giudici.

Fu compito questo libro Criminale alli 19 di Xbre 1629. à lode di Dio, e della Gloriosissima Vergine, Nostra, e mia particolare Avvocata ~

Liber sextus de Damno dato, de Nouo

Rub. pa del Nouo. si dispone, come nel vecchio, e solo si aggionge, che l'offitiale di d. offitio debbia dare la sigurtà di stare à sindicato, et che volendo l'Accusato, l'offitiale debbia confermare la sua Inuentione con il suo giuramento.

Alla 3a Rub.a nel Nouo (si lascia la 2a che non vi è difformità fra il vecchio, e'l Nuovo) de Notarijs d. d. et eorum mercede, vi è di più, che nel vecchio, che i Notarij deputati al do offitio, non possino sostituire altri, che non siano approvati dal Magistrato.

La Mercede de Notarij è tassata conforme alla prattica antica, et moderna, se bene nel vecchio non vi è tal cosa.

Rub. 4a del Nouo. De officialibus Minoribus, et eorum Mercede, vi è di più in qto del Nuovo, che nascendo differenza fra l'offitiale maggiore, e Minore della mercede, che se gli deue per le loro inuentioni, il Magistrato possi dechiararle, et possino esser remossi non facendo il debito loro, sorrogandovi altri. Et che nessuno altro, per levare ogni abuso possi fare inuentioni, et nel resto è conforme allo statuto vecchio, et alla prattica d'hoggi.

Rub. 5a nel Nouo. De Modo, et forma procedendi in d. d. et infra quantum tempus

tempus debeant causae expediri - Altro non si aggionge allo Statuto vecchio, et alla Prattica, se non che si restringe l'espeditione delle cause, che prima era d'otto mesi, et si ristrigne à dui.

Et che à dare le cedole dell' Inventioni era di 24 dì, et si restringe a 20.

Et che l'Inventioni, et accuse dell'Ultimo Mese, possino essere spedite da quelli, che saranno Offitiali, et da Successori, facendosene instantia, ò da quelli, ò dalla parte.

Rub. 6. del Nuovo. Intra quos terminos Offitiales procedere possint ad Inventionem.

Già si restringeva dal Fiume di Loreto, sino al Fiume di Padule l'Inventione del danno dato, con ragione, perche questo era il Paese piantato, e ben coltivato, e perche le Piantate si estendano più attualmente per l'istessa ragione si è stesa l'Autorità all'altro Fiume dell'Abbadia, circa mezzo miglio.

Così verso il Monte, ove il paese è coltivato di Vigne, olivi, e piantate, che non era al tempo antico.

Rub. 7. De his, qui accusari, et accusare possunt, et infra quantum tempus. All'osservanza, et allo Statuto non altro si accresce, che dove nel vecchio si dà un'anno, à proporre, et le denuntie de danni si restringe à tre mesi dal giorno del danno.

Rub. 9.a Nel Nuovo. de Gualdarijs, et eorum Officio.

Vi è di più oltre la prattica, e lo Statuto vecchio; Che se li Gualdari non stimassero legittimamente il danno; che possi la Stima rivedersi dall' Offitiale ad instantia della parte, et che da tal revisione non si possi appellare.

Rub. x. de querelantibus. Si dispone, che il querelante debbia giurare il danno dato nella tal cosa, et di non sapere, chi l'habbia fatto, prima, che si scriva la querela, e si proceda.

86v

Et la querela fosse fatta sia condannato il querelante nella pena del danno et che l'offitiale la possi essigere di fatto.

Nel vecchio non vi è niente, ma si serua questo in tutti i Castelli della Città et per l'istessa raggione si giudica esser necessario osseruarsi anco nel distretto della Città.

Rub. xi. del Nouo. Quod Dñs rei possit accapere Clamidem, et ferramenta cuilibet inuento damnum dare.

Questo è conforme alla Prattica, et allo Statuto vecchio.

Rub. xij. del Nouo. Quod liceat Animalia in damnis reperta recon: ducere q si dice l'istesso.

Rub. xiij. del Nuouo. De pena Percutientium, uel occidentium Animalia. Non vi è altra alteratione, che lo Statuto vecchio impone la pena di 12. lire di tutti gli Animali. Il Nuouo pone tre libre per i Minuti, e 12. per i grossi, oltre l'emenda del Danno.

Rub. 14. del Nouo. De Poena mouentis Terminum.

Non s'innoua niente dal vecchio.

Rub. 15. del Nouo. De Poena incidentis vites.

Nel vecchio è pena un fiorino per vite fruttifera, et non fruttifera la metà meno.

Hoggi nel Nuouo si fanno tre capi. Chi tagliarà vigne, ò Arboreti in tutto, ò in parte, come sia oltre dieci vite, alla Galera q cinque anni. Se tre vite intorno alle x. in 100. libre, e la frusta. Se tre vite, ò meno in 25. lire per vite, et l'essilio per tre . E di questi tre capi si ri: mette al Giudice ordinario, et in ogni caso l'emenda del danno.

Rub. 16. del Nouo. De Pena capientis, aut occidentis Columbas.

Che chi pigliarà, ò amazzarà Piccioni, incorra in pena di doi tratti di Corda, e 50. lire, e doi giulij per Piccione al Padrone.

Et che il Giudice debbia procedere, se sarà commesso al tempo del suo offitio, ò sei mesi prima q

Rub. 17.

Rub. 17. del Novo. De poena occupantis, vel destruentis, sive mutantis vias.

Impone questa pena nelle Publiche di lire 25. et nelle Vicinali di lire X. et il vecchio era indifferente di lire X.

Rub. 18. del Nuovo. Quod nemo Plantet iuxta vias publicas, aut Arbores in his incidat.

Non vi è alteratione, ne quanto alla Pratica, ne quanto allo Statuto vecchio.

Rub. 19. del Novo. Quod nemo fodeat prope Muros, vel Grippas alterius. Ne in questo vi è alteratione.

Rub. 20. del Nuovo. Quod nemo projciat saxa, vel Immunditias in vias publicas. È conforme allo Statuto vecchio, et consuetudine.

Rub. 21. del Nuovo. De fossatis faciendis, et scavandis.

Et questo è conforme alla Pratica.

Rub. 22. del Nuovo. Quod Aqua ex Agris non dirigatur in vias publicas. Conforme allo Statuto vecchio.

Rub. 23. del Nuovo. Quod nemo deviet Aquam in rem Alterius. Conforme alla Pratica, e Statuto.

Rub. 24. del Nuovo. De Puteis: Fontibus, et Lavatorijs mundandis.

Conforme alla Pratica.

Rub. 25. del Nuovo. De Sepe pendente supra Viam.

Conforme alla Pratica, e Statuto vecchio.

Rub. 26. del Nuovo. Quod Arborum Rami, et Sepes pendentes inter vicinos removeri debeant. È conforme allo Statuto.

Rub. 27. del Nuovo. De Capris in Plano n. tenendis.

È secondo la Pratica, et lo Statuto.

Rub. 28. del Nuovo. Quod venatores non intrent Possessiones, vel Vineas.

È conforme alla Pratica, et al bando, che ogni anno si fa dal Luogotenente.

Rub. 29. del Nuovo. Quod Pater pro Filio, et Dnus pro famulo teneatur.

87v

È tutto conforme alla Pratica.

Rub. 30. del Nuovo. De licentijs datis à Dño super damnis datis.

Si osservi, che la licenza non vaglia, se non in scriptis per un' Anno; et così si osserva adesso. Ma nel Nuovo si dispone di più, che possi anco darsi licenza in voce, ma si ammetta per una volta sola con il giuramento del Padrone, et del danno dante.

Rub. 31. del Nuovo. De poena Officialis, et componentium.

Si conforma con il Decreto di V.A. sopra l'istesso particolare, dando pena di scudi 25. e tre tratti di corda, et altre pene ad arbitrio di V.A. Ma di più, che rivelando alcuno de componenti, gli si rimetta ogni pena, et guadagni la quarta parte della pena da pagarsi dall' Off.le et che in ciò si creda ad un Testimonio degno di fede.

Rub. 32. del Nuovo. De emendatione damnorum.

Che l'Officiale sia obligato nell'istessa sentenza, che dichiarerà la pena del danno, dichiarare anco l'interesse della Parte; ne possi cassare la condannagione, se la parte non è accordata. Altrimente sia tenuto del suo. Di che nello Statuto Vecchio non era niente.

Rub. 33. del Nuovo. De Revisionibus condemnationum Officialis

Che se alcuno si sente gravato dalla sentenza dell'Officiale, data anco con voto del Podestà, possi appellare al Luog.te per via di ricorso, ancorche sia condennato; et il Luog.te debba terminare la causa fra dui mesi, se vi è processo, ò che bisogni farlo; altrimente fra dieci giorni.

Ne di questo era niente nello Statuto, ma era di consuetudine quanto al Ricorso.

Rub. 34. del Nuovo. De Gratijs obtinendis à DD. Confalonerio, et Consulibus.

Questo và secondo il solito, consuetudine antica, e Statuto, che il Magistrato habbia facoltà graziare della metà della pena senza

pregiuditio

pregiudizio dell'emendazione del danno; et l'Offiziale contrafacendo, incorra in pena di lire [illegible].

Rub. 35. del Nuovo. De Syndicis, ac eorum offitio, et electione.

In detto si determina secondo lo Statuto vecchio, et consuetudine, eccetto, che si aggiunge, che ogni due mesi i Sindici siano tenuti andare in Palazzo, et notificare al Magistrato i difetti delle Strade, Ponti, Pozzi; e simili esistenti nella loro Villa, e Castello, sotto pena di 20. soldi per volta, acciò si possa provvedere alla reparazione di essi.

Seguita la Rubrica nel Nuovo 36. De Penis D.D.

Nella quale non si tratta d'altro, che della distinzione di tutte le pene de D.D. tanto personalmente, quanto coll'Animali conforme in detto alla Pratica, e Statuto vecchio.

Rub. 37. del Nuovo. De Observantijs laboratorum.

Rub. 38. Quod Dñi preferantur in fructibus alijs Creditoribus, et quod Pars Coloni vendi non possit.

Rub. 39. Quod Colonus Partiarius teneatur ad messem, sive vindemiam requirere dominum.

Rub. 40. Quo Tempore laboratores debeant à Laborerio licentiari.

Rub. 41. De divisione quorumcumque Bestiaminum.

Rub. 42. De Soccitis faciendis.

Rub. 43. Quod nullus appropinquet Termino, laborerio, sepe, vel Plantis per pedem cum dimidio.

Rub. 44. De Terminis ponendis, sive respondendis inter vicinos.

Rub. 45. Quod Statuta Civitatis Lugutij observentur in toto eius districtu, et illis deficientibus Ius Commune.

Queste Rubriche de Lavoratori contengono molte disposizioni tutte conformi all'osservanza, Statuto vecchio, e ragioni com., con provvisioni

necessarie, et ordinarie conforme al bisogno del Paese, che à me, che l'ho sentite, sono parse necessarie, vtili, et convenienti, tanto à Padroni, quanto à Lauoratori &c.

De Verborum, et Rerum Significatione Rub.

Districtus, siue Territorium Ciuitatis Lugubij intelligitur comprehendere oppida castra, et Villas, que Communi Lugubij sunt subiecta.

Mensem, uel Menses in assignatione alicuius Termini in Commissionibus, et similibus, non 30. dierum simpliciter, sed prout currunt volumus computari—

Dierum vtilium Appellatione, illi dies continentur, quibus ius redditur; vt vero dierum, sine adiectione vtilium fit mentio, de continuis, siue currentibus diebus intelligatur.

Scudum, si aliud non adijciatur, iuliorum decem intelligitur.

Floreni nomen simpliciter prolatum, iuliorum quinque, siue bononenos 40. esse dicimus.

Libram in poenis delictorum adiectam, iulios duos continere dicimus.

Iulius bononenos octo continet. Solodum vero quatrenorum dicitur.

Pondera vero singula, et mensure designantur, et describuntur supra, sub Rub. de Ponderibus, et mensuris.

Nello Statuto Nuouo vi sono molte Rubriche nuoue, e Prouisioni; secondo l'uso, et bisogno d'hoggi, le quali non sono nello Statuto Vecchio, et però non si sono potute confrontare, ma essendo molto necessarie, ho voluto metterle qui di sotto, accò V. A. veda il tutto et crederei esser molto bene l'ordinare, che si mandasse lo Statuto nuouo intiero, e se li desse vna scorsa, e si considerasse l'ordine, et la dispositione di esse, per la confirmatione, che si desidera in un negotio di tanta necessità &c.

Nel Primo

Nel Primo libro.

De Festis diebus colendis — Rub. 1.
De Reliquijs, et veneratione Sanctorum — Rub. 2.
De Honore faciendo B. Vbaldo Protectori — Rub. 3.
De Processionibus, luminarijs, et oblationibus — Rub. 4.
Quod Magistratus, Officiales, et Consiliarij accedant ad Diuina diebus solemnibus — Rub. 5.
De officio, et auctoritate D. Iudicis — Rub. 10.
De officio Reuisorum Rationum — Rub. 25.
De electione, et officio medicorum Communis — Rub. 30.
De electione, et officio Chirurgi — Rub. 31.
De electione, et officio magistri Grammaticæ — Rub. 32.
De officio Presidentis, et Notariorum Registri — Rub. 33.
Quod Aqua publicorum Aqueductuum non deuertatur — Rub. 43.
De officio Assistentis Pensæ grani, et Farinæ — Rub. 46.
De officio magistrorum viarum — Rub. 48.
De iure congrui — Rub. 49.
De electis ad plura officia — Rub. 56.
De Clericis ad officia Communis non eligendis — Rub. 57.

Nel 2.° Libro.

De iuramento in litem — Rub. 10.
De iuramento litis decisiuo — Rub. 11.
De iuramento suppletiuo — Rub. 12.
De satisdatione danda per forensem, et de iure eis reddendo — Rub. 13.
De Instantijs, et fatalibus — Rub. 19.
De mercede Iudicum, et Actuariorum — Rub. 23.
De sportulis — Rub. 24.
De Aduocatis, et Procuratoribus et eorum Salarijs — Rub. 25.

De Prescriptionibus — Rub. 28.
De officio Notariorum — Rub. 32.
De Instrumentis Notariorum defunctorum absque licentia
non extrahendis — Rub. 33.
Solutis quomodo probetur — Rub. 35.
De suspectis fugitivis — Rub. 36.
De donationibus inter virum, et uxorem — Rub. 39.
De Jure dotis pro Alimentis — Rub. 42.
Soluto Matrimonio, quemadmodum dos repetatur — Rub. 43.
De dote à fratribus profecta — Rub. 44.
De Emptione, et Venditione — Rub. 45.
De Arrhis — Rub. 46.
De Emptione cum pacto de Revendendo — Rub. 47.
Quod venditor possit retinere rem venditam pro pretio,
et quod ceteris creditoribus praeferatur — Rub. 48.
De Contractibus Minorũ 25. Annis — Rub. 50.
De contractibus filiorum familias — Rub. 51.
De cessione bonorũ, et Induciis quinquennalibus — Rub. 57.
De debitoribus Communis non audiendis — Rub. 58.
Quod Stantibus masculis foeminae non succedat — Rub. 59.
De filiis in conditione positis — Rub. 60.
De filiis legitimatis — Rub. 61.
De filiis illegitimis — Rub. 62.
De Successione fratrum — Rub. 63.
De Divisione Rerum Communium — Rub. 64.
De venditione Rerum Communium — Rub. 65.
De Refectione Rerum Communium — Rub. 66.
De Novi operis nunciatione — Rub. 67.

De

De libris Mercatorum, et aliorum Artificum — Rub. 68.

De libris Rationum — Rub. 69.

Quod Emphiteusis finita relocetur successoribus — Rub. 70.

Bulla Gregorij XIIJ. super renovatione Emphiteusis — Rub. 71.

Nel 3.° libro.

Qualiter ab Interlocutorijs appelletur — Rub. 2.

Qualiter à Laudis, et Arbitramentis appelletur — Rub. 3.

De Testibus, et Iuribus de novo repertis in causa
Appellationis producendis — Rub. 5.

Quod Iudex Appellationis possit supplere ad veritatem
indagandam — Rub. 6.

Quod nullitas in quacunque Instantia non attendatur Rub. 7.

De attentatis, et innovatis appellatione pendente — Rub. 8.

Quod non liceat à duabus sententijs conformibus, sive
ab ea, quae transivit in rem iudicatam, appellari Rub. 10.

Quod à Pronuntia de exequendo non appelletur — Rub. 11.

Quod in Criminalibus non liceat appellationem
prosequi, nisi facto deposito — Rub. 15.

Nel 4.° libro.

Quod Chirurgi, et Barberij teneantur notificare Personas
quas medicarint — Rub. 4.

Infra quantum tempus exbanniti, vel condemnati
possint se constituere — Rub. 7.

Qualiter Advocati, et Procuratores in Criminalibus Causis
adesse debeant — Rub. 8.

Quod fideiussor non teneatur representare, nisi
in casum illius delicti, et de securitate Reis data
pro alijs delictis — Rub. 9.

900

Quod Iudices ex officio delictorum dictorum super Innocentia recipi, et describi faciant ——— Rub. 9.
Quod is, qui vigesimum annum compleverit habeatur pro maiori Rub. 14.
De Poenis devastantium sacras imagines ——— Rub. 22.
De Poenis facientis viridetam transversalem ——— Rub. 29.
De Percutientibus ad ignominiam ——— Rub. 31.
De Poena inclinantium Archibusum ——— Rub. 34.
De Cautione de non offendendo ——— Rub. 37.
De Armis inventis in Terra ——— Rub. 39.
De vi Mercatoribus illata ——— Rub. 41.
De famosis libellis, et de proijcientibus stercora, cornua, et similia ad ostia aliena ——— Rub. 43.
De Artificibus falsum committentibus ——— Rub. 50.
Quod Pater teneatur pro delictis filij usque ad legitimam Rub. 58.
Quod filij in Parentes delinquentes, Parentum arbitrio puniantur ——— Rub. 59.
De corrigentibus familiam suam ——— Rub. 60.
De pena Iudicum committentium Barattarias ——— Rub. 72.
Quod Iudices corrigant ignaviam inertis inveniendi ——— Rub. 73.
Quod non liceat piscando uti aliquo genere veneni ——— Rub. 74.
De maleficiis, et Incantatoribus ——— Rub. 75.
De Inquirentibus Thesauros ——— Rub. 76.
Quod Reus penam non solvens, luat in Corpus ——— Rub. 77.
Quod Masculinum concipiat foemininum ——— Rub. 78.

Nel Quinto libro.

De Mercatoribus Artis lanae ——— Rub. 1.
De Aromatarijs ——— Rub. 2.
De Merciarijs ——— Rub. 3.
De Calzolarijs ——— Rub. 4.

De

De Sutoribus — Rub. 5.
De Fabris Ferrarijs, sive Marescalchis — Rub. 6.
De Fabris Lignarijs — Rub. 7.
De Macellarijs — Rub. 8.
De Hospitibus, et Tabernarijs — Rub. 9.
De Triccolis, et Venditoribus olei — Rub. 10.
De Molendinarijs — Rub. ij.
De Fornasarijs — Rub. 12.
De Ponderibus, et mensuris — Rub. 15.
De Statutis Artificum — Rub. 16.
De monopolijs — Rub. 17.
De Balcone, Ponte, sive scalis in vijs non faciendis — Rub. 26.
De fenestris prope terram ferrandis — Rub. 30.
De mortuis sepeliendis — Rub. 32.
De famulis cogendis ad servitij tempus implendum — Rub. 34.
De Meretricibus — Rub. 35.
De Circulatoribus, sive Cerretanis ultra biduum non permittendis — Rub. 36.

94z

96v

97$_2$

97v

Due quinterni ne' quali è scritta
una parte del contenuto delli statuti
vecchi, e nuovi